

Autore della traduzione della sentenza della Corte costituzionale tedesca è il dott. Francesco Camplani, dottorando di ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, già *Gastdotorand* presso le Università di Innsbruck e di München.

Egli è anche Autore dell'informativa, qui sotto riportata, funzionale alla lettura della sentenza e che ne precede il testo.

GLOSSARIO

<i>AEUV</i>	<i>Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union</i> , Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
<i>AöR</i>	<i>Archiv des öffentlichen Rechts</i> , Archivio del diritto pubblico.
<i>BGB</i>	<i>Bürgerlichesgesetzbuch</i> , codice civile.
<i>BGBI</i>	<i>Bundesgesetzblatt</i> , Gazzetta ufficiale degli atti normativi federali tedeschi.
<i>BGH</i>	<i>Bundesgerichtshof</i> , Corte di giustizia federale.
<i>BGHSt</i>	<i>Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen</i> , Raccolta ufficiale delle decisioni della Corte di giustizia federale in materia penale.
<i>BGHZ</i>	<i>Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen</i> , Raccolta ufficiale delle decisioni della Corte di giustizia federale in materia civile.
<i>BRDrucks</i>	<i>Deutscher Bundesrat</i> (Consiglio federale tedesco), <i>Drucksache</i> (documento a stampa) Nr. – segue il numero di legislatura e il numero seriale dell'atto.
<i>BRJ</i>	<i>Bonner RechtsJournal</i> , Giornale giuridico di Bonn.
<i>BTDrucks</i>	<i>Deutscher Bundestag</i> (Dieta federale tedesca), <i>Drucksache</i> (documento a stampa) Nr. – segue il numero di legislatura e il numero seriale dell'atto.
<i>BVerfG</i>	<i>Bunderverfassungsgericht</i> , Tribunale costituzionale federale.
<i>BVerfGE</i>	<i>Entscheidungen des Bunderverfassungsgerichts</i> , raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale costituzionale federale.
<i>BVerfGG</i>	<i>Bunderverfassungsgerichtsgesetz</i> , legge sul Tribunale costituzionale federale.
<i>BVerwGE</i>	<i>Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts</i> , raccolta ufficiale delle decisioni della Corte federale di giustizia amministrativa.
<i>BvR</i>	<i>Aktenzeichen einer Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht</i> : numero di registro generale del ricorso presso il Tribunale costituzionale federale.
<i>CGUE</i>	Corte di Giustizia dell'Unione Europea (traduzione ufficiale della sigla <i>EuGH</i> , <i>Europäischer Gerichtshof</i> , presente nell'originale).
<i>Conv. EDU</i>	Convenzione Europea dei Diritti Umani (traduzione della sigla <i>EMRK</i> , <i>Europäische Menschenrechtskonvention</i> , presente nell'originale).
<i>Corte EDU</i>	Corte Europea dei Diritti Umani (traduzione della sigla <i>EGMR</i> , <i>Europäische Gerichtshof für Menschenrechte</i> , presente nell'originale).
<i>DÄBl</i>	<i>Deutsche Ärzteblatt</i> , Quaderni dei medici tedeschi.

<i>DTF</i>	Decisioni del Tribunale Federale svizzero (traduzione della sigla <i>BGE</i> , <i>Entscheidungen des Bundesgerichts</i> , presente nell'originale).
<i>EUV</i>	<i>Vertrag über die Europäische Union</i> , Trattato sull'Unione Europea (TUE).
<i>e.V.</i>	<i>eingetragener Verein</i> (ente registrato). Sono enti dotati di personalità giuridica, senza scopo di lucro, che devono contare almeno sette membri alla fondazione e non meno di tre nel corso della vita associativa. Cfr. sul punto i §§ 55 e ss. <i>BGB</i> .
<i>GA</i>	<i>Goltdammer's Archiv für Strafrecht</i> , Archivio Goltdammer per il diritto penale.
<i>GG</i>	<i>Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland</i> , Legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca.
<i>GUCE</i>	Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee / dell'Unione Europea (traduzione della sigla <i>ABl</i> , <i>Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften / der Europäischen Union</i> , presente nell'originale).
<i>KritV</i>	<i>Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft</i> , Rivista critica trimestrale di legislazione e scienza giuridica.
<i>MBO-Ä</i>	<i>Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte</i> , modello di codice professionale per i medici attivi in Germania.
<i>MedR</i>	<i>Medizinrecht</i> , Diritto della medicina.
<i>NJW</i>	<i>Neue Juristische Wochenschrift</i> , Nuovo settimanale giuridico.
<i>OWiG</i>	<i>Ordnungswidrigkeitengesetz</i> , legge sugli illeciti penali-amministrativi.
<i>Rn.</i>	<i>Randnummer</i> , numero a margine che contrassegna i paragrafi di un testo.
<i>SGB</i>	<i>Sozialgesetzbuch</i> , codice delle leggi in materia di prestazioni sociali.
<i>StGB</i>	<i>Strafgesetzbuch</i> , codice penale.
<i>VereinsG</i>	<i>Vereinsgesetz</i> , legge sulle associazioni.
<i>VG</i>	<i>Verwaltungsgericht</i> , tribunale amministrativo.
<i>VVG</i>	<i>Versicherungsvertragsgesetz</i> , legge sui contratti di assicurazione
<i>ZStW</i>	<i>Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft</i> , Rivista per la scienza penale integrata.

NOTE SULLA TRADUZIONE

Per la traduzione di *geschäftsmäßig* si è ritenuto il caso di preferire l'aggettivo «negoziale» all'aggettivo «commerciale» come da altri proposto.

Innanzitutto, il suddetto lemma deriva dal sostantivo *das Geschäft*, che nel diritto tedesco indica in modo preciso la nota categoria concettuale del negozio giuridico, cui è dedicato l'intero Libro I del codice civile (*Bürgerliches Gesetzbuch - BGB*). Essa ha un carattere generalissimo, idoneo ad includere atti di disposizione di qualsiasi natura purché basati su una dichiarazione di volontà: atti unilaterali (testamento, procura) e bilaterali (contratto), recettizi e non recettizi, a titolo oneroso o a titolo gratuito.

«Commerciale» ha un significato più ristretto, eminentemente patrimoniale, che indica le attività organizzate con criteri di economicità volte al conseguimento di un lucro. Essa restringerebbe di molto l'ambito di applicazione della figura di reato oggetto dei ricorsi. Peraltro, è possibile

osservare che la stessa gode di un patrimonio terminologico a parte: *handels-, unternemehrisch, wirtschaftlich, aus Gewinnsucht*, ecc.

Svolta questa premessa, è opportuno osservare che la figura di reato oggetto del giudizio è stata prevista al fine reprimere il sostegno al suicidio anche qualora esso *non persegua* uno scopo di lucro, secondo quanto specificato dallo stesso legislatore (cfr. la relazione alla proposta di legge del gruppo di maggioranza *CDU-CSU, BTDrucks 18/5373*, p. 11 ss.) e come ribadisce in più punti la sentenza qui tradotta. (*N.d.T.*)

Si è ritenuto di tradurre *Hospiz* con *hospice* in quanto tale termine, tanto nella sua forma originale di derivazione inglese recepita nell'italiano corrente quanto nella sua forma germanizzata con la «z» finale, indica le strutture volte ad impartire cure palliative ai malati terminali per i quali si ritiene, allo stato dell'arte, che non residuino possibilità di guarigione.

Il medesimo termine non traduce più, nel tedesco corrente, la parola «ospizio», in quanto per ragioni di evoluzione sociale e linguistica la «residenza per anziani» è resa con il termine *Seniorenheim*. (*N.d.T.*)

NORME RICHIAMATE IN SENTENZA

1. La norma impugnata

La norma di legge ordinaria impugnata è quella del § 217 *StGB*.

<i>(1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</i>	Chiunque, con l'intenzione di agevolare il suicidio altrui, in via negoziale offra, procuri o medi l'occasione per suicidarsi, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa.
<i>(2) Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht.</i>	Rimane esente dalla pena prevista per il concorrente colui che agisce non professionalmente e che sia un congiunto del soggetto passivo designato dal comma 1, o sia soggetto ad egli prossimo.

2. Le norme costituzionali

Le disposizioni del *Grundgesetz* in relazione alle quali il §217 *StGB* è stato ritenuto incostituzionale, in relazione al diritto generale della personalità e al diritto di autodeterminazione di alcuni ricorrenti, nella specie le persone fisiche che intendevano fruire delle prestazioni di suicidio assistito, sono i due articoli d'apertura della Costituzione di Bonn del 1949, i quali improntano sin da subito il testo ad un elevato livello di tutela dei diritti individuali e sociali.

Appare immediato il parallelo con la Costituzione della Repubblica italiana, sostanzialmente coeva e anch'essa sopraggiunta a seguito di una dittatura statualista e poco rispettosa dei beni di autonomia individuale.

Altra norma che ha condotto alla declaratoria di incostituzionalità è quella dell'art. 12 GG, concernente la libertà professionale, considerata lesiva delle posizioni dei ricorrenti attivi come medici o consulenti legali nell'ambito delle prestazioni di suicidio assistito.

Sulle altre norme tradotte si sono basati i motivi delle impugnazioni proposte da altri ricorrenti, in particolare delle associazioni elvetiche che organizzavano il servizio di assistenza al suicidio.

L'art. 1 esordisce con la dichiarazione dell'inviolabilità della dignità umana, dichiarandola obiettivo di tutela fondamentale dell'intero potere statale, scomposto – nel comma 3 – nella tradizionale tripartizione di Montesquieu.

<i>(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.</i>	(1) La dignità dell'essere umano è inviolabile. Osservarla e tutelarla è obbligo di tutto il potere dello Stato.
<i>(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.</i>	(2) Il popolo tedesco riconosce come inviolabili ed inalienabili i diritti umani in quanto fondamento di ogni comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo.
<i>(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.</i>	(3) I diritti fondamentali che seguono vincolano la legislazione, il potere esecutivo e la giurisprudenza come diritti immediatamente vigenti.

L'art. 2 sancisce il diritto alla personalità e il cd. *habeas corpus*.

<i>(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.</i>	(1) Ciascuno ha il diritto al libero sviluppo della propria personalità, nella misura in cui non lede i diritti degli altri e non infrange l'ordine costituzionale o la legge morale.
<i>(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf</i>	(2) Ciascuno ha il diritto alla vita e all'incolumità individuale. La libertà della persona è inviolabile. In tali diritti si può essere

<i>nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.</i>	limitati solo sulla base di una legge.
--	--

L'art. 9 GG rappresenta il fondamento costituzionale positivo della libertà di associazione e di costituzione di società, nonché dei relativi limiti.

<i>(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.</i>	(1) Tutti i tedeschi hanno il diritto di costituire associazioni e società.
<i>(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten.</i>	(2) Sono vietate le associazioni i cui scopi o la cui attività contravvengono alla legge penale o sono contrarie all'ordinamento costituzionale o al principio dell'intesa fra i popoli.
<i>(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.</i>	(3) Il diritto di costituire associazioni per la salvaguardia di condizioni lavorative ed economiche è garantito a ciascuno e per tutte le professioni. Gli accordi che limitano o tentano di impedire questo diritto sono nulli, le misure dirette a tal fine sono antiggiuridiche. Le misure assunte ai sensi degli artt. 12a, 35 commi 2 e 3, art. 87a comma 4 e 91 non possono dirigersi contro le agitazioni sindacali condotte per la salvaguardia e la tutela delle condizioni lavorative ed economiche da parte delle associazioni di cui al primo periodo.

L'art. 12 co. 1° reca il riconoscimento del diritto di libertà del lavoro.

<i>(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.</i>	(1) Tutti i Tedeschi hanno il diritto di scegliere liberamente professione, luogo di lavoro e centri di formazione. L'esercizio della professione può essere regolato tramite la legge o sulla base di una legge.
<i>(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer</i>	(2) Nessuno può essere costretto a svolgere un determinato lavoro, se non nell'ambito di

<i>herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.</i>	servizi obbligatori convenzionalmente generali e uguali per tutti.
<i>(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.</i>	(3) Il lavoro forzato è ammissibile solo in occasione di una privazione di libertà personale giudizialmente ordinata.

L'art. 14 GG è la disposizione fondamentale sul diritto di proprietà e sul diritto delle successioni.

<i>(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.</i>	(1) Sono garantiti la proprietà e i diritti successori. Il contenuto e i limiti sono definiti dalle leggi.
<i>(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.</i>	(2) La proprietà è vincolata. Il suo uso deve servire al benessere della collettività.
<i>(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.</i>	(3) Un'espropriazione è ammissibile solamente a beneficio della collettività. Essa può verificarsi solo per legge o sulla base di una legge che ne regola il tipo e la misura dell'indennità. L'indennità è da determinarsi sulla base di un equo bilanciamento fra gli interessi della collettività e quelli del soggetto coinvolto. In caso di controversie sull'ammontare dell'indennità è possibile ricorrere alla giustizia ordinaria.

Nella motivazione, la sentenza richiama ripetutamente l'art. 19 co. 3° GG. Esso fonda in Costituzione il bilanciamento dei diritti e della loro applicabilità ai soli cittadini o anche agli stranieri. Il co. 3° estende i diritti fondamentali alle persone giuridiche di diritto interno.

<i>(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.</i>	(1) Ai sensi di questa legge fondamentale, qualora un diritto fondamentale possa essere limitato tramite una legge o a causa di essa, quest'ultima deve avere una vigenza generale e non solo per il singolo caso. Inoltre, la legge deve richiamare il diritto fondamentale menzionando il numero dell'articolo.
<i>(2) In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.</i>	(2) In nessun caso un diritto fondamentale potrà essere violato nel suo contenuto essenziale.
<i>(3) Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind.</i>	(3) I diritti fondamentali valgono anche per le persone giuridiche di diritto interno, nella misura in cui sono ad esse applicabili in base alla loro natura.
<i>(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.</i>	(4) Se qualcuno viene violato nei suoi diritti da parte del potere pubblico, egli può adire le vie di diritto. Nella misura in cui non sia fondata una competenza di tipo diverso, si ricorre alla giurisdizione ordinaria. È salvo l'art. 10 co. 1°, secondo periodo.

Ricorre il richiamo all'art. 103 GG. Tale sintetica norma, con particolare riguardo al secondo comma, costituisce la base costituzionale-positiva del diritto penale in Germania.

<i>(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.</i>	(1) Di fronte al giudice, ciascuno ha diritto al contraddittorio.
<i>(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.</i>	(2) Un fatto può essere punito solamente quando la punibilità sia stabilita per legge prima della commissione.
<i>(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.</i>	(3) Nessuno può essere punito più volte a causa dello stesso fatto sulla base delle leggi penali generali.

Un'ultima norma menzionata nel dispositivo della sentenza è quella dell'art. 104 co 1°, il quale, con riferimento alla legge penale, ribadisce il principio di cui all'art. 2 co. 2°.

<p><i>(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich mißhandelt werden.</i></p>	<p>(1) La libertà della persona può essere limitata solo sulla base di una legge formale e solo sotto osservanza delle forme ivi prescritte. Le persone sottoposte a fermo non possono essere molestate né psicologicamente né fisicamente.</p>
---	---

3. Le norme la responsabilità da reato degli enti

Sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche è citato il § 30 *Ordnungswidrigkeitengesetz* (OWiG). Esso la regola la contestualizzandola nel sistema del diritto punitivo-amministrativo (*Recht der Ordnungswidrigkeiten*).

<p><i>(1) Hat jemand</i></p> <p><i>1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mitglied eines solchen Organs,</i></p> <p><i>2. als Vorstand eines nicht rechtsfähigen Vereins oder als Mitglied eines solchen Vorstandes,</i></p> <p><i>3. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft,</i></p> <p><i>4. als Generalbevollmächtigter oder in leitender Stellung als Prokurist oder Handlungsbevollmächtigter einer juristischen Person oder einer in Nummer 2 oder 3 genannten Personenvereinigung oder</i></p> <p><i>5. als sonstige Person, die für die Leitung des Betriebs oder Unternehmens einer juristischen Person oder einer in Nummer 2 oder 3 genannten Personenvereinigung verantwortlich handelt, wozu auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung</i></p>	<p>(1) Se taluno,</p> <p>1. in qualità di organo abilitato alla rappresentanza di una persona giuridica o di membro di un siffatto organo,</p> <p>2. come presidente di un ente privo di capacità giuridica o come membro di un analogo organo di presidenza,</p> <p>3. in qualità di socio abilitato alla rappresentanza di una società di persone,</p> <p>4. in qualità di procuratore generale, o in posizione direttiva come institore, o come procuratore commerciale di una persona giuridica o di una entità associativa di persone indicata nei nr. 2 e 3, oppure</p> <p>5. come soggetto particolare che agisce quale responsabile per la direzione dell'azienda o impresa facente capo ad una persona giuridica o ad una entità associativa di persone indicata nei nr. 2 e 3, considerando a tal fine anche le funzioni di vigilanza sulla gestione o il</p>
--	---

<p><i>von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung gehört,</i></p> <p><i>eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflichten, welche die juristische Person oder die Personenvereinigung treffen, verletzt worden sind oder die juristische Person oder die Personenvereinigung bereichert worden ist oder werden sollte, so kann gegen diese eine Geldbuße festgesetzt werden.</i></p>	<p>particolare esercizio di funzioni di controllo in posizione dirigenziale,</p> <p>ha commesso un reato o un illecito penale-amministrativo con il quale sono stati violati gli obblighi concernenti la persona giuridica o l'ente associativo, o con il quale esse sono state o avrebbero dovuto essere state arricchite, contro di esse può essere elevata una sanzione pecuniaria amministrativa.</p>
<p><i>(2) Die Geldbuße beträgt</i></p> <p><i>1. im Falle einer vorsätzlichen Straftat bis zu zehn Millionen Euro,</i></p> <p><i>2. im Falle einer fahrlässigen Straftat bis zu fünf Millionen Euro.</i></p> <p><i>Im Falle einer Ordnungswidrigkeit bestimmt sich das Höchstmaß der Geldbuße nach dem für die Ordnungswidrigkeit angedrohten Höchstmaß der Geldbuße. Verweist das Gesetz auf diese Vorschrift, so verzehnfacht sich das Höchstmaß der Geldbuße nach Satz 2 für die im Gesetz bezeichneten Tatbestände. Satz 2 gilt auch im Falle einer Tat, die gleichzeitig Straftat und Ordnungswidrigkeit ist, wenn das für die Ordnungswidrigkeit angedrohte Höchstmaß der Geldbuße das Höchstmaß nach Satz 1 übersteigt.</i></p>	<p>(2) La sanzione pecuniaria amministrativa ammonta, nel massimo,</p> <p>1. a 10 milioni di euro nel caso di un reato doloso,</p> <p>2. a 5 milioni di euro nel caso di un reato colposo.</p> <p>Nel caso di un illecito punitivo-amministrativo, la misura massima della sanzione pecuniaria amministrativa ammonta alla misura massima prevista per l'illecito contestato. Qualora la legge faccia riferimento alla presente disposizione, tale misura massima è decuplicata. Questa disposizione vale anche se un fatto integra contemporaneamente un reato ed un illecito punitivo-amministrativo, quando la misura massima della sanzione comminata all'illecito supera la misura massima stabilita nel primo periodo.</p>
<p><i>(2a) Im Falle einer Gesamtrechtsnachfolge oder einer partiellen Gesamtrechtsnachfolge durch Aufspaltung (§ 123 Absatz 1 des Umwandlungsgesetzes) kann die Geldbuße</i></p>	<p>(2a) In caso di una successione universale o di una successione universale in una quota a seguito di una scissione (§ 123 co. 1° della legge sulle vicende modificative degli enti), la</p>

<p><i>nach Absatz 1 und 2 gegen den oder die Rechtsnachfolger festgesetzt werden. Die Geldbuße darf in diesen Fällen den Wert des übernommenen Vermögens sowie die Höhe der gegenüber dem Rechtsvorgänger angemessenen Geldbuße nicht übersteigen. Im Bußgeldverfahren tritt der Rechtsnachfolger oder treten die Rechtsnachfolger in die Verfahrensstellung ein, in der sich der Rechtsvorgänger zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Rechtsnachfolge befunden hat.</i></p>	<p>sanzione amministrativa pecuniaria può essere elevata contro il successore o i successori ai sensi dei co. 1° e 2°. La sanzione amministrativa pecuniaria, in tali casi, non deve superare il valore del patrimonio in considerazione né la misura della sanzione pecuniaria amministrativa ritenuta adeguata nei confronti dell'ente dante causa. Nel procedimento sanzionatorio, il successore è immesso, o i successori sono immessi, nella posizione procedurale nella quale il dante causa si trovava al momento dell'apertura della successione.</p>
<p><i>(3) § 17 Abs. 4* und § 18** gelten entsprechend.</i></p> <p><i>* Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das gesetzliche Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann es überschritten werden.</i></p> <p><i>** § 18 Zahlungserleichterungen</i></p> <p><i>Ist dem Betroffenen nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht zuzumuten, die Geldbuße sofort zu zahlen, so wird ihm eine Zahlungsfrist bewilligt oder gestattet, die Geldbuße in bestimmten Teilbeträgen zu zahlen. Dabei kann angeordnet werden, daß die Vergünstigung, die Geldbuße in bestimmten Teilbeträgen zu zahlen, entfällt, wenn der Betroffene einen Teilbetrag nicht rechtzeitig zahlt.</i></p>	<p>(3) Il § 17 co. 4* e il § 18** sono applicabili alla presente disposizione.</p> <p>* La sanzione pecuniaria amministrativa deve superare il vantaggio che l'autore del fatto ha ricavato dall'illecito. Qualora la misura massima di legge non sia sufficiente, può essere superata.</p> <p>** Mitigazioni nel pagamento</p> <p>Se non si può presumere che l'interessato, in base alle sue condizioni economiche, possa pagare immediatamente la sanzione pecuniaria amministrativa, gli può essere concordato o concesso un termine entro il quale pagare la sanzione a rate definite. A tale proposito può essere ordinato che il beneficio di pagare a rate la sanzione venga meno quando l'interessato non paga una rata nei termini.</p>
<p><i>(4) Wird wegen der Straftat oder</i></p>	<p>(4) Qualora un processo penale o un</p>

<p><i>Ordnungswidrigkeit ein Straf- oder Bußgeldverfahren nicht eingeleitet oder wird es eingestellt oder wird von Strafe abgesehen, so kann die Geldbuße selbständig festgesetzt werden. Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß die Geldbuße auch in weiteren Fällen selbständig festgesetzt werden kann. Die selbständige Festsetzung einer Geldbuße gegen die juristische Person oder Personenvereinigung ist jedoch ausgeschlossen, wenn die Straftat oder Ordnungswidrigkeit aus rechtlichen Gründen nicht verfolgt werden kann; § 33 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt*.</i></p> <p><i>* Unterbrechung der Verfolgungsverjährung</i></p>	<p>procedimento sanzionatorio non sia avviato o venga interrotto oppure si prescinda dalla pena, la sanzione pecuniaria può essere fissata indipendentemente. Per legge può essere previsto che la sanzione amministrativa pecuniaria possa essere determinata come indipendente anche in altri casi. L'applicazione autonoma di una sanzione pecuniaria alla persona giuridica o all'associazione di persone è tuttavia esclusa, qualora il reato o l'illecito punitivo-amministrativo non possano essere perseguiti in base a motivi di diritto; è fatta salva la previsione del § 33 co. 1° secondo periodo*.</p> <p>* Prescrizione del procedimento</p>
<p><i>(5) Die Festsetzung einer Geldbuße gegen die juristische Person oder Personenvereinigung schließt es aus, gegen sie wegen derselben Tat die Einziehung nach den §§ 73 oder 73c des Strafgesetzbuches oder nach § 29a anzuordnen.</i></p>	<p>(5) L'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria alla persona giuridica o all'ente associativo esclude che ad essa possa essere ordinato, a causa del medesimo fatto, il sequestro ai sensi dei §§ 73 o 73a del codice penale o del § 29a della presente legge.</p>
<p><i>(6) Bei Erlass eines Bußgeldbescheids ist zur Sicherung der Geldbuße § 111e Absatz 2* der Strafprozessordnung mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Urteils der Bußgeldbescheid tritt.</i></p> <p><i>* Vermögensarrest zur Sicherung der Wertersatzeinziehung</i></p>	<p>(6) In occasione del rilascio del provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, al fine di assicurarsi l'ammontare della stessa, si può applicare il § 111e co. 2° * del codice di procedura penale, tenendo conto del fatto che a tal fine rileva il suddetto provvedimento in luogo della sentenza di condanna.</p> <p>* Sequestro del patrimonio per assicurare la confisca del valore.</p>

Tribunale costituzionale federale – Sentenza 26 febbraio 2020

Massime

Per la Sentenza del Secondo Collegio, 26 febbraio 2020

- 2 BvR 2347/15 -

- 2 BvR 1261/16 -

- 2 BvR 1593/16 -

- 2 BvR 2354/16 -

- 2 BvR 2527/16 -

1. a). Il diritto generale della personalità (art. 2 co. 1° coordinato con l'art. 1 co. 1° GG) comprende, quale espressione di autonomia personale, un diritto all'autodeterminazione del morire.

b) Il diritto all'autodeterminazione del morire include la libertà di togliersi la vita. La decisione dell'individuo di porre fine alla sua vita, in base alla sua concezione della qualità della vita e del senso della propria esistenza, va rispettata, in linea di principio, dallo Stato e dalla società quale atto di autodeterminazione.

c) La libertà di togliersi la vita comprende anche la libertà di cercare, a tal fine, aiuto presso terzi e di ricorrervi quando sia offerto.

2. Anche le misure statali che dispiegano un effetto mediato o fattuale possono ledere diritti fondamentali e devono essere sufficientemente giustificate sulla base della costituzione. Il divieto assistito da sanzione penale di sostegno negoziale al suicidio, di cui al § 217 StGB, rende di fatto impossibile alla persona intenzionata a suicidarsi di ricorrere all'aiuto al suicidio, da essa scelto e ad essa offerto per via negoziale (*geschäftsmäßig*).

3. a). Il divieto di sostegno negoziale al suicidio è da valutare secondo i parametri della più stretta proporzionalità (*Verhältnismäßigkeit*).

b) In relazione al vaglio di ragionevolezza si deve avere riguardo al fatto che la disciplina dell'omicidio assistito si muove in un'area di confine fra diversi aspetti di tutela costituzionale. Il rispetto accordato al diritto fondamentale dell'autodeterminazione (*Selbstbestimmung*) – che comprende anche la fine della propria vita – di colui che, sotto la propria responsabilità, decide di porre da sé termine alla propria vita e cerca a tal fine sostegno, entra in collisione con l'obbligo dello Stato di tutelare l'autonomia della persona che intende suicidarsi e, di conseguenza, anche l'alto bene giuridico della vita.

4. L'elevato rango che la costituzione attribuisce all'autonomia (*Autonomie*) e alla vita (*Leben*) è, in linea di principio, appropriato a giustificare la tutela preventiva dei suddetti beni, anche per mezzo degli strumenti del diritto penale. Quando l'ordinamento giuridico sottopone a pena determinate forme di suicidio, pericolose per l'autonomia, deve assicurare che, nonostante il divieto, rimanga realmente aperto un accesso all'aiuto al suicidio volontariamente prestato.

5. Il divieto di sostegno negoziale al suicidio ai sensi del § 217 *StGB* restringe le possibilità di un suicidio assistito con tale ampiezza, che di fatto non residua all'individuo alcuno spazio per il godimento delle sue libertà costituzionalmente tutelate.

6. Nessuno può essere obbligato a prestare aiuto al suicidio.

Segue la lista dei ricorrenti, con i nomi omessi.

Dispositivo

La sentenza ha riconosciuto in punto di diritto:

1. I procedimenti saranno collegati per una decisione comune.

2. Il § 217 *StGB* nella versione della legge per la punibilità del sostegno negoziale al suicidio del 3 dicembre 2015 (*Bundesgesetzblatt*, parte I, p. 2177) lede i ricorrenti contrassegnati con I.1, I.2 e VI.5 nel loro diritto fondamentale di cui all'art. 2 co. 1° coordinato con l'art. 1 co. 1° *GG*; i ricorrenti contrassegnati con II e III.2 nel loro diritto fondamentale di cui all'art. 2 co. 1° *GG*; i ricorrenti contrassegnati con III.3 fino a III.5 nel loro diritto fondamentale di cui all'art. 2 co. 2°, secondo periodo, coordinato con l'art. 104 co. 1° *GG*; del pari, i ricorrenti contrassegnati con III.6, IV, da V.1 a V.4 e VI. 3 sono stati lesi nel loro diritto fondamentale di cui all'art. 12 co. 1° e co. 2°, secondo periodo coordinato con l'art. 104 co. 1° *GG*. La disposizione è inconciliabile con il *Grundgesetz* ed è dichiarata nulla.

3. I ricorsi costituzionali dei ricorrenti contrassegnati con VI.1 e VI.4 si sono estinti con la loro morte.

4. Il ricorso costituzionale del ricorrente contrassegnato con III.1 viene respinto.

5. La Repubblica federale di Germania ha indennizzato (*erstaten*) i ricorrenti – con l'eccezione del ricorrente contrassegnato con III.1 – in relazione alle spese necessarie per i ricorsi costituzionali.

Indice dei contenuti

	Par.
A. Ritenuto in fatto (<i>Sachbericht</i>)	1
I. Introduzione	1
II. Oggetto del giudizio e contesto normativo	8
1. La norma del § 217 <i>StGB</i>	8
a) Contesto	9
b) Procedimento legislativo	10
aa) BT Drucks 18/5373	11
bb) BT Drucks 18/5374	12
cc) BT Drucks 18/5375	13
dd) BT Drucks 18/5376	14
c) La legge per il miglioramento della cura <i>hospice</i> e palliativa in Germania (<i>HPG</i>)	15
2. Storia del diritto	16
a) Antichità, medioevo ed età moderna	17
b) Sviluppo nella Repubblica federale di Germania	18
3. Dottrina penalistica in materia	23
4. Inquadramento del § 217 <i>StGB</i>	24
III. Comparazione giuridica	26
1. Svizzera	27
2. Olanda	28
3. Belgio	29
4. Oregon, USA	30
5. Canada	31
IV. I ricorsi costituzionali	33
1. 2 BvR 2347/15	33
a) I ricorrenti	34
b) I motivi di ricorso (<i>Beschwerdevorbringen</i>)	35
aa) Tutela quale diritto fondamentale del diritto al suicidio assistito	36
bb) Interferenza	37
cc) Giustificazione secondo il diritto costituzionale	38
2. 2 BvR 651/16	41

a) I ricorrenti (S. e. V.)	42
b) I motivi di ricorso	46
aa) Tutela secondo l'art. 9 co. 1° GG	47
bb) giustificazione secondo il diritto costituzionale	48
cc) Legittimazione costituzionale	49
(1) Scopo normativo legittimo	50
(2) Appropriatezza	51
(3) Necessità	52
(4) Proporzionalità <i>stricto sensu</i>	53
3. 2 BvR 1261/16	56
a) I ricorrenti	56
aa) Il ricorrente <i>sub</i> III.1 (D.)	57
bb) Il ricorrente <i>sub</i> III.2 (D. e V.)	62
cc) I ricorrenti <i>sub</i> III.3 e III.4	65
dd) La ricorrente <i>sub</i> III.5	66
ee) Il ricorrente <i>sub</i> III.6	67
b) I motivi di ricorso	68
aa) Motivi delle associazioni ricorrenti	69
bb) Motivi degli altri ricorrenti	70
4. 2 BvR 1593/16	71
a) Il ricorrente	71
b) I motivi di ricorso	72
aa) Tutela quale diritto fondamentale dell'aiuto medico al suicidio	73
bb) Punibilità dell'aiuto medico al suicidio a causa dell'insufficiente determinatezza del § 217 <i>StGB</i>	74
5. 2 BvR 2354/16	75
a) I ricorrenti	76
b) I motivi di ricorso	77
aa) Effetti del § 217 <i>StGB</i> sulla prassi medica	77
bb) Scopo normativo legittimo della prognosi di pericolo	79
cc) Necessità e proporzionalità carenti del divieto di sostegno negoziale al suicidio	80
6. 2 BvR 2527/16	81
a) Il ricorrente <i>sub</i> VI.1	82

b) La ricorrente <i>sub</i> VI.2	83
c) Il ricorrente <i>sub</i> VI.3	84
d) I ricorrenti <i>sub</i> VI.4 e VI.5	85
e) Motivi dei ricorrenti <i>sub</i> VI.2 e VI.3	86
f) Motivi dei ricorrenti <i>sub</i> VI.5	87
V. I pareri (<i>Stellungnahmen</i>)	88
1. Soggetti abilitati alle dichiarazioni ai sensi del § 94 co. 4° <i>BVerfGG</i>	88
a) Governo federale, Consiglio federale e Governi dei <i>Länder</i> (eccetto Baviera)	89
b) <i>Bundestag</i>	90
aa) Ammissibilità	91
(1) Ricorsi costituzionali dei ricorrenti <i>sub</i> II e III.2	92
(2) Ricorso costituzionale del ricorrente <i>sub</i> III.1	96
(3) Ricorso costituzionale della ricorrente <i>sub</i> III.5	97
(4) Ricorsi costituzionali dei ricorrenti <i>sub</i> V	98
bb) Fondatezza	99
(1) § 217 <i>StGB</i> come ampliamento coerente della tutela penalistica della vita	100
(2) Limitazione proporzionata della libertà garantita quale diritto fondamentale dei ricorrenti intenzionati a morire	105
(a) Ambito di tutela ed interferenza	106
(b) Giustificazione secondo il diritto costituzionale	107
(aa) <i>Ratio</i> normativa legittima	108
(bb) Appropriatezza	109
(cc) Necessità	114
(dd) Appropriatezza	117
(3) Limitazione proporzionata della libertà garantita quale diritto fondamentale degli ulteriori ricorrenti	119
c) Governo statale bavarese	121
2. La Presidente della Corte Federale (<i>Bundesgerichtshof</i>)	124
3. Procuratore federale generale presso la Corte Federale	125
a) Tutela del diritto al suicidio assistito quale diritto fondamentale	126
b) Intervento	129
c) Giustificazione secondo il diritto costituzionale della norma di divieto del §	130

217 <i>StGB</i>	
d) Giustificazione secondo il diritto costituzionale della minaccia di pena	131
aa) Legittimità della minaccia di pena	134
bb) Appropriatezza	135
cc) Necessità e appropriatezza	140
4. Ulteriori pareri ai sensi del § 27a <i>BVerfGG</i>	142
a) Pareri favorevoli	144
aa) Comunità cristiane e Consiglio centrale ebraico	145
(1) Comunità cristiane	146
(2) Consiglio centrale ebraico	149
bb) Ordine federale dei medici e Alleanza di Marburg	150
cc) Ente Professionale Tedesco per le Professioni Sanitarie <i>e. V.</i>	152
dd) Fondazione Tedesca di Medicina Palliativa, Società Tedesca di Medicina Palliativa <i>e. V.</i> , Fondazione Tedesca per la Tutela del Paziente, l'Ente Tedesco <i>Hospice</i> e Medicina Palliativa <i>e. V.</i>	154
(1) Limitazione conforme alla costituzione della libertà tutelata quale diritto fondamentale dei ricorrenti intenzionati a morire	155
(a) Interferenza con il diritto generale della personalità	155
(b) Proporzionalità	156
(2) Limitazione conforme alla costituzione della libertà tutelata quale diritto fondamentale degli ulteriori ricorrenti	162
b) Pareri negativi dell'Unione Tedesca degli Avvocati, dell'Unione Umanistica e dell'Ente Umanistico di Germania	163
aa) Carente legittimità dello scopo normativo e insufficiente prognosi di pericolo	164
bb) Non proporzionalità (<i>Unverhältnismäßigkeit</i>)	168
(1) Carente necessità (<i>Mangelnde Erforderlichkeit</i>)	169
(2) Inappropriatezza (<i>Unangemessenheit</i>)	170
5. Pareri rilasciati di propria iniziativa	174
a) Fondazione G.-B. e Comunità ideologica F.	175
b) Gruppo di Lavoro (<i>Arbeitskreis</i>) E. e la Cooperativa (<i>Arbeitsbündnis</i>) K.	177
VI. Trattazione orale	178
1. Udienza dei consulenti terzi esperti	179
2. Rappresentanza del <i>Bundestag</i>	180
B. Ammissibilità (<i>Zulässigkeit</i>)	181

I.	Ricorsi costituzionali estinti	181
	1. Il ricorrente <i>sub</i> VI.1	181
	2. La ricorrente <i>sub</i> VI.4	183
II.	Ricorso costituzionale del ricorrente <i>sub</i> III.1	184
	1. Carente abilitazione ai diritti fondamentali del ricorrente nell'ottica dei diritti fondamentali sostanziali	185
	a) Nessun ampliamento tramite il diritto eurounitario della titolarità dei diritti fondamentali dei soggetti con nazionalità terza	186
	b) Nessun ampliamento della tutela dei diritti fondamentali tramite la Conv. EDU	189
	2. Rappresentazione insufficiente del proprio coinvolgimento nell'ottica dell'art. 103 GG	190
III.	I ricorsi costituzionali rimanenti	192
	1. I ricorrenti <i>sub</i> I.1, I.2 e VI.5	194
	2. Il ricorrente <i>sub</i> II e III.2	197
	3. Il ricorrente <i>sub</i> III.3, III.5 e VI.2	198
C.	Fondatezza (<i>Begründetheit</i>)	200
I.	Violazione del diritto generale della personalità dei ricorrenti <i>sub</i> I.1, I.2 e VI.5	202
	1. Ambito di tutela (<i>Schutzbereich</i>)	204
	a) Contenuto di garanzia (<i>Gewährleistungsgehalt</i>)	205
	b) Applicazione	208
	aa) Diritto al suicidio come espressione del diritto generale della personalità	209
	(1) Particolare rilevanza nella personalità dell'autodeterminazione sulla fine della propria vita	209
	(2) Nessuna limitazione della tutela a particolari fasi della malattia o della vita	210
	(3) Nessuna esclusione del diritto all'autodeterminazione tramite l'art. 1 comma 1 GG	211
	bb) Estensione della protezione dei diritti fondamentali alla fruizione dell'aiuto di terzi nell'attuazione del suicidio	212
	2. Interferenza	214
	a) Interferenza mediata di fatto	215
	b) Effetto del § 217 StGB obiettivamente restrittivo della libertà	217
	3. Nessuna giustificazione dell'interferenza	219
	a) Limitabilità	221
	b) Influenza del principio di proporzionalità	223

c) Sussunzione	226
aa) <i>Ratio</i> normativa legittima	227
(1) Scopi del legislatore	228
(2) Legittimità degli scopi del legislatore	231
(a) Obblighi di tutela a favore dell'autonomia e della vita	232
(b) Ambito e ampiezza dell'obbligo di tutela	233
(3) Prognosi di pericolo	236
(a) Intensità del controllo costituzionale	237
(b) Esame della prognosi di pericolo del legislatore	239
(aa) <i>Ratio</i> normativa legittima	240
(bb) Appropriatezza	245
(cc) Necessità	248
(α) Pericoli per una libera decisione suicidaria tramite aiutanti al suicidio che agiscano negozialmente	249
(β) Pericoli per una libera decisione suicidaria a causa di pressioni sociali	250
(αα) Sviluppo delle consulenze suicidarie nei Paesi con norme liberali in materia di aiuto al suicidio	252
(ββ) Limitata forza probatoria empirica delle consulenze al suicidio in aumento	256
(γγ) Plausibilità del pericolo delle pressioni sociali	257
bb) Appropriatezza	260
cc) Necessità	263
dd) Adeguatezza	264
(1) Intensità del controllo del Tribunale costituzionale	265
(2) Applicazione	267
(a) Il diritto penale quale strumento irrinunciabile della tutela dei beni giuridici	268
(b) Il principio della riserva di legge nell'ambito sensibile per i diritti fondamentali dell'aiuto al suicidio	273
(c) Svuotamento del diritto al suicidio assistito per mezzo del § 217 <i>StGB</i>	278
(aa) Aiuti al suicidio liberi nel singolo caso	279
(bb) Nessuna compensazione tramite alternative di comportamento presumibilmente esenti da pena	281

(α) Aiuti al suicidio esenti da pena nel singolo caso	282
(αα) Disponibilità reale limitata	285
(ββ) Limitazioni tramite la disciplina professionale medica	290
(β) Trattamento medico palliativo	298
(γ) Offerte estere di aiuto al suicidio	300
(cc) Nessuna giustificazione tramite aspetti di tutela terzi	301
4. Compatibilità della decisione con la Conv. EDU	302
II. Fondatezza dei ricorsi costituzionali rimanenti	306
1. Violazioni dei diritti fondamentali tramite il divieto della norma di cui al § 217 <i>StGB</i>	307
a) Interferenza nei diritti fondamentali dei medici e avvocati ricorrenti	308
aa) Nessuna interferenza nell'art. 4 co. 1°, seconda alternativa <i>GG</i>	309
bb) Interferenza nell'art. 12 co. 1° <i>GG</i>	310
b) Interferenza nei diritti fondamentali degli altri ricorrenti	313
aa) Nessuna riduzione a particolari diritti di libertà	314
(1) Nessuna tutela tramite l'art. 12 co. 1° <i>GG</i>	315
(a) Ambito di tutela soggettivo	316
(b) Ambito di tutela oggettivo	317
(aa) La ricorrente <i>sub</i> III.4	318
(bb) Associazioni ricorrenti	319
(α) Applicabilità del diritto fondamentale della libertà professionale ai sensi dell'art. 19 co. 3° <i>GG</i>	320
(β) Nessuno scopo statutario orientato alla conduzione di un'azienda	321
(2) Nessuna tutela tramite l'art. 9 co. 1° <i>GG</i>	323
(a) Ambito di tutela soggettivo	324
(b) Ambito di tutela oggettivo	325
(aa) Nessuna tutela di attività che realizzino gli scopi societari	326
(bb) Nessuna tutela contro leggi penali generali	327
bb) Interferenza nell'art. 2 co. 1° <i>GG</i>	330
c) Carente giustificazione secondo il diritto costituzionale	331
2. Violazione dei diritti fondamentali tramite la minaccia di sanzione a norma del § 217 <i>StGB</i>	332
3. Violazione dei diritti fondamentali tramite l'assistenza mediante sanzione punitivo-amministrativa secondo il § 30 co. 1°, n. 1 <i>OWiG</i>	333

III. Esclusione di un'interpretazione costituzionalmente conforme	334
IV. Conseguenze dell'incostituzionalità	337
1. Nullità del § 217 <i>StGB</i>	337
2. Concetti normativi alternativi	338
D. Decisione sulle spese	343

Motivi della decisione:

A

I

- 1 I ricorsi costituzionali sono rivolti direttamente contro il § 217 *StGB*, nella versione della legge per la punibilità del sostegno negoziale al suicidio (*Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung*) del 3 dicembre 2015 (*Bundesgesetzblatt-BGBl*, I, p. 2177).
- 2 I ricorrenti sono persone gravemente malate, che vogliono porre fine alla loro vita con il sostegno negoziale offerto da terzi; associazioni con sede in Germania o in Svizzera che offrono un siffatto sostegno; i loro rappresentanti e collaboratori organici; medici attivi nella cura ambulatoriale o ospedaliera dei pazienti; nonché avvocati coinvolti nella consulenza concernente l'intermediazione dell'aiuto al suicidio.
- 3 I ricorrenti, che vorrebbero fruire dell'aiuto al suicidio, desumono, in particolare dal diritto alla personalità (art. 2 co. 1° coordinato con l'art. 1 co. 1° *GG*), un diritto alla morte autodeterminata. Questo diritto comprenderebbe, quale espressione di autodeterminazione personale, anche la fruizione del sostegno al suicidio tramite terzi e sarebbe lesa dal § 217 *StGB*. Quale conseguenza della punibilità del sostegno negoziale al suicidio, l'aiuto al suicidio da loro desiderato non sarebbe più possibile.
- 4 Le associazioni ricorrenti censurano una violazione dei loro diritti fondamentali ai sensi dell'art. 12 co. 1°, art. 9 co. 1° e art. 2 co. 1° *GG*; le persone fisiche che agiscono per esse in aggiunta, una violazione della loro libertà di coscienza (art. 4 co. 1° seconda alternativa *GG*). L'aiuto al suicidio da loro offerto integrerebbe i presupposti di fatto tipici del § 217 *StGB*. Per questo motivo non avrebbero più potuto essere attivi senza rendersi punibili o, nel caso delle associazioni, senza esporsi al pericolo di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del § 30 co. 1°, n. 1 *OWiG*, o di un divieto di associazione ai sensi del § 3 *VereinsG*.
- 5 I medici ricorrenti argomentano i loro ricorsi costituzionali essenzialmente sulla base di una violazione della loro libertà di coscienza e di lavoro (art. 4 co. 1° seconda alternativa, art. 12 co. 1° *GG*).
- 6 Gli avvocati ricorrenti fanno valere il fatto di essere lesi, mediante il § 217 *StGB*, nella loro libertà professionale ai sensi dell'art. 12 co. 1° *GG*, perché sarebbero ora punibili la consulenza orientata al suicidio e la mediazione circa le possibilità di aiuto al suicidio.

7 Concordemente, tutti i ricorrenti lamentano una manchevole determinatezza della previsione contestata. Il § 217 *StGB* non assicurerebbe a sufficienza che l'aiuto al suicidio prestato nel singolo caso rimanga esente da pena. Del pari, non si potrebbe valutare con sicurezza se ed in quale misura il § 217 *StGB* abbia incluso forme di eutanasia esenti da pena (eutanasia indiretta e interruzione del trattamento) e di medicina palliativa. In tal misura, la norma penale impedirebbe un esercizio professionale dell'attività medica orientata al benessere del paziente.

II

8 1. Il § 217 *StGB* è entrato in vigore il 10 dicembre 2015, introdotto dalla legge per la punibilità del sostegno negoziale al suicidio del 3 dicembre 2015 (*BGBI*, I, p. 2177).

9 a) La disposizione recita:

omissis, perché riportata in premessa

10 b) Questa versione del § 217 *StGB* risale al progetto di una legge per la punibilità del sostegno negoziale al suicidio (*BTDrucks* 18/5373, 01.07.2015), che, dopo un intenso dibattito parlamentare, il 6 novembre 2015 è stato approvato da una maggioranza trasversale del *Bundestag* tedesco (*BT-Plenarprotokoll* 18/134, p. 13101), ed è stato successivamente pubblicato come legge per la punibilità del sostegno negoziale al suicidio sul *Bundesgesetzblatt* il 9 dicembre 2015 (*BGBI*, I, p. 2177). Nel procedimento legislativo si rinvenivano quattro proposte di regolamentazione, le quali hanno fornito concetti diversi per il trattamento legislativo del desiderio di una fine autodeterminata della propria vita: la proposta di una legge per la punibilità del sostegno negoziale al suicidio (*BTDrucks* 18/5373), la proposta di una legge per la regolazione della conclusione della vita medicalmente assistita (legge per l'aiuto al suicidio, *Suizidhilfegesetz*, *BTDrucks* 18/5374), la proposta di una legge per la depenalizzazione dell'aiuto al suicidio (*BTDrucks* 18/5375) e il progetto di una legge sulla punibilità della partecipazione al suicidio (*BTDrucks* 18/5376).

11 aa) Si è accolto il progetto di una legge per la punibilità del sostegno negoziale al suicidio (*BTDrucks* 18/5373), il quale prevede la punibilità di una forma concretamente definita di sostegno ad un suicidio. La legge è oggetto del presente procedimento.

12 bb) Il modello di una legge per la regolazione della conclusione della vita medicalmente assistita (legge per l'aiuto al suicidio, *Suizidhilfegesetz*, *BTDrucks* 18/5374) avrebbe voluto lasciar intatta la compagine legislativa penale vigente e prevedeva, nell'interesse della

certezza del diritto, una disciplina civilistica specificamente dedicata all'assistenza medica al suicidio. Il diritto del paziente maggiorenne e capace di consenso (*einwilligungsfähig*), che ricorre all'aiuto di un medico per l'auto-esecuzione della cessazione della propria vita, avrebbe dovuto essere stabilito per mezzo del diritto positivo. Avrebbe dovuto solamente essere subordinato al fatto che il paziente desideri seriamente e in via definitiva il suicidio, che si effettui una consulenza medica prima di altri possibili trattamenti e, prima dell'esecuzione dell'assistenza al suicidio, essere subordinato all'irreversibilità del decorso della malattia e alla probabilità di morte medicalmente determinata, nonché al fatto che un secondo medico confermi il desiderio e la capacità di consenso (*Einwilligungsfähigkeit*) del paziente.

- 13 cc) Il progetto di una legge sulla depenalizzazione dell'aiuto al suicidio (*BTDrucks 18/5375*) era diretto a stabilire espressamente per legge la depenalizzazione in generale dell'aiuto al suicidio liberamente determinato, quindi non limitato all'ausilio medico al suicidio. Si sarebbero dovute sottoporre a pena soltanto infrazioni contro termini dilatori, oneri di consulenza e documentazione nonché di azioni professionali. Inoltre, tale progetto prevedeva anche una regolamentazione specifica dell'assistenza medica al suicidio, che dovrebbe esonerare esplicitamente i medici dall'obbligo di assistere il suicidio, ma allo stesso tempo dovrebbe stabilire che ciò non dovrebbe essere vietato dal diritto professionale. Le normative in contrasto in contrasto avrebbero dovuto essere espressamente dichiarate inefficaci.
- 14 dd) Invece, il progetto di una legge per la punibilità della partecipazione al suicidio (*BTDrucks 18/5376*), andava contro la normativa del § 217 *StGB* successivamente vigente, nella misura in cui voleva sottoporre a punizione, in via generale, l'istigazione e l'assistenza al suicidio.
- 15 c) Il progetto legislativo è stato affiancato dalla legge per il miglioramento degli *hospice* e delle cure palliative in Germania, che è stata approvata il 5 novembre 2015 e pubblicata il 1° dicembre 2015 (legge sugli *hospice* e sui palliativi, *Hospiz- und Palliativgesetz – HPG, BGBl, I, p. 2114*), che ha per oggetto il completamento dell'*hospice* e delle cure palliative ambulant e stazionari. In esso, tra le altre cose, si stabilisce che le cure palliative sono parte delle cure mediche e dell'assistenza domiciliare, nell'ambito dell'assicurazione sanitaria obbligatoria (§ 27 co. 1° terzo periodo, § 37 co. 2° del codice sociale, *SGB*, vol. V) e che l'accompagnamento alla morte rientra nel novero delle prestazioni coperte dall'assicurazione terapeutica obbligatoria per legge (originariamente § 28 co. 5° *SGB*, vol. XI; traslato, nel frattempo, nel §

28 co. 4° SGB vol. XI da parte dell'art. 2 nr. 13 lett. c e d della Seconda legge per il rafforzamento della cura terapeutico, e per la modifica di altre prescrizioni mediante la legge del 21 dicembre 2015, BGBl, I, p. 2424).

- 16 2. Con la legge sulla punibilità del sostegno negoziale al suicidio la partecipazione al suicidio di una persona almeno in parte responsabile del proprio agire è stata punita, per la prima volta dall'introduzione in Germania di un sistema uniforme di diritto penale avvenuta nel 1871,.
- 17 a) Nel diritto romano, la libertà da pena del suicidio e della cooperazione con esso conosceva eccezioni specifiche, come nel caso dei soldati che si sottraessero al servizio militare attraverso il suicidio o in quello di accusati che, sempre attraverso il suicidio, volessero sfuggire ad una condanna e alla confisca del patrimonio (cfr., a tal proposito, M. FRANTZEN, *Mors voluntaria in reatu*, Göttingen, 2012). Le ordinanze di diritto particolare (*Partikularrechtsordnungen*) del Medioevo e nella prima età moderna punirono per lo più non già il tentativo di suicidio in quanto tale, bensì la partecipazione isolata e autonoma (cfr. M. FELDMANN, *Die Strafbarkeit der Mitwirkungshandlungen am Suizid*, Münster, 2009, p. 18-70). Successivamente, il codice penale per la Federazione tedesca settentrionale fondata nel 1870, dichiarato attraverso la legge del 15 maggio 1871 sul codice penale imperiale (*Reichsstrafgesetzbuch, RStGB*), conteneva una normativa per la punibilità della partecipazione al suicidio con la conseguenza che essa, in conseguenza del principio di accessorietà della punibilità della partecipazione, era altresì esente da pena in base alla depenalizzazione del suicidio. La condotta di partecipazione alla morte voluta dalla vittima e sottoposta a punizione era esclusivamente l'omicidio su richiesta ai sensi del § 216 *StGB*, la cui struttura del fatto tipico è rimasta invariata fino ad oggi (cfr. F. C. OPPENHOFF, *Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich*, Berlino, 13. Ed. 1896, p. 499).
- 18 b) Vi sono stati, ripetutamente, sforzi di riforma volti a regolare la partecipazione al suicidio, ma non hanno avuto successo.
- 19 Nella Repubblica federale di Germania, nel contesto della Grande commissione di diritto penale (*Große Strafrechtskommission*) degli anni '50, un primo progetto di riforma si rifletteva nelle proposte e nei commenti del Ministero federale di Giustizia in materia di omicidi, che prevedevano punibilità sussidiaria per coloro che «spingono un altro a uccidersi» o «Chi per motivi egoistici aiuta un altro a suicidarsi» (cfr. i verbali delle sedute della Grande commissione, *Niederschriften über die Sitzungen der Großen Strafrechtskommission*, vol. 7,

Besonderer Teil, 67. bis 75. Sitzung, Parte speciale, Sedute da 67° a 75°, 1959, allegato nr. 3, *Umdruck J 68*, ivi, § 320). Sulla base della critica al loro carattere moralizzante ed antisistemico, tali proposte non trovarono alcun ingresso nel Modello per un Codice penale - E 1962 (*BTDrucks IV/650*). Inoltre, si temevano difficoltà di prova e continue indagini contro medici, infermieri e parenti. Anche la necessità di una punizione è stata giudicata modesta in considerazione del fatto che la maggior parte della casistica doveva essere considerata quale autorità mediata (*mittelbare Täterschaft*), nonché come coercizione (*Nötigung*) e omissione di soccorso (*unterlassene Hilfeleistung*) (cfr. ancora i verbali delle sedute della Grande commissione, *Niederschriften über die Sitzungen der Großen Strafrechtskommission*, vol. 7, *Besonderer Teil, 67. bis 75. Sitzung*, 1959, 69° seduta, p. 87 ss.).

- 20 Negli anni seguenti, iniziative volte a disciplinare la punibilità di terzi in caso di collaborazione ai suicidi furono proposte prevalentemente dal mondo scientifico, innanzitutto nel Progetto alternativo di un codice penale (*Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuchs*) del 1970 e nel Progetto alternativo di una legge sull'aiuto a morire del 1986. In quel periodo entrambi, in reazione agli sviluppi della giurisprudenza del momento (cfr. sul punto *BGHSt*, vol. 2, p. 150 ss.; vol. 6, p. 147 ss.; vol. 7, p. 268 ss.; vol. 13, p. 162 ss.; vol. 32, p. 367 ss.) e nell'ottica di un impegno per un rafforzamento dell'autodeterminazione, proposero una disciplina penalistica di limitazione della punibilità del «non impedimento di un suicidio» («*Nichthinderung einer Selbsttötung*»; cfr. sul punto J. BAUMANN *et al.*, *Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches, Besonderer Teil, Straftaten gegen die Person, Erster Halbband*, Tübingen, 1970, p. 7, 21 nonché ID., *Alternativentwurf eines Gesetzes über die Sterbehilfe in part. AE-Sterbehilfe - Entwurf eines Arbeitskreises von Professoren des Strafrechts und der Medizin sowie ihrer Mitarbeiter*, Stuttgart - New York, 1986, p. 25-33). Seguì poi il cd. Progetto alternativo per l'accompagnamento alla morte (*Alternativ-Entwurf Sterbebegleitung, AE-StB*) del 2005, che prevedeva la punibilità di coloro che avessero sostenuto un suicidio «con scopo di lucro» («*aus Gewinnsucht*», cfr. sul punto H. SCHÖCH, T. VERREL, *Alternativ-Entwurf Sterbebegleitung (AE-StB)*, in *GA*, 2005, p. 553-586, in part. 581 ss., 585).
- 21 Nel 2006, i *Länder* Saarland, Turingia ed Assia promossero al *Bundesrat* il progetto di una legge per il divieto della mediazione negoziale di opportunità per il suicidio (*Entwurf eines Gesetzes zum Verbot der geschäftsmäßigen Vermittlung von Gelegenheiten zur Selbsttötung*, *BRDrucks 230/06*). Il progetto prevedeva una disciplina della punibilità del sostegno negoziale al suicidio. Eccetto che per la limitazione posta alle modalità del fatto tipico della mediazione e della creazione di un'occasione per il suicidio, essa era identica alla regolazione

ad oggi vigente nel § 217 *StGB*. Nel 2010 seguirono un disegno di legge promosso al *Bundesrat* dal *Land* Renania-Palatinato, con il quale veniva penalizzata la pubblicità dell'aiuto al suicidio, nonché nel 2012 un progetto di legge per la punibilità del sostegno professionale al suicidio (*BTDrucks* 17/11126) promosso dal Governo federale.

- 22 Queste iniziative erano motivate dalla crescente diffusione di offerte pubbliche di aiuto al suicidio da parte di organizzazioni o persone singole, nonché dall'impegno di contrastare il pericolo, riconosciuto in queste offerte, di una tendenza alla normalizzazione e di una pressione sulle aspettative per i membri vulnerabili della società, come pure dei pregiudizi all'autonomia personale collegate ad esse (cfr. *BRDrucks* 230/06, p. 3 ss.; *BRDrucks* 149/10, p. 3 ss.; *BTDrucks* 17/11126, p. 6 ss.). Queste iniziative, tuttavia, non trovarono alcun recepimento.
- 23 3. L'ordinamento penale attualmente vigente non punisce il suicidio. Perciò, anche l'aiuto ad un suicidio commesso sotto la propria responsabilità, quale partecipazione non in posizione di autore (*als nicht tatherrschaftliche Beteiligung*), è in linea di principio esente da pena (cfr. *BGHSt*, vol. 2, p. 150 ss., in part. 152; vol. 6, p. 147 ss., in part. 154; vol. 32, p. 262 ss., in part. 264; vol. 32, p. 367 ss., in part. 371; vol. 53, p. 288 ss., in part. 290; H. SCHNEIDER, in *Vorbem. Zu § 211*, in AA. VV., *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, Bd. 4, III ed. 2017, *Randnummer* 32, con ulteriori indicazioni). Bisogna distinguere l'aiuto al suicidio così inteso dall'aiuto a morire (*Sterbehilfe*). Il concetto di aiuto a morire comprende una pluralità di casistiche, nelle quali, a differenza dell'assistenza al suicidio, vi è in comune la condotta di un terzo esterno, la quale causalmente conduce ad un abbreviamento della vita o sostiene tale abbreviamento in altro modo (cfr. G. BERGHÄUSER, *Der «Laien-Suizid» gemäß § 217 StGB – Eine kritische Betrachtung des Verbots einer geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung*, in *ZStW*, 2016, p. 741-784, in part. 743 ss.; *ad acta* F. SALIGER, *Sterbehilfe ohne Strafrecht? Eine Bestimmung des Anwendungsbereichs von Sterbehilfe als Grundstein für ein intradisziplinäres Sterbehilferecht*, in *Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, abbr. *KritV*, 2001, p. 382-439, in part. 432 ss., che considera la partecipazione al suicidio come concettualmente parte della categoria «eutanasia»). Già per definizione, l'aiuto a morire presuppone inoltre una condizione di sofferenza (*Leidenzustand*). Il riferimento verbale all'aiuto («*Hilfe*») esclude per definizione quelle condotte (di omicidio) che si verificano contro la volontà espressa o presunta del soggetto coinvolto (cfr. U. KÄMPFER, *Die Selbstbestimmung Sterbewilliger*, Berlin, 2005, p. 35 ss.). La giurisprudenza distingue diversi gruppi casistici di aiuto a morire non punibile. Essi includono, da un lato,

l'eutanasia indiretta come accettazione di un evento mortale, all'origine non intenzionale, nel caso di un essere umano morente o malato terminale in conseguenza di una terapia palliativa medicalmente prescritta (cfr. *BGHSt* vol. 42, p. 301 ss., in part. 305), nonché, dall'altro, nel caso di una cosiddetta interruzione di trattamento, come ogni limitazione attiva o passiva o conclusione di una misura medica di supporto vitale in concordanza con la volontà espressa o presunta del paziente (cfr. *BGHSt* vol. 55, p. 191 ss., in part. 202 ss., *Rn.* 30 ss.). Tuttavia, in relazione a questo gruppo di casi, l'omicidio altrui in accordo con la vittima è punibile quale omicidio su richiesta (*Tötung auf Verlangen*) ai sensi del § 216 *StGB*.

- 24 4. Il § 217 *StGB* dovrebbe differenziare ulteriormente tra modalità di condotta esenti da pena e modalità di condotta punite in relazione ad un desiderio di morire. La norma persegue lo scopo di non porre in discussione la non punibilità, in via di principio, del suicidio e della partecipazione ad esso, ma di intervenire in via di correzione, quando le offerte negoziali di aiuto al suicidio pongono in pericolo l'autodeterminazione e la vita (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 2, 11 ss., 17).
- 25 La normativa non si limita ad incriminare condotte di assistenza negoziale ai sensi del § 27 *StGB*, quindi l'aiuto prestato dolosamente ai fini di un suicidio concreto e giunto almeno in uno stadio di tentativo, bensì va oltre, nella sua conformazione quale reato di pericolo astratto. Come condotte che pongono astrattamente in pericolo la vita devono essere punite la concessione, il procacciamento o la mediazione negoziali finalizzate al suicidio (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 3 ss., 14). Non è richiesta l'esecuzione effettiva o anche solamente il tentativo di suicidio (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 19).

III

- 26 Nella maggior parte degli Stati europei, l'assistenza al suicidio è vietata e punita (cfr. il quadro d'insieme proposto da N. JACOB, *Sterbehilfe unter der Europäischen Menschenrechtskonvention*, in *Vorgänge – Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik*, 2015, p. 79-98, in part. 94 ss.). Normative di carattere più liberale sono vigenti in Svizzera, in Olanda e in Belgio. Mentre in Svizzera può essere prestata esclusivamente assistenza al suicidio, in Olanda e in Belgio anche l'omicidio su richiesta rimane esente da pena – in base a determinati presupposti e limitatamente ai medici. Al di fuori dell'Europa, l'assistenza medica al suicidio, in base a determinati presupposti, rimane esente da pena nello Stato dell'Oregon (USA) e in Canada.

27 1. In Svizzera, dove l'omicidio su richiesta è vietato – anche per i medici – (cfr. art. 14 cod. pen. svizzero), l'assistenza ad un suicidio (consumato o tentato) è punibile ai sensi dell'art. 115 del cod. pen. svizzero solo in base al presupposto che esso si verifichi in base a motivi egoistici (*selbstsüchtigen Beweggründen*). La prescrizione vale in egual modo per medici e non medici. L'elemento soggettivo necessario accanto al dolo, rappresentato dai «motivi egoistici», è integrato quando l'autore persegue un vantaggio personale, specie se materiale. Le tariffe, che possono essere chieste per un aiuto al suicidio dalle organizzazioni attive in Svizzera per l'aiuto a morire, non integrano questo elemento, nella misura in cui esse coprono solamente i costi amministrativi dell'organizzazione; le persone attive per esse non sono punibili ai sensi dell'art. 115 cod. pen. svizzero. Sebbene in Svizzera la prestazione di assistenza a suicidio non sia riservata ai medici, di fatto ad essi è ascritta un'importante funzione di controllo: il Tribunale federale svizzero, in una decisione del 2006, ha espressamente mantenuto ferma la necessità della prescrizione medica del *Natrium-Pentobarbital* o di altri principi attivi idonei al suicidio. Da un lato, l'obbligo di prescrizione – nel contesto di un aiuto al suicidio – ha lo scopo di prevenire reati e contrastare il rischio di abusi. D'altro canto, si intende garantire che vengano effettuati una diagnosi, un'indicazione e una discussione informativa, in conformità agli obblighi e alla diligenza doverosa del professionista medico, e che la capacità di giudizio sia esaminata sempre da un medico, insieme ai documenti medici e all'esaurimento delle misure terapeutiche. La prescrizione medica rappresenta un procedimento di controllo il quale dovrebbe assicurare che ogni decisione suicida esprima, nei fatti, la volontà libera e ben ponderata del soggetto coinvolto (cfr. Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero, *DTF*, vol. 133, I, p. 58 ss., in part. 71 ss, confermato dalla Corte EDU, *Haas v. Switzerland*, Sentenza 20 gennaio 2011, Nr. 31322/07). Pertanto, i medici devono essere coinvolti in ogni suicidio assistito che sia compiuto con una sostanza attiva soggetta alla legislazione elvetica sui narcotici o sui farmaci (cfr., a proposito della situazione giuridica in Svizzera: K. GAVELA, *Ärztlich assistierter Suizid und organisierte Sterbehilfe*, Heidelberg, 2013, p. 64-107; B. TAG, *Suizid in der Schweiz*, in *ZStW*, 2016, p. 73 ff.).

28 2. In Olanda, ove sono punibili tanto l'omicidio su richiesta come l'assistenza al suicidio (eseguito) (cfr. artt. 293 co. 1°, 294 co. 2° primo periodo cod. pen. olandese), dal 2002 è in vigore un particolare motivo di esclusione della punibilità per i medici (cfr. Artt. 293 co. 2°, 294 co. 2° secondo periodo cod. pen. olandese). A seguito di tale riforma, un medico che presti attivamente aiuto o assistenza al suicidio non è punito, quando osserva i requisiti di

diligenza previsti dall'art. 2 della legge per il controllo sul fine vita dietro richiesta e sull'aiuto al suicidio (cd. *Sterbehilfegesetz*) e riferisce sul procedimento applicato. In base all'art. 2 del *Sterbehilfegesetz*, il medico deve innanzitutto esaminare se il paziente esprime volontariamente e dopo approfondita riflessione il desiderio di porre termine alla propria vita. Inoltre, il medico deve informare il paziente sulla sua situazione, sulla prognosi medica e consultare almeno un altro medico indipendente che esamini il paziente e, a sua volta, commenti per iscritto il rispetto dei criteri di dovuta diligenza. Un esame psichiatrico non è prescritto obbligatoriamente. Anche l'aiuto a morire o quello al suicidio devono essere eseguiti in conformità ai protocolli medico-professionali. L'omicidio su richiesta e la collaborazione al suicidio non sono limitati a malattie terminali. È infatti sufficiente che non vi sia alcuna prospettiva di miglioramento, che il paziente «soffra insopportabilmente» e che per la sua soluzione non vi sia «alcuna altra soluzione adottabile». In presenza di determinate condizioni, l'aiuto a morire può essere somministrato anche ai minorenni di età superiore ai dodici anni. I cosiddetti comitati di controllo regionali per l'aiuto a morire verificano se sono stati rispettati i requisiti di dovuta diligenza di cui all'art. 2 del *Sterbehilfegesetz*. Per il medico l'aiuto a morire e al suicidio è volontario (cfr., per la situazione giuridica in Olanda: GAVELA, *Ärztlich assistierter Suizid und organisierte Sterbehilfe*, cit., p. 107-144; M. LINDEMANN, *Zur Rechtswirklichkeit von Euthanasie und Ärztlich Assistiertem Suizid in den Niederlanden*, in *ZStW*, 2005, p. 208 ss.; A. R. MACKOR, *Sterbehilfe in den Niederlanden*, in *ZStW*, 2016, p. 24-48).

- 29 **3.** In Belgio vi è una situazione giuridica simile. Anche in questo Paese vige, dal 2002, una legge sulle condizioni per la non punibilità dei medici in caso di omicidio su richiesta, il quale altrimenti è punibile come omicidio (*Totschlag*) o assassinio (*Mord*) (cfr. artt. 393, 394 cod. pen. belga); diversamente che in Olanda, in Belgio l'assistenza al suicidio non è incriminata. Ai sensi dell'art. 3 della legge sull'aiuto a morire, il medico, che presta il suddetto aiuto, deve sincerarsi del fatto che il paziente sia una persona capace di agire, che al momento della richiesta sia consapevole, che la richiesta stessa sia stata espressa consapevolmente, a seguito di adeguata riflessione e ripetutamente, nonché senza pressione. Come in Olanda, l'aiuto a morire non è limitato a quadri clinici di malattia terminale. Al riguardo, il presupposto è soltanto che il paziente si trovi in una situazione sanitaria senza prospettive e si appelli ad un dolore fisico o psichico persistente e insopportabile, che non può essere alleviato. Quest'ultimo deve rappresentare la conseguenza di una patologia grave ed insanabile, dovuta ad un incidente o ad una malattia. Per non rendersi punibile, il medico deve osservare le

ulteriori condizioni e procedure che sono dettagliatamente prescritte dalla legge. Ciò significa, in particolare, che il medico informi il paziente sul suo stato di salute e sulla sua aspettativa di vita, discutendo inoltre con lui le possibilità rimanenti di terapia e di cura palliativa. Inoltre, il medico deve consultare un altro medico indipendente e competente per valutare la sofferenza fisica o psicologica, che abbia accesso alla cartella clinica ed esamini il paziente. Qualora la morte (naturale) non si verifichi in tempi prevedibili, dev'essere chiamato un ulteriore medico, che deve essere uno psichiatra o uno specialista per la malattia in questione, il quale valuti in modo indipendente lo stato di salute, nonché la volontarietà e la ponderatezza del desiderio di morire. Deve altresì passare almeno un mese tra la richiesta di aiuto a morire da parte del paziente e la sua prestazione. Ai sensi dell'art. 4 della legge sull'aiuto a morire, la richiesta può essere esternata anche per mezzo della cd. dichiarazione di volontà anticipata (*vorgezogenen Willenserklärung*), che è valida per 5 anni. Entro quattro giorni dopo la prestazione dell'aiuto a morire, il medico deve darne avviso alla competente Commissione Federale per il controllo e la valutazione, la quale esamina se l'aiuto a morire era conforme alle condizioni di legge e alla procedura prescritta (cfr. artt. 5, 8 della legge sull'aiuto a morire). Anche ai minorenni può essere prestato aiuto al suicidio, senza alcun limite di età. Come in Olanda, anche in Belgio non vi è tuttavia alcun obbligo per i medici di prestare aiuto a morire (cfr., per il quadro normativo in Belgio: K. KHORRAMI, *Die «Euthanasie-Gesetze» im Vergleich*, in *MedR*, 2003, p. 19-25, in part. 22 ss.; M. ADAMS, H. NYS, *Comparative Reflections on the Belgian Euthanasia Act 2002*, in *Medical Law Review*, 2003, p. 353-376; H. NYS, *Physician Assisted Suicide in Belgian Law*, in *European Journal of Health Law*, 2005, p. 39-43).

- 30 4. Anche nello Stato dell'Oregon (USA) il sostegno per l'attuazione di un desiderio di morire (*Unterstützung bei der Umsetzung eines Sterbewunsches*) è affidato ai medici. Diversamente che in Olanda e in Belgio, nell'Oregon l'assistenza medica al suicidio è esente da pena esclusivamente in presenza di una patologia allo stato terminale. Il medico può prescrivere al paziente medicinali che abbiano effetto mortale, senza rendersi punibile quando osserva i requisiti del *Oregon Death with Dignity Act*. In base alle sue disposizioni, i pazienti capaci di intendere e di volere (*urteilsfähige*), maggiorenni e residenti in Oregon possono formulare una richiesta per la prescrizione di un medicinale con effetto mortale. Essi devono avere una malattia incurabile e irreversibile che, sulla base di una motivata prognosi medica, conduce alla morte entro un massimo di sei mesi. Il medico curante deve accertare la malattia terminale, la capacità di giudizio del paziente e la volontarietà del desiderio di morire. Si deve

coinvolgere un medico consulente, il quale deve confermare per iscritto la prognosi del medico curante dopo una propria indagine e a seguito della consultazione della cartella clinica. Nei casi dubbi, è necessaria un'indagine psicologica. Il medico curante ha inoltre l'obbligo di dare una completa informazione: egli deve mettere il paziente al corrente sulle sue diagnosi e prognosi mediche, sui rischi e sui risultati attesi dall'assunzione delle medicine che conducono alla morte, nonché sulle possibili alternative, incluse le cure palliative, l'accompagnamento in ospedale e sul trattamento del dolore, assicurandosi in tal modo che il paziente possa assumere una decisione informata sul suo fine vita. Da un punto di vista formale, colui che vuole morire deve esprimere il suo desiderio due volte oralmente e una volta per iscritto in presenza di due testimoni, i quali devono essere del pari convinti della capacità d'intendere e di volere di colui che desidera morire e della volontarietà del proposito dichiarato. Le dichiarazioni devono essere distanziate di almeno 15 giorni. La persona che fornisce il medicamento con effetto mortale deve trasmettere una copia della ricetta rilasciata all'Ufficio sanitario (*Gesundheitsbehörde*) (cfr., sul quadro normativo in Oregon: L. GANZINI, *Legalized Physician Assisted Death in Oregon - Eighteen Years' Experience*, in G.D. Borasio, R. Jox, G. Taupitz, U. Wiesing, *Assistierter Suizid: Der Stand der Wissenschaft*, Berlin-Heidelberg, 2017, p. 7 ff.; GAVELA, *Ärztlich assistierter Suizid und organisierte Sterbehilfe*, cit., p. 192-203; C. SCHMALTZ, *Sterbehilfe, Rechtsvergleich Deutschland - USA*, Bern, 2000, p. 107-114).

- 31 5. In Canada, nel 2016, è entrata in vigore una legge («Bill C-14») che determina i presupposti in base ai quali l'aiuto o la morte al suicidio – tuttora incriminati – sono, in via di eccezione, esenti da pena, dopo che la *Supreme Court of Canada*, un anno prima, nella decisione *Carter v. Canada* (cfr. Sentenza 6 febbraio 2015, - [2015] 1 S. C. R. 331 -) ne aveva dichiarato incostituzionale il divieto penale in precedenza vigente senza eccezioni. In base a tale normativa, un medico o un infermiere non sono da punire per omicidio o per aiuto al suicidio, quando prestano «assistenza medica alla morte» (*medical assistance in dying*), sotto il cui concetto ricadono tanto l'aiuto a morire attivo quanto la collaborazione al suicidio (cfr. art. 227 (1) *Criminal Code* e art. 241 (2) *Criminal Code*). Del pari rimangono esenti da pena tutte le altre persone che prestano aiuto o ad un medico o ad un infermiere per l'erogazione di «assistenza medica alla morte» o ad un paziente, su suo esplicito desiderio, nella somministrazione di una (prescritta) sostanza mortale (cfr. art. 227 (2), art. 241 (3) e art. 241 (5) *Criminal Code*). Sono esenti da pena anche i farmacisti che vendono la medicina letale. L'art. 241.2 (1) e (2) *Criminal Code* determinano nel singolo caso in base a quali

presupposti è permessa l'«assistenza medica alla morte». In particolare, è necessario che il paziente sia maggiorenne e capace di decidere (*entscheidungsfähig*). Il desiderio di «assistenza medica alla morte» deve formarsi in modo responsabile e non deve essere riconducibile ad una pressione esterna. In aggiunta, il paziente deve anche essere stato pienamente informato sulle alternative, comprese le cure palliative. Inoltre, deve trovarsi in una condizione grave e incurabile che causa sofferenza fisica o psichica permanente, insopportabile, che non può essere alleviata in condizioni accettabili per il paziente. Infine, tenendo conto di tutte le conoscenze mediche disponibili, la sua morte naturale deve essere «ragionevolmente prevedibile» senza che sia necessaria una prognosi esatta sulla durata residua della vita.

- 32 In aggiunta, nell'art. 241.2, commi da (3) a (6) *Criminal Code* è regolato il procedimento: il medico o infermiere, che presta aiuto al suicidio o alla morte, dev'essere dell'opinione che la persona la quale vuole morire risponda a tutti i criteri predetti. Ciò deve essere confermato per iscritto da un ulteriore medico o infermiere indipendente. Il paziente deve esplicitare per iscritto il suo desiderio all'aiuto al suicidio o alla morte – dopo essere stato informato sulla sua patologia grave – e deve sottoscrivere la sua dichiarazione di fronte a due testimoni indipendenti, i quali a loro volta devono firmarla. Il paziente dev'essere messo in corrente del fatto che può revocare il suo proposito in qualsiasi momento. In linea di principio, bisogna rispettare un'attesa di dieci giorni. Il medico o l'infermiere può prestare l'aiuto al suicidio o alla morte solo se la persona conferma espressamente, ancora una volta, il desiderio di morire. Oltre a ciò, il farmacista che vende il medicinale con effetto letale deve essere informato di tale scopo. Chi non agisce in conformità a questi requisiti si rende punibile (cfr. art. 241.3 *Criminal Code*). Anche in Canada, nessuno può essere obbligato a prestare aiuto al suicidio o alla morte.

IV

- 33 1. Entrambi i ricorrenti contrassegnati con I.1 e I.2 sono membri di una cd. associazione per l'aiuto a morire, la ricorrente *sub II.*, e vorrebbero, a tempo debito, fruire della sua offerta di aiuto al suicidio.
- 34 a) Entrambi i ricorrenti hanno optato per una morte autodeterminata tramite suicidio assistito, a causa di patologie lungamente pregresse ed insanabili, nonché a causa di esperienze di morte dolorosa nella cerchia familiare più ristretta. Essi temono che, nel caso del progredire

delle loro patologie e a seguito della perdita della loro capacità di autodeterminazione, dovranno dipendere dall'aiuto altrui. Rifiutano una cura somministrata da terzi, quali i centri per le terapie palliative (*Palliativeinrichtungen*) o case di cura. Per questa ragione sono entrati nell'associazione ricorrente (II) e, prima dell'entrata in vigore del § 217 *StGB*, hanno ottenuto da essa la promessa di un aiuto al suicidio. Secondo le loro osservazioni, la conoscenza di una simile promessa li ha aiutati, già in passato, a resistere a situazioni di forti dolori e grandi sofferenze. I ricorrenti non hanno congiunti e amici che fossero pronti a stare al loro fianco per assisterli, quando il desiderio di morire si fosse dovuto concretizzare a causa di un acuto peggioramento delle condizioni di salute.

- 35 b) A causa del divieto di sostegno negoziale al suicidio i ricorrenti si vedono lesi nel loro diritto all'autodeterminazione desumibile dal diritto generale della personalità – art. 2 co. 1° coordinato con l'art. 1 co. 1° *GG* – e, in via ausiliaria, nel loro diritto fondamentale alla libertà generale di agire (art. 2 co. 1° *GG*).
- 36 aa) Il diritto all'autodeterminazione sulla propria morte, ricavabile dal diritto generale della personalità, comprenderebbe la decisione non solo sul momento, ma anche sulle modalità della morte. Ciò includerebbe la fruizione dell'aiuto al suicidio da parte di terzi.
- 37 bb) L'esercizio di un siffatto diritto all'autodeterminazione verrebbe almeno considerevolmente indurito dal divieto di sostegno negoziale al suicidio, dal momento che sussisterebbe una limitazione nel diritto di colui che vuole suicidarsi alla morte autodeterminata. Invero, i destinatari della norma del § 217 *StGB* non sarebbero coloro che vogliono suicidarsi, bensì piuttosto coloro che prestano aiuto al suicidio in via negoziale. Tuttavia, il divieto assistito da sanzione penale sarebbe imposto a tali soggetti con lo scopo di precludere a coloro che si vogliono suicidare una determinata modalità di esercizio del loro diritto all'autodeterminazione e, in tal modo, uno spazio di libertà tutelato come diritto fondamentale. Nel caso concreto, la legge impugnata priva i ricorrenti della possibilità di fruire della consulenza per l'aiuto al suicidio, che è già stata loro presentata quale possibilità concreta nel quadro della loro affiliazione all'associazione ricorrente. Un sostegno legale alla conclusione autodeterminata della loro vita con aiutanti di loro fiducia non esisterebbe più o sarebbe raggiungibile solo a condizioni considerevolmente inasprite onde il divieto li coinvolge immediatamente e già nel presente senza la possibilità di ulteriori atti di esecuzione. Non si potrebbe esigere, da parte loro, che attendano di presentare il ricorso costituzionale, fino a quando il loro desiderio di morire giunga ad uno stadio finale e concreto.

- 38 cc) La limitazione del diritto all'autodeterminazione non troverebbe, fra gli scopi perseguiti dal legislatore, alcuna giustificazione costituzionale. Invero, in considerazione della sua eccezionale importanza, il legislatore dispone di un'ampia prerogativa di valutazione discrezionale in rapporto alle situazioni di pericolo per il bene giuridico della vita. L'intervento rappresentato dalla previsione del divieto di sostegno negoziale al suicidio sarebbe, tuttavia, di particolare intensità, poiché esso coinvolgerebbe il nucleo stesso dell'autodeterminazione. La stessa prognosi legislativa sul pericolo sarebbe, quindi, sottoposta, a requisiti più stringenti.
- 39 La preoccupazione di proteggere la vita di colui che si determina autonomamente al suicidio manca di legittimità, perché la tutela paternalistica del titolare dei diritti fondamentali contro se stesso non sarebbe da giustificarsi e si porrebbe in contraddizione con l'ammissibilità di condotte astensive ed omissive, quale ad esempio il caso di una interruzione consensuale del trattamento. Per lo Stato secolare, non vi sarebbe alcuna giustificazione per interdire la fruizione di un sostegno specialistico all'esecuzione del desiderio di suicidio a chi agisce liberamente e responsabilmente nell'esercizio della propria libertà, accordata quale diritto fondamentale.
- 40 La norma perseguirebbe scopi legittimi solo quando tenta di garantire una tutela dell'autonomia, perché la persona che vuole suicidarsi deve essere tutelata da influenze sulla sua capacità decisionale, che pongono in pericolo la sua autonomia, oppure da suicidi affrettati. A tale funzione il divieto di cui al § 217 *StGB* non sarebbe certo necessario, perché sarebbe mitigabile con la possibilità di ancoraggi a strumenti di sorveglianza e divieti di pubblicità tipici del diritto amministrativo, e d'altronde sarebbero stati già disponibili mezzi appropriati, né sarebbe proporzionato. In particolare, l'intensità e la portata dell'interferenza con il diritto all'autodeterminazione non possono essere attenuate con il rinvio alle rimanenti alternative di offerta negoziale di aiuto al suicidio. Con il complesso proposito di un suicidio possibilmente sicuro, indolore e dignitoso, l'aiuto di esperti è di fondamentale importanza. Perciò, il divieto di una simile prestazione di aiuto non riguarderebbe solo una forma di partecipazione secondaria e facilmente intercambiabile, bensì, per molte persone intenzionate a morire, riguarderebbe le fondamenta di ciò che costituirebbe in misura decisiva la morte autodeterminata da loro desiderata. In particolare, persone sole intenzionate a morire dipenderebbero in misura essenziale dall'aiuto di esperti. La posizione di privilegio accordata ai congiunti e alle persone ad essi prossime (*Angehöriger und nahestehender Personen*) ai sensi del § 217, co. 2°, *StGB* non le aiuterebbe in alcun modo. L'alternativa alle cure

palliative non è dovuta solamente alle limitazioni stabilite nei singoli casi, ma anche perché dovrebbe essere rispettato il desiderio dell'individuo di non entrare al termine della propria vita in uno stato di dipendenza incompatibile con la propria autopercezione.

- 41 2. Il ricorrente contrassegnato con II è un'associazione (*Verein*) registrata in Germania, il cui scopo, a tenore di statuto, consiste nel radicare in Germania il «diritto all'autodeterminazione fino all'ultimo respiro» secondo il modello svizzero e nel sostenere i suoi membri nell'attuazione in pratica di tale diritto.
- 42 a) Fino all'entrata in vigore del § 217 *StG*, l'offerta dell'associazione ricorrente non si limitava a prestazioni di servizi di consulenza e di sostegno circa la redazione e l'attuazione di disposizioni del paziente (*Patientenverfügungen*), procure generali di previdenza (*Vorsorgevollmachten*) e disposizioni di tutela (*Betreuungsverfügungen*), ma includeva anche accompagnamenti al suicidio (*Suizidbegleitungen*). L'associazione conosce quattro forme di appartenenza associativa: una che prevede un contributo mensile di 50 euro, che non include un diritto all'accompagnamento al suicidio, e altre tre – con una quota da versarsi *una tantum* in una misura dai 200 ai 7.000 euro – che si differenziano in base alla durata del tempo di attesa fino al momento dell'accompagnamento al suicidio. Nonostante questa quote sociali, l'associazione, in conformità ai suoi principi etici, non persegue alcun fine economico o commerciale. I membri dell'organo direttivo esercitano la loro attività a titolo di incarico onorario (*ehrenamtlich*) e non ricevono né una retribuzione, né un rimborso per le spese o forfettario. In particolare gli accompagnamenti al suicidio si verificano esclusivamente a titolo onorario gratuito. Le retribuzioni che ricevono l'amministratore dell'associazione, nonché alcuni impiegati e collaboratori libero-professionali, non sono collegate agli accompagnamenti al suicidio, bensì esclusivamente alle attività residuali che l'associazione ricorrente esercita. È vietata l'accettazione di doni o di denaro in occasione di un accompagnamento al suicidio.
- 43 La qualità di associato è legata alla maggiore età nonché, alternativamente, alla nazionalità tedesca o a quella elvetica o alla residenza in Germania o in Svizzera.
- 44 In particolare sulla base dei principi etici deliberati dall'organo direttivo ai sensi del § 2 dello Statuto, un accompagnamento al suicidio tramite l'associazione ricorrente presuppone che la capacità di intendere e di volere (*Einsichts- und Willensfähigkeit*) di colui che vuole morire sia dimostrata da un referto medico e che il desiderio di morire, nonostante la presentazione

delle opzioni mediche alternative, sia ben ponderato ed incontrovertibile. Colui che vuole morire dev'essere edotto in modo approfondito sul rischio di tentativi a vuoto e sui rischi specifici del metodo di suicidio da lui prescelto. L'osservanza di tali direttive dev'essere documentata. Di norma, per l'esecuzione del suicidio si applica, una mistura di farmaci che l'associazione ricorrente procura al soggetto coinvolto tramite i medici e i farmacisti che cooperano. La composizione della mistura non è resa nota alla stessa associazione ricorrente.

- 45 A partire dalla sua fondazione il 1° ottobre 2009, oltre 1.300 membri in totale hanno aderito all'associazione. Di essi, 456 si sono sottoposti ad esami medici con l'obiettivo di ottenere il permesso per l'accompagnamento al suicidio. 411 di essi lo hanno ottenuto. Di essi, 254 si sono in seguito tolti effettivamente la vita con l'aiuto dell'associazione ricorrente e la differenza di età dei suicidi oscillava fra i 26 ed i 101 anni. Con l'entrata in vigore del divieto di sostegno negoziale al suicidio, l'associazione ricorrente è stata costretta in Germania a sospendere temporaneamente la sua offerta di accompagnamento al suicidio. Dal gennaio 2018, i membri dell'associazione ricorrente hanno la possibilità di fruire di aiuto al suicidio solamente attraverso un'associazione federata elvetica con sede a Zurigo, con il coinvolgimento di congiunti esenti da responsabilità penale ai sensi del § 217 co. 2° *StGB*.
- 46 b) L'associazione ricorrente contrassegnata con II assume di essere lesa nel proprio diritto fondamentale di cui all'art. 9, co. 1° *GG*.
- 47 aa) Quale associazione registrata e attiva nel territorio federale, in virtù della disposizione dell'art. 19 co. 3° *GG*, essa sarebbe inclusa nell'ambito di tutela personale della libertà di associazione (art. 9 co. 1° *GG*) nella sua conformazione quale diritto collettivo di libertà. La tutela dell'art. 9 co. 1° *GG* comprenderebbe, accanto all'autodeterminazione della propria organizzazione, del procedimento di formazione della propria volontà e della sua gestione, anche «l'attività specificamente associativa» («*spezifisch vereinsmäßige Tätigkeit*»), in ogni caso nella misura in cui essa sia da considerare quale il nucleo esistenziale per la sussistenza e la funzione dell'associazione stessa. In linea di principio, l'autonomia di un'associazione non offre alcuna ulteriore tutela ad uno fine associativo congiuntamente perseguito rispetto ad uno scopo perseguito individualmente. L'aiuto al suicidio tramite l'associazione ricorrente, in ottica qualitativa, non sarebbe tuttavia da porsi sul medesimo piano delle prestazioni di aiuto al suicidio di singole persone, perché effettuato nel quadro di un'attività collettiva. A causa di questo coinvolgimento specifico in un'organizzazione corporativa, che concentrerebbe la competenza necessaria per un sostegno professionale al suicidio e coopererebbe con una rete

di medici, l'offerta di aiuto al suicidio sarebbe da sussumere nell'ambito oggettivo di tutela dell'art. 9 co. 1° GG.

48 bb) Il divieto di sostegno negoziale al suicidio interferirebbe tanto sul procedimento associativo interno di formazione della volontà quanto sul nucleo esistenziale dell'attività associativa determinata in conformità allo Statuto. Comunque, quale persona giuridica di diritto privato, il ricorrente non sarebbe un autore idoneo alla commissione di un reato ai sensi del § 217 co. 1° StGB e, perciò, non sarebbe il destinatario immediato di tale disposizione penale. Essa varrebbe, tuttavia, per i suoi funzionari e dipendenti, nonché per le altre persone che collaborino con essa. Per questo essa si sarebbe vista costretta ad interrompere la sua offerta di aiuto al suicidio, stabilita nello Statuto, onde si sentirebbe bloccata nella sua autonomia associativa. Un'associazione per l'aiuto a morire, alla quale sia impedito di dare ai suoi membri la possibilità di un aiuto al suicidio e di sostenerli in esso, sarebbe privata in ampia misura della sua capacità di funzionamento e, alla fine, si metterebbe in discussione la legittimità della sua esistenza. Oltre a ciò, la sua esistenza sarebbe minacciata anche formalmente. Corrisponderebbe all'intenzione del legislatore creare, con la norma penale, i presupposti di un divieto anche civilistico (*vereinsrechtliches Verbot*) di creare un'associazione attiva quale organizzazione per l'aiuto a morire. Di conseguenza, il § 217 StGB avrebbe inevitabilmente l'efficacia di un ordine legislativo diretto immediatamente all'associazione ricorrente di omettere tutte le attività volte alla preparazione di un'assistenza organizzata al suicidio. La lesione dell'autonomia e della libertà di attività associative che qui sussisterebbe non sarebbe, dunque, un puro riflesso del divieto penale di sostegno negoziale al suicidio. Rappresenterebbe un'interferenza immediata nei diritti fondamentali tutelati dall'art. 9 co. 1° GG, e non in quelli protetti in via meramente sussidiaria dall'art. 2 co. 1° GG, della quale la stessa associazione ricorrente sarebbe gravata in via diretta e attuale. Non sarebbe ragionevole dar luogo ad un divieto di associazione, ai sensi del § 3 co. 1° secondo periodo del *VereinsG*, mantenendo conformemente allo Statuto la sua offerta di aiuto al suicidio, per poi cercare una tutela giuridica contro suddetto divieto.

49 cc) L'interferenza nel diritto fondamentale non sarebbe giustificata, dal momento che la norma penale impugnata non rappresenterebbe uno strumento appropriato, necessario e proporzionato a raggiungere lo scopo di tutela ad essa attribuito dal legislatore.

- 50 (1) Uno scopo costituzionalmente legittimo della normativa potrebbe consistere, soltanto, nel tutelare le persone che intendono suicidarsi dall'attuazione di un proposito mortale affrettato, se non addirittura determinato da altri.
- 51 (2) Ai fini del perseguimento di questo fine, il § 217 *StGB* non sarebbe appropriato, dal momento che la norma punirebbe già quella forma di aiuto al suicidio che potrebbe assicurare l'autonomia della persona intenzionata a suicidarsi nel modo più affidabile possibile. Una forma organizzata di aiuto al suicidio, come quella che avrebbe offerto l'associazione ricorrente prima dell'entrata in vigore della legge impugnata, sarebbe dotata di garanzie procedurali che contrasterebbero con la massima efficacia l'attuazione affrettata del proposito di suicidio. Per contro, si dovrebbero temere molto di più i conflitti di interesse che minacciano l'autonomia della persona la quale desidera suicidarsi proprio nell'ambito familiare. Tuttavia, in relazione a questo caso l'aiuto al suicidio, nella vigenza del § 217 *StGB*, potrebbe continuare ad essere prestato regolarmente senza commettere reato. Non convincerebbe l'ulteriore considerazione riportata nella Relazione alla legge secondo cui senza divieto penale si incoraggerebbe lo sviluppo dell'aiuto al suicidio quale «normale prestazione di servizi». Il nesso di rischio, in tal modo presunto, fra un'offerta di assistenza organizzata al suicidio e l'induzione al suicidio di persone a ciò inclini non sarebbe fondato in modo condivisibile. Né le esperienze nazionali già caratterizzate dalla depenalizzazione dell'aiuto al suicidio né gli sviluppi in ordinamenti esteri liberali – in particolare Svizzera, Belgio e Olanda – sarebbero appropriati per sostenere la tesi di un'offerta di aiuto al suicidio che crei, in tal senso, una domanda.
- 52 (3) Inoltre, non sarebbe necessario limitare, in modo così ampio, la libertà di condotta dell'associazione ricorrente, tutelata dall'art. 9 co. 1° *GG* come invece avverrebbe in base al divieto penale indifferenziato di cui al § 217 *StGB*. Il fine costituzionalmente legittimo di tutelare persone intenzionate a suicidarsi dall'attuazione di un desiderio di morire non assunto liberamente potrebbe essere meglio raggiunto tramite strumenti normativi di diritto amministrativo. Rispetto ad una legge in materia penale, essi rappresenterebbero un mezzo non solo più mite, ma anche considerevolmente più efficace per contrastare eventuali minacce all'autonomia personale sulla base della possibilità di stabilire requisiti preventivi della tutela contro vizi conoscitivi o volitivi. Una consulenza aperta a soluzioni e, perciò, anche preventiva del suicidio, sulla base di requisiti di legge controllabili, sarebbe più utile ai fini della tutela della vita rispetto ad un rigido divieto penalistico totale di associazioni per l'aiuto a morire, dal momento che proprio questa mostrerebbe possibili alternative a colui che vuole

suicidarsi e potrebbe dissuaderlo, in tal modo, da passi avventati o frettolosi. Potrebbe servire da modello la Svizzera, nella quale l'assistenza al suicidio prestata non per «motivi egoistici» è stata depenalizzata,.

53 (4) Il § 217 *StGB* contravverrebbe al principio di proporzionalità in senso più stretto, perché, in caso di un bilanciamento generale, la durezza dell'interferenza si situerebbe al di fuori della proporzione del contrappeso rappresentato dai motivi che la giustificano.

54 La legge impugnata interferirebbe, in un modo che pone in pericolo l'esistenza dell'associazione ricorrente, sul processo volitivo interno all'associazione tutelato dall'art. 9 co. 1° *GG*, come sul nucleo della sua attività associativa determinata in conformità allo Statuto. Inoltre, l'esercizio non ostacolato di diritti fondamentali da parte dei membri dell'associazione ricorrente sarebbe stato collegato alla possibilità della prestazione illimitata di tale aiuto. Se si partisse dal presupposto che la decisione autodeterminata sulla propria morte, quale espressione del diritto generale della personalità tutelato dall'art. 2 co. 1° *GG* in coordinazione con l'art. 1 co. 1° *GG*, godrebbe di tutela quale diritto fondamentale, allora la già dimostrata interferenza con la libertà di attività sociale dell'associazione ricorrente corrisponderebbe, inevitabilmente, ad una diminuzione del diritto di autodeterminazione dei suoi membri tutelato quale diritto fondamentale. La disposizione si dimostrerebbe, così, non già quale strumento di protezione dell'autonomia sociale, bensì quale limitazione della stessa, per mezzo della quale verrebbe ulteriormente eroso il diritto dell'individuo di decidere da sé e sotto la propria responsabilità sul momento e sulla modalità della propria morte. Questa massiccia limitazione di una libertà tutelata quale diritto fondamentale servirebbe alla difesa da un pericolo astratto, che non terrebbe adeguatamente conto dell'importanza che l'ordinamento tedesco attribuisce al diritto individuale all'autodeterminazione, nel suo rapporto con la protezione della vita. Ciò si dimostrerebbe, in particolar modo, in base alle possibilità accordate all'individuo ai sensi dei §§ 1901 ss. *BGB* di emettere, già in ampio anticipo rispetto allo sviluppo di una patologia acuta, un ordine vincolante sul momento della decisione di interrompere i trattamenti medici e sulla sua morte predeterminata tramite una disposizione del paziente (*Patientenverfügung*), mentre il § 217 *StGB* priverebbe i singoli della libertà di fruire di un aiuto al suicidio organizzato sulla base di una decisione aggiornata al momento decisivo.

55 L'inappropriatezza della prescrizione impugnata troverebbe esclusivamente espressione anche nel fatto che le persone sarebbero esposte ad un rischio di punibilità che, in base alla

Relazione illustrativa della legge, non dovrebbe essere stato affatto toccato dalla minaccia di pena. In particolare, medici e sanitari, in conflitto con la disposizione penale coinvolta, potrebbero non essere pregiudicati quando il personale medico o infermieristico agisse negozialmente ai sensi del § 217 co. 1° *StGB*. Inoltre, vi sarebbero notevoli problemi di delimitazione con forme di aiuto a morire finora non incriminate, con il pericolo che professionisti della medicina potrebbero mantenere le distanze da terapie già individuate solo per paura di indagini della procura.

- 56 3. a) Per quanto concerne i ricorrenti da III.1 a III.6, si tratta di due cd. associazioni per l'aiuto a morire (*Sterbehilfvereine*) con sede in Svizzera e in Germania, nonché i suoi rappresentanti organici ed i collaboratori.
- 57 aa) Il ricorrente contrassegnato con III.1 è un'associazione secondo il diritto svizzero, con sede in Forch.
- 58 In base ai suoi statuti l'associazione ha per scopo di «assicurare ai suoi membri una vita e una morte degne di un essere umano, nonché essere d'aiuto verso altre persone nell'attuazione di questo diritto umano e lottare per la sua attuazione in tutto il mondo». Come nel caso dell'associazione ricorrente *sub II*, l'attività dell'associazione riguarda, accanto a prestazioni di consulenza in ambito di cura e di tutela del paziente, anche l'accompagnamento e l'assistenza al suicidio, senza dubbio limitatamente al territorio svizzero. Ai sensi dell'art. 2 co. 4° dei suoi Statuti essa non persegue a tal riguardo alcun fine di lucro,. L'associazione si finanzia tramite i contributi dei suoi membri, legati, donazioni e quote associative.
- 59 L'appartenenza associativa non è collegata ad una residenza in Svizzera o alla nazionalità elvetica. Ai sensi dell'art. 3 co. 1° dello Statuto associativo, l'associazione distingue, fra le possibili appartenenze, fra membri attivi, amministrativi e i cd. destinatari. Solo gli ultimi hanno diritto all'aiuto al suicidio. Oltre ad una quota associativa *una tantum*, nella misura di 200 franchi svizzeri (CHF), i contributi annuali ammontano, per i membri-destinatari, ad 80 CHF. Per la fruizione di un aiuto al suicidio, vi sono costi aggiuntivi: per la preparazione 3.500 CHF, per l'esecuzione ulteriori 2500 CHF, per il disbrigo facoltativo delle formalità necessarie con gli uffici cimiteriali e civili 1.000 CHF. Su richiesta, i membri che vivono in ristrettezze finanziarie possono essere dispensati interamente o parzialmente dal pagamento della quota d'iscrizione e dei contributi.

- 60 In base agli statuti dell'associazione, un aiuto al suicidio si collega al fatto che la persona che vuole suicidarsi soffre a causa di una malattia che porta alla morte, di una disabilità grave o di dolori insopportabili, che non sussistono indizi di una capacità di giudizio limitata e che il desiderio di morire non è solamente passeggero. L'esame di questi presupposti ha esito, quale primo passo, in un'esposizione scritta dei motivi del suo desiderio di morire e della documentazione medica che riferisce sulla genesi della sua malattia e del suo trattamento e che un medico cooperante con l'associazione ricorrente rivede. Qualora quest'esame dia esito positivo, l'associazione ricorrente concede all'interessato una cd. luce verde provvisoria. Nel prosieguo, l'effettuazione reale dell'aiuto al suicidio è soggetta, a due consulti medici personali. Se dal punto di vista del medico non sussistono dubbi sulla corretta formazione della volontà dell'interessato, egli emette nelle mani dell'associazione ricorrente una ricetta per una dose letale di natrium-pentobarbital. I suoi dipendenti svincolano, quindi, la ricetta, la mettono a disposizione della persona intenzionata a morire e la assistono nella sua assunzione dalle proprie mani. La consegna e l'assunzione hanno luogo esclusivamente in Svizzera. Immediatamente prima dell'esecuzione del suicidio, la persona intenzionata a morire deve sottoscrivere una «dichiarazione di morte libera» («*Freitoderklärung*»). In essa, egli deve attestare di voler cessare la propria vita volontariamente e liberare l'associazione ricorrente dalla responsabilità per ogni possibile rischio connesso al suicidio.
- 61 In conformità alle proprie indicazioni, l'associazione ricorrente ha prestato aiuto al suicidio, nel periodo dalla sua fondazione (maggio 1998) fino al 2017 incluso, in 2.550 casi. In 1.150 di questi casi, i suicidi erano originari della Germania.
- 62 bb) L'intermediazione di aiuto al suicidio per persone provenienti dalla Germania, da parte dell'associazione ricorrente *sub* III.2, è avvenuta a partire dal 2005. In tal caso, si tratta di un'associazione registrata con sede ad Hannover, che in base alle sue dichiarazioni non persegue – analogamente – interessi commerciali e si finanzia solo tramite donazioni, quote d'iscrizione e contributi dei suoi membri. La quota ammonta a 120 €, il contributo mensile a 20 €.
- 63 La realizzazione degli scopi statutari dell'associazione ricorrente *sub* III.2, in particolare il rafforzamento dell'autodeterminazione, concerne anche l'esecuzione di un accompagnamento qualificato (*qualifizierter Sterbebegleitung*) alla morte. Tuttavia, la sua attività a tale scopo diretta si limitava, già prima dell'entrata in vigore del § 217 *StGB*, a mediare per i suoi membri la possibilità dell'aiuto al suicidio in Svizzera sulla base di un accordo di

cooperazione con l'associazione federata elvetica, vale a dire l'associazione ricorrente *sub* III.1. In aggiunta ai loro contributi associativi in Germania, i membri che ne fruiscono devono ulteriori contributi aumentati all'uopo in Svizzera ai fini di un aiuto al suicidio. Nel lasso di tempo dal 2005 al 2016, l'associazione ricorrente *sub* III.2 ha mediato con l'associazione federata elvetica l'esecuzione di un aiuto al suicidio per 724 dei suoi membri, in totale.

64 Con l'entrata in vigore del § 217 *StGB*, l'associazione ricorrente ha cessato la sua attività di intermediazione.

65 cc) Il ricorrente *sub* III.3 e la ricorrente *sub* III.4 sono entrambe persone fisiche attive in posizione di responsabilità organica per conto delle associazioni ricorrenti. Il ricorrente *sub* III.3 è il fondatore di entrambe le associazioni e segretario generale dell'associazione elvetica. La ricorrente *sub* III.4 è membro fondatore dell'associazione tedesca e, attualmente, il suo vicepresidente. Nell'ambito di tali funzioni, essi amministrano le proprie associazioni e, in passato, hanno assunto le decisioni essenziali ai fini dei procedimenti interni per l'accompagnamento di persone intenzionate al suicidio; hanno inoltre offerto consulenza agli associati e li hanno accompagnati al suicidio assistito, anche personalmente.

66 dd) La ricorrente *sub* III.5 ha offerto consulenza, quale collaboratrice esperta, ai membri di entrambe le associazioni ricorrenti in relazione a tutte le questioni concernenti un aiuto al suicidio, accompagnandoli anche personalmente nella relativa esecuzione.

67 ee) Il ricorrente *sub* III.6 è cofondatore dell'associazione ricorrente *sub* III.2. Quale avvocato, ha prestato consulenza a rappresentanti organici, collaboratori e membri di entrambe le associazioni ricorrenti su tutte le questioni di diritto concernenti la loro attività. Tale lavoro coinvolgeva, fino all'entrata in vigore del § 217 *StGB*, anche la consulenza individuale sulle possibilità fattuali e giuridiche di un aiuto al suicidio in Svizzera e sulla mediazione, a tal scopo, con le associazioni ricorrenti.

68 b) I ricorrenti *sub* III si dichiarano, quali destinatari del divieto di sostegno negoziale al suicidio lesi nei diritti fondamentali. Essi affermano di che è loro impedito dal § 217 *StGB* di esercitare ulteriormente quella parte della loro attività diretta all'aiuto al suicidio. Inoltre, essi lamentano un'infrazione all'art. 103 co. 2° *GG*.

69 aa) Le associazioni ricorrenti sono del parere che, dopo l'entrata in vigore del § 217 *StGB*, la prosecuzione della loro attività nell'ambito dell'aiuto al suicidio sarebbe sanzionata

amministrativamente (*bußgeldbewehrt*) tramite il § 30 co. 1° prima alternativa *OWiG*, che quindi le riguarderebbe direttamente e attualmente. Ciò varrebbe non solo per le associazioni tedesche con sede in Germania dotate di diritti fondamentali quali persone giuridiche, ai sensi dell'art. 19 co. 3° *GG*, bensì anche per l'associazione ricorrente *sub* III.1, con sede in Svizzera e attiva esclusivamente colà. La sua cooperazione con l'associazione federata tedesca rappresenterebbe, secondo la nuova normativa, una commissione in concorso (*mittäterschaftliche Begehung*) di un fatto ai sensi del § 217 co. 1° *StGB*, con la conseguenza che si verificherebbe ai sensi del § 25 co. 2° *StGB* un'attribuzione vicendevole dei contributi alla condotta. Perciò, anche l'attività dell'associazione elvetica sarebbe sottoposta, ai sensi del § 9 co. 1° *StGB*, alla sanzione prevista dal coordinamento del § 217 co. 1° *StGB* con il § 30 co. 1° prima alternativa *OWiG* ed essa sarebbe abilitata in via eccezionale, quale persona giuridica straniera, ad appellarsi alle garanzie di cui all'art. 2 co. 1° e dell'art. 103 co. 2° *GG*. Esse sarebbero lese, dal momento che il reato di cui al § 217 *StGB* non si presterebbe, quale figura di pericolo astratto, a raggiungere lo scopo di tutela perseguito dal legislatore; né la ripetizione di una condotta in sé e per sé penalmente irrilevante potrebbe fondare la punibilità. L'associazione tedesca lamenta, inoltre, una violazione degli art. 12 co. 1° e 14 *GG* coordinato anche con l'art. 19 co. 3° *GG*.

- 70 I rappresentanti organici, i collaboratori e i consulenti delle associazioni ricorrenti, in aggiunta, alla loro libertà di coscienza (*Gewissensfreiheit*, art. 4 co. 1° seconda alternativa *GG*) e, in quanto non siano in possesso dell'appartenenza allo Stato tedesco, si richiamano alla tutela sussidiaria dell'art. 2 co. 1° *GG*, a fronte del diritto fondamentale riconosciuto ai soli cittadini tedeschi (*Deutschengrundrecht*) dall'art. 12 co. 1° *GG*. Inoltre, i ricorrenti *sub* III.3 e III.5 desumono la loro facoltà di presentare ricorso dal fatto che, se avessero proseguito con la loro attività nonostante agissero esclusivamente in Svizzera, essi si sarebbero resi punibili in ogni caso, a norma del § 9 co. 2° primo periodo coordinato con il § 217 co. 1° ed il § 27 *StGB*, per via della partecipazione alla mediazione negoziale di una occasione per suicidarsi.
- 71 4.a) Il ricorrente *sub* IV. è un medico internista e, nella sua più che trentennale carriera professionale, è stato fra l'altro attivo quale primario del pronto soccorso di un ospedale di Berlino e amministratore di una struttura di ricovero e di assistenza per malati terminali (*Hospiz*, di seguito *hospice*) da lui fondata. Fino ad oggi, egli segue terapeuticamente, pazienti con patologie dal decorso mortale e ha ripetutamente prestato aiuto al suicidio a titolo gratuito, nel quadro della sua attività professionale medica, preparando alle persone

intenzionate a suicidarsi una dose letale di medicinali. Inoltre, egli ha accompagnato medicalmente i pazienti nel rifiuto volontario di nutrimento e di liquidi.

- 72 b) Il ricorrente si ravvisa lesa dalla norma del § 217 *StGB*, nelle sue libertà di coscienza (art. 4 co. 1° seconda alternativa *GG*) e di professione (art. 12 co. 1° *GG*). L'aiuto al suicidio non è né il centro né una parte significativa della sua attività medica. Tuttavia, il ricorrente vorrebbe continuare ad avere la possibilità di prestare aiuto al suicidio anche in futuro, in casi eccezionali di dolori durissimi, quando le possibilità di trattamento palliativo e le opzioni mediche prioritarie raggiungano i loro limiti, per esempio in caso di crisi respiratoria o di dolori ossei
- 73 aa) L'aiuto medico al suicidio sarebbe tutelato tramite i diritti fondamentali della libertà di coscienza e di professione. L'attività medica presenterebbe una relazione particolarmente stretta, professionalmente specifica con la libertà di coscienza, la quale, per i medici attivi in Germania, sarebbe espressa nel § 2, commi da 1 a 3, del modello di codice professionale (*MBO-Ä*) nonché nelle normative equivalenti contenute nei codici professionali delle Camere dei medici territoriali (*Landesärztekammern*). Già le decisioni terapeutiche alla fine della vita sono state avvertite, dal medico, come internamente conflittuali. Quindi, l'aiuto medico al suicidio sarebbe sempre anche la soluzione di una decisione coscienziosa, tutelata dall'art. 4, co. 1°, seconda alternativa *GG*. Come tale, essa sarebbe anche parte della professione medica e godrebbe, quindi, della tutela della libertà di professione. La tutela non sarebbe abolita a livello di legge ordinaria (*einfachrechtliche*) dal divieto del § 217 *StGB* o dal divieto di aiuto al suicidio professionale vigente in alcuni Ordini medici distrettuali. Nell'ambito di tutela della norma di cui all'art. 12 co. 1° *GG* sarebbe irrilevante se nel caso dell'aiuto medico al suicidio si trattasse, o meno, di un'attività permessa dalla legge ordinaria. Solo le attività vietate dalla stessa costituzione sarebbero al di fuori della tutela dell'art. 12 co. 1° *GG*. Ciò non riguarderebbe l'aiuto al suicidio.
- 74 bb) Sebbene il legislatore non abbia voluto criminalizzare l'aiuto medico al suicidio, il § 217 *StGB* non assicurerebbe, a causa del suo difetto di determinatezza, una differenziazione conforme al diritto tra forme di aiuto al suicidio punibili e non. Né l'elemento tipico del fatto della negozialità, né l'elemento soggettivo del fatto (*der subjektive Tatbestand*) sarebbero appropriati a mandare esente da pena l'aiuto medico al suicidio prestato in casi eccezionali. Quando il legislatore ritenga che l'aiuto al suicidio non corrisponde all'idea della professione medica e che tuttavia, in singoli casi, l'aiuto al suicidio concesso in via di tipicità non si

verifica negozialmente, egli disconoscerebbe che i medici si sarebbero confrontati ripetutamente con desideri di suicidio e che non sussisterebbe, all'interno della stessa classe medica, una percezione unitaria di sé. Un medico che, come il ricorrente, fosse disposto all'aiuto al suicidio in caso di un dolore non curabile non agirebbe nel senso di un modello negoziale «concepito per la ripetizione». Colui che sia condotto dalla coscienza a prestare aiuto al suicidio ad un paziente in particolari circostanze in futuro agirà nello stesso modo in casi simili, in cui potrebbe trovarsi in ogni momento nel corso della pratica medica. Una reiterazione sarebbe perciò ravvisabile in una serie di situazioni conflittuali singolari, il cui numero e frequenza non sarebbero prevedibili. L'elemento della negozialità non sarebbe appropriato ad escludere dalla punibilità questa forma dell'aiuto reiterato al suicidio. Il § 217 *StGB* non porrebbe, dal punto di vista soggettivo, alcun innalzamento dei requisiti, bensì consentirebbe di applicare alla reiterazione dell'aiuto al suicidio il dolo eventuale (*bedingten Vorsatz*). Un medico che presti aiuto al suicidio integrerebbe, quindi, anche l'elemento soggettivo tipico del § 217 *StGB*, qualora agisca nella consapevolezza e al fine di adempiere ad un concreto desiderio di suicidio. Lo stesso varrebbe in casi di accompagnamento medico ad un rifiuto della nutrizione e dei liquidi. A causa di tale indeterminatezza del § 217 *StGB*, il ricorrente si sente ostacolato nell'applicazione di misure per il benessere del paziente e in una terapia orientata in conformità all'autodeterminazione. La criminalizzazione sproporzionata non potrebbe essere sufficientemente contrastata dalle possibilità processuali di chiusura del procedimento di indagini per ragioni di opportunità. Una limitazione della normativa conforme alla costituzione e che esoneri i medici da responsabilità penale non sarebbe compatibile con la formulazione delle disposizioni o con la volontà esplicita del legislatore.

- 75 5. I ricorrenti *sub V.* sono, del pari, medici. Essi sono attivi nella cura palliativa, tanto ospedaliera quanto ambulatoriale.
- 76 a) Il ricorrente *sub V.1* è medico specialista in medicina palliativa e dirigente del «Palliative Care Team S.», che assicura la cura palliativa mobile di pazienti gravemente malati nel loro ambiente domestico e in strutture di assistenza. La ricorrente *sub V.2* è internista e primario del reparto di medicina palliativa nel Policlinico N., ospedale di ateneo dell'Università E. La ricorrente *sub V.3* è un medico specialista abilitato per la medicina generale, con una qualifica aggiuntiva in agopuntura e medicina palliativa. Il ricorrente *sub V.4* è attivo, del pari, quale medico nell'ambito della terapia palliativa. Tutti e 4 i ricorrenti assistono, con prestazioni ospedaliere o ambulatoriali, pazienti gravemente malati e si confrontano ripetutamente, nel loro lavoro pratico, con il desiderio di aiuto al suicidio. Comunque, la loro attività sarebbe

improntata, innanzitutto, a forme di terapia di medicina palliativa e di prevenzione del suicidio. In ogni singolo caso in cui la medicina palliativa raggiunge i suoi confini e non può più attenuare i dolori di un paziente, si rifiutano anche di adempiere ad una richiesta di aiuto al suicidio, ma non in linea di principio.

- 77 b) aa) In convergenza con il ricorrente *sub IV.*, essi lamentano che il § 217 *StGB*, a causa della sua carente determinatezza, non assicurerebbe in sostanza la non punibilità né di aiuti medici al suicidio praticati restrittivamente né dell'accompagnamento medico ad un rifiuto volontario di nutrimento e di liquidi. Inoltre, si dolgono che l'indeterminatezza del fatto tipico della normativa non consentirebbe alcun inquadramento sicuro di ulteriori casi limite che possano presentarsi nella pratica professionale di un medico. In particolare, nel caso di una somministrazione ambulatoriale di farmaci, il § 217 *StGB* porrebbe il medico curante di fronte ad un conflitto insolubile. La cura ambulatoriale dei pazienti con medicinali in dosi medicalmente prescritte, ma la loro assunzione contestuale in dosi con effetti mortali, potrebbe essere considerata quale concessione o procacciamento negoziale di un'occasione per il suicidio ai sensi del § 217 co. 1° *StGB*, se il medico rispetta gli obblighi informativi lui spettanti sul rischio di abuso, sebbene sia a conoscenza della possibile tendenza suicida del paziente e abbia almeno tenuto in conto la possibilità di abuso dei medicinali.
- 78 Per evitare simili rischi di punizione i ricorrenti si vedono costretti ad esercitare la loro professione in spregio di quanto dovuto nell'interesse del paziente e contro la loro percezione di sé, dunque lesi nei loro diritti fondamentali di cui agli artt. 4 co. 1° alternativa 2, e 12 co. 1° *GG*.
- 79 bb) La restrizione dell'esercizio della „professione medica e della decisione in coscienza difetterebbe già di legittimità. Ciò che avverrebbe in conformità con la volontà libera di un paziente non integrerebbe alcuna violazione di beni giuridici. Il medico che assista un paziente determinatosi al suicidio liberamente e ponderatamente non realizzerebbe alcuna ingiustizia. Un'illiceità autonoma non si potrebbe dedurre dalla mera ripetizione di una condotta giuridicamente ed eticamente ineccepibile. L'elemento della negozialità non si presterebbe, dunque, a quale criterio di delimitazione fra agire punibile e non. La preoccupazione di proteggere la collettività da una relativizzazione generale della tutela della vita e dalla *vis attractiva* di aiuti al suicidio liberamente disponibili non potrebbe legittimare il divieto del § 217 *StGB*, dal momento che una situazione di pericolo del genere non sarebbe dimostrata empiricamente.

- 80 cc) Il divieto, nella sua forma concreta, non sarebbe necessario né appropriato, anche con riguardo all'attività medica. L'autentico fine del legislatore, impedire l'attività di organizzazioni di aiuto al morire percepite come poco serie, avrebbe consentito di escludere esplicitamente i medici dal divieto del § 217 *StGB* e di rendere loro possibile, con una base di certezza giuridica, un esercizio della professione orientato alla loro coscienza e al benessere del paziente
- 81 6. Il procedimento 2 BvR 2527/16 coinvolge cinque ricorrenti.
- 82 a) Il ricorrente *sub* VI.1 era attivo quale urologo abilitato e, secondo le sue dichiarazioni, nel corso della sua carriera ha prestato aiuto al suicidio a centinaia di pazienti irreversibilmente malati e gravemente sofferenti. Con l'entrata in vigore del § 217 *StGB* non ha più ottemperato a richieste di aiuto al suicidio. Il suddetto ricorrente è morto il 12 aprile 2019.
- 83 b) La ricorrente *sub* VI.2 è attiva quale medico generale abilitato in Svizzera. Ella è stata consulente medico dell'associazione ricorrente *sub* III.1 e dal 2011 lavora come medico «accompagnatrice alla morte libera» («*Freitodbegleiterin*») per la Fondazione E, da lei cofondata. In Svizzera, tale Fondazione mette a disposizione l'offerta di un aiuto al suicidio, collegata all'adesione all'associazione L, anch'essa con sede in Svizzera, in conformità alle norme del diritto elvetico. L'offerta è aperta anche a persone che non hanno nazionalità svizzera né sono residenti nella Confederazione. Nel quadro della sua attività, la ricorrente ha offerto in passato consulenza a persone intenzionate a suicidarsi anche in Germania, in modo da esaminare la loro capacità di intendere e di volere (*Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit*) come pure la serietà della loro richiesta di aiuto al suicidio. Nello stesso modo, ha diretto gli accompagnamenti di persone intenzionate a suicidarsi in Svizzera. Anch'essa ha interrotto la sua attività in Germania in seguito all'entrata in vigore del § 217 *StGB*.
- 84 c) Il ricorrente *sub* VI.3 è un avvocato che si è specializzato nell'ambito del diritto sanitario. In passato, egli non solo ha offerto consulenza a clienti riguardo a questioni giuridiche in materia di aiuto a morire e al suicidio, ma ha anche ripetutamente accompagnato in Svizzera malati gravi e persone non più in grado di viaggiare da sole, in modo che esse potessero suicidarsi godendo di assistenza. A seguito dell'entrata in vigore del § 217 *StGB*, il ricorrente si vede costretto a respingere tanto le consulenze forensi riguardanti questioni di aiuto al suicidio – ed in particolare di suicidio medicalmente assistito – come anche accompagnamenti

in Svizzera, perché essi integrerebbero il procacciamento negoziale di un'occasione di suicidio.

- 85 d) In relazione ai ricorrenti VI.4 e VI.5, morti nelle more del procedimento, si tratta di coniugi, entrambi i quali in passato hanno cercato, senza successo, un aiuto al suicidio. Nella convinzione congiunta di non poter morire dignitosamente tramite suicidio a causa di patologie con crescenti, gravosi dolori fisici, entrambi volevano precorrere i tempi mediante il suicidio assistito in reparti di medicina palliativa di una struttura ospedaliera o in un *hospice*, in modo da evitare la perdita di autonomia e la dipendenza da altri. In particolare, la ricorrente *sub* VI.2 ha respinto la loro richiesta, ma con censura della normativa vigente in Germania dopo l'entrata in vigore del § 217 *StGB*.
- 86 e) I ricorrenti *sub* VI.2 e VI.3 lamentano congiuntamente di essere stati ostacolati nel prestare aiuto al suicidio. Da ciò sarebbero lesi nella loro libertà di coscienza e di professione oltre che nella loro generale libertà di agire. Tale lesione non sarebbe giustificata. Inoltre, si dolevano di un'infrazione al principio di determinatezza di cui all'art. 103 co. 2° *GG*.
- 87 f) Il ricorrente *sub* VI.5 si duole – esattamente come i ricorrenti *sub* I.1 e I.2 – di essere leso, tramite il § 217 *StGB*, nella sua decisione autonoma ed autodeterminata sulle modalità sulle modalità del suo decesso (*Ableben*). Gli sarebbe stato reso fattualmente impossibile di fruire dei servizi di un assistente professionale al suicidio, essendogli in tal modo impedito una forma di suicidio a suo modo di vedere umana. Egli desume la tutela quale diritto fondamentale di siffatta decisione dall'art. 2 co. 1° coordinato con l'art. 1 co. 1° *GG*, nonché dal diritto alla vita di cui all'art. 2 co. 2° primo periodo *GG*. Nella sua conformazione quale diritto all'autodeterminazione della propria morte il diritto generale della personalità comprenderebbe non solo il diritto dell'individuo di porre fine alla propria vita in modo autodeterminato, ma altresì la decisione di ricorrere al sostegno di terzi. Anche l'art. 2 co. 2° primo periodo *GG* comprenderebbe, quale libertà negativa di agire, la facoltà di disporre della propria vita, quindi anche un diritto a morire. Questa facoltà di disporre potrebbe essere esercitata non solo con il rifiuto vincolante di misure che mantengano in vita, bensì anche tramite il suicidio. In via subordinata, la tutela della libertà generale di agire farebbe, in ogni caso, riferimento all'art. 2 co. 1° *GG*. La limitazione di tali diritti di libertà non sarebbe giustificata. Nella sua conformazione quale reato di pericolo astratto, il § 217 *StGB* si fonderebbe su ragionamenti paternalistici, alla base dei quali si porrebbe una valutazione

contenutistica della fruizione della libertà tutelata quale diritto fondamentale incompatibile con l'obbligo di neutralità dello Stato.

V

- 88 1. Ai sensi del § 94 co. 4° coordinato con il § 77 n. 1 della Legge sul Tribunale Costituzionale Federale (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz*, abbr. *BVerfGG*), hanno avuto la possibilità di rilasciare dichiarazioni il *Bundestag*, il *Bundesrat*, il Governo Federale (Ufficio della Cancelleria Federale e Ministero Federale della Giustizia e della Tutela del Consumatore) e tutti i Governi dei *Länder*.
- 89 a) Il Governo Federale, il *Bundestat* e i Governi dei *Länder* non sono intervenuti nel procedimento. Con l'eccezione del Governo Bavarese (*Bayerischen Staatsregierung*), non hanno depositato alcun parere ufficiale. Il Governo Federale, rappresentato dal Ministro della Giustizia e della Tutela del Consumatore, ha comunicato, su richiesta, che secondo le informazioni delle amministrazioni giudiziarie territoriali erano state avviate indagini, esclusivamente nel territorio di competenza della Procura di Brema, in due casi a causa del sospetto di un fatto di reato ai sensi del § 217 *StGB*.
- 90 b) Anche il *Bundestat* non è intervenuta nel procedimento, ma ha fatto ricorso alla possibilità di rilasciare dichiarazioni tramite i propri rappresentanti processuali.
- 91 aa) Essa considera i ricorsi costituzionali del ricorrente *sub* II., dei ricorrenti *sub* III.1, III.2 e III.5 e del ricorrente *sub* V già come parzialmente inammissibili.
- 92 (1) Le associazioni ricorrenti *sub* II. e III.2 non potrebbero richiamarsi alla tutela del diritto generale della personalità (art. 2 co. 1° coordinato con l'art. 1 co. 1° *GG*), del diritto di libertà associativa (art. 9 co.1 *GG*) e di quello di libertà professionale (art. 12 co. 1° *GG*).
- 93 Per sua natura, il diritto generale della personalità non sarebbe applicabile, in due casi alle persone giuridiche. Una situazione tipica di pericolo per i diritti fondamentali delle persone fisiche che agiscono per le associazioni di aiuto a morire e che eccezionalmente potrebbe fondare un'abilitazione a ricorrere anche per le persone giuridiche desumibile dal diritto generale della personalità, non sarebbe sostanzialmente comprovata.
- 94 Le organizzazioni ricorrenti non potrebbero neanche far valere alcuna violazione dell'art. 9 co. 1° *GG*. La libertà di associazione ivi prevista non conferirebbe all'attività organizzata

alcuna tutela ulteriore rispetto a quella accordata ad un interesse perseguito individualmente. Non sarebbe riconoscibile in quale modo il sostegno al suicidio tramite una struttura associativa potrebbe distinguersi da quello perseguito tramite una singola persona fisica, perché mancherebbe un collegamento specifico con l'organizzazione corporativa che potrebbe aprire, in via di eccezione, l'ambito di tutela della libertà di associazione. Una minaccia all'esistenza delle organizzazioni ricorrenti non partirebbe dal § 217 *StGB*, dal momento che esse, in base alle loro stesse memorie, procurerebbero, a tenore di statuto, anche un'ampia serie di prestazioni di consulenza che rimarrebbero tuttora permesse. Perciò, il § 217 *StGB*, perciò, non impedirebbe il complesso delle loro attività. La tutela dei diritti fondamentali per gli effetti che realizzano gli scopi sociali nel mondo esteriore sarebbero conseguentemente diretti soltanto alla libertà generale di agire.

- 95 Anche la lamentata possibilità di un'interferenza nella libertà di professione di cui all'art. 12 co. 1° *GG* sarebbe da escludere, poiché nel caso del § 217 *StGB* mancherebbe già l'attitudine a regolare la professione sostenuta dalla giurisprudenza. Con l'elemento della negozialità il § 217 *StGB* non avrebbe un necessario collegamento con attività professionali orientate al profitto.
- 96 (2) All'associazione ricorrente *sub* III.1 mancherebbe, peraltro, la capacità giuridica per i diritti fondamentali (*Grundrechtssubjektivität*). Quale persona giuridica straniera non potrebbe richiamarsi ai diritti fondamentali di libertà. Non potrebbe far valere neanche una trasgressione al principio di determinatezza di cui all'art. 103 co. 2° *GG*, dal momento che, riguardo ai diritti fondamentali in ambito giudiziario, non sarebbe ad esso traslabile la giurisprudenza in materia di capacità giuridica per i diritti fondamentali delle persone giuridiche straniere. Non si tratterebbe di un diritto fondamentale in materia processuale in senso proprio, ma piuttosto di una norma per vincolare sostanzialmente la potestà punitiva (*Strafgewalt*), la quale si porrebbe in stretto legame con i diritti fondamentali di libertà dell'individuo.
- 97 (3) Secondo le tesi del *Bundestag*, alla ricorrente *sub* III.5, quale cittadina elvetica, mancherebbe l'abilitazione a ricorrere. Ella non potrebbe richiamarsi al diritto fondamentale per i cittadini tedeschi (*Deutschengrundrecht*) dell'art. 12 co. 1° *GG*. Una violazione della libertà generale di agire non meriterebbe considerazione, perché non si comprende come la ricorrente, che secondo la sua memoria difensiva agisce esclusivamente in Svizzera, potrebbe essere colpita dal divieto di sostegno negoziale al suicidio. Il riferimento complessivo ad una

possibile punibilità anche di fatti commessi all'estero (*Auslandstaten*), ai sensi del § 9 co. 2° primo periodo *StGB*, non sarebbe appropriato per integrare la possibilità di un coinvolgimento personale.

- 98 (4) I ricorsi costituzionali dei ricorrenti *sub V* sarebbero inammissibili per manifesta infondatezza (*mangels hinreichender Substantiierung*), nella misura in cui si dolgono di una violazione del loro diritto fondamentale di cui all'art. 4 co. 1° seconda alternativa *GG*. La libertà di coscienza ivi prevista non garantirebbe una garanzia costituzionale complessiva per tutte le preferenze valoriali individuali. I medici ricorrenti, esperti di terapie palliative, non avrebbero esposto un conflitto connotato da una costrizione morale, come per loro presupporrebbe una decisione di coscienza, né in termini di attività medica individuale di ciascuno né in relazione al loro specifico gruppo professionale.
- 99 bb) In sostanza, il *Bundestag* considera il § 217 *StGB* costituzionalmente conforme e, perciò, infondati tutti i ricorsi costituzionali. Il divieto di sostegno negoziale dell'aiuto al suicidio sarebbe sufficientemente determinato e si inserirebbe con coerenza nel sistema vigente di tutela costituzionale della vita e dell'autodeterminazione e ulteriormente assicurata con misure penali, senza ledere nei loro diritti fondamentali i singoli gruppi di ricorrenti.
- 100 (1) Il divieto penale di aiuto negoziale al suicidio si muoverebbe in un'area conflittuale fra norme costituzionali, la cui soluzione sarebbe compito solamente del legislatore. Invero, in base all'autonomia sulla propria morte a lui accordata dall'ordinamento costituzionale, l'individuo potrebbe trovarsi non solo nelle modalità di un veto contro misure che salvano o conservano la vita, bensì anche tramite un suicidio liberamente commesso. Il consenso, costituzionalmente necessario ai fini dell'autodeterminazione, avrebbe effetto, in punto di dogmatica dei diritti fondamentali, non tanto come diritto alla prestazione, bensì piuttosto come diritto alla difesa. Ciò si porrebbe in contraddizione con l'obbligo dello Stato della tutela radicale di ogni vita umana, contenuto nell'art. 2 co. 2° primo periodo *GG*, che non si esaurirebbe nella tutela dell'integrità dell'individuo titolare di diritti fondamentali da comportamenti pericolosi tanto per gli altri quanto per se stesso, ma riguarderebbe piuttosto, in una dimensione di tutela del diritto oggettivo, anche il bene tutelato della vita umana in quanto tale.
- 101 Fino all'introduzione della nuova disposizione del § 217 *StGB*, l'ambito concettuale di tutela penale sarebbe stato improntato ad una chiara suddivisione in due: da un lato, l'irrilevanza

penale del suicidio autonomamente responsabile e le condotte di assistenza ad esso apportate, e, dall'altro, la punibilità dell'omicidio su richiesta ai sensi del § 216 *StGB*.

- 102 Dalla sua entrata in vigore in avanti, il § 217 *StGB* amplierebbe questo sistema normativo,, alla punibilità del sostegno negoziale al suicidio. Quest'ultima si porrebbe in una concreta relazione con la punibilità dell'omicidio su richiesta. Entrambe le fattispecie di reato si basano sul presupposto che il coinvolgimento di un'altra persona fondi il pericolo di una determinazione eterodiretta rilevante per l'autonomia e l'integrità personale. Alla luce della particolare vulnerabilità dei soggetti coinvolti, una decisione libera non dovrebbe essere presa senza ulteriori indugi.
- 103 Lo scopo determinato del divieto di sostegno negoziale al suicidio, associato all'assunzione della pericolosità e alla prognosi di rischio, si pone su più piani. Tale divieto non servirebbe solamente alla tutela di singoli soggetti coinvolti, ma anche, sul piano individuale, alla prevenzione generale del suicidio, nella misura in cui postula l'attenzione alla vita come principio-guida. In relazione a ciò non si tratterebbe, quindi, di considerazioni paternalistiche dubbiose, ma piuttosto di fini costituzionalmente legittimi per l'attuazione dell'obbligo di tutela risultante dall'art. 2 co. 2° primo periodo *GG*. In particolare, il fine superindividuale della prevenzione sarebbe legittimo, poiché la disponibilità di un aiuto al suicidio come opzione terapeutica regolare si risolverebbe in una pressione su quel gruppo, particolarmente bisognoso di protezione, di esseri umani malati e morenti, che potrebbe sfociare in una perdita di controllo in fasi della vita particolarmente difficili. Se la legittimità di tali questioni non fosse riconosciuta nel contesto del § 217 *StGB*, il divieto di omicidio su richiesta non si potrebbe mantenere senza esporsi alla critica dell'incoerenza legislativa. La sola circostanza che il dominio sul fatto, nel caso dell'omicidio su richiesta, non sia ascrivibile alla stessa persona intenzionata a morire non potrebbe giustificare un differente inquadramento giuridico. Il § 217 *StGB* perseguirebbe, di conseguenza, uno scopo di tutela legittimo, che potrebbe consistere in un'espressione della responsabilità secolare dello Stato per la protezione della vita in precarie situazioni-limite.
- 104 Le acquisizioni su cui si basa la norma erano subordinate alla valutazione legislativa discrezionale, poiché esisterebbe un fondamento sufficientemente plausibile, empirico del fatto che un desiderio di suicidio non sia, in molti casi, espressione di un'autodeterminazione libera e ben ponderata. A partire da ciò, sarebbe compito del legislatore, quale obbligo a lui spettante, tutelare in modo completo il bene giuridico della vita da interferenze che

compromettono l'autonomia, con attenzione a conciliare con esso anche il diritto di autodeterminazione dell'individuo, inclusa la fine della propria vita. In tal modo, egli avrebbe ottemperato oltre il proprio dovere ai requisiti procedurali, quando nel corso del procedimento legislativo avrebbe discusso in modo trasparente e aperto a soluzioni una pluralità di proposte risolutive e avrebbe soppesato le relative conseguenze prevedibili. Il fatto che la decisione in favore di un divieto assistito da sanzione penale si sia basata, in definitiva, su presunzioni e prognosi fondate non sarebbe incostituzionale, bensì sarebbe una parte immanente del processo legislativo. Ad ogni modo, né le tesi dei singoli ricorrenti né particolari indizi consentirebbero di escludere che queste acquisizioni fondamentali del legislatore siano evidentemente errate o che le prognosi da lui compiute non siano dotate di una base razionale.

- 105 (2) Il divieto di sostegno negoziale al suicidio sarebbe conforme ad un principio di proporzione.
- 106 (a) Il *Bundestag* colloca il diritto alla fruizione di aiuto al suicidio nella libertà generale di espressione (art. 2 co. 1° *GG*), in cui subirebbe un intervento da parte del § 217 *StGB*.
- 107 (b) La sua limitazione sarebbe giustificata dagli scopi di politica legislativa perseguiti con il § 217 *StGB*.
- 108 (aa) Sarebbe plausibile ritenere che offerte di aiuto al suicidio liberamente disponibili aumentino il pericolo (astratto) di influenze inammissibili sulle persone intenzionate a suicidarsi. Il coinvolgimento di persone terze rappresenterebbe una modificazione qualitativa. Conflitti d'interesse sarebbero da temere non solamente in caso di una commercializzazione, bensì in ogni caso nel quale si possa ravvisare un interesse proprio di chi aiuta al suicidio, non necessariamente motivato da ragioni finanziarie. Questo sarebbe il caso in cui organizzazioni specializzate o singole persone fisiche vogliano predisporre assistenza al suicidio come offerta perpetua oppure articolassero tale offerta quale scopo di politica sociale superindividuale.
- 109 (bb) Un divieto penale sarebbe una controreazione appropriata ad un simile aumento del pericolo, nel contesto dei criteri del divieto di sovradimensionamento.
- 110 Per la descrizione tipizzante delle casistiche di pericolo che ha identificato, il legislatore avrebbe fatto riferimento all'elemento della negozialità già rinvenibile in una pluralità di prescrizioni codicistiche ed extra-codicistiche. Ciò sarebbe da intendere quale dolo intenzionale di reiterazione e limiterebbe a sufficienza l'ambito di applicazione con specifico

riguardo alla casistica di una messa in pericolo astratta di autonomia ed integrità connotati da una tale intenzione.

- 111 La perdurante irrilevanza penale di cure mediche (palliative) codificate e l'interruzione delle terapie in base alla volontà del paziente sarebbe fuori questione. Non si tratterebbe del sostegno a condotte di suicidio, ma piuttosto dell'accompagnamento terapeutico di un processo mortale naturale nella forma di un lasciar accadere (*Geschehenlassen*) o di un trattamento che attenua i dolori, ma che ha nondimeno effetti non abbrevianti intenzionalmente la vita. Già nell'intenzione, ciò si differenzerebbe categoricamente, dall'aiuto al suicidio diretto contro l'organismo umano.
- 112 Lo stesso varrebbe per l'assistenza medica del rifiuto volontario di nutrimento e dei liquidi. Indipendentemente dal fatto se un simile rifiuto sia da considerare quale suicidio passivo o morte naturale, il medico assistente non sosterebbe alcun procedimento suicidario attivo. La conclusione della vita si verificherebbe senza che sia necessaria una cooperazione attiva di terzi. La persona che assiste riconoscerebbe solamente l'autodeterminazione resa sicura quale diritto fondamentale del soggetto interessato, quando si astenga da misure coercitive. Un'assistenza in termini di medicina palliativa avrebbe successo esclusivamente in relazione all'intenzione, medicalmente indotta, di attenuare i sintomi. Inoltre, anche la punibilità dell'assistenza medica palliativa che accompagna il rifiuto volontario di nutrimento e di liquidi non sarebbe imposta neanche da un punto di vista teleologico, poiché la tutela dell'autodeterminazione perseguita intenzionalmente dal legislatore otterrebbe rilevanza ovunque si prospettino decisioni avventate ed irreversibili. Questo non sarebbe il caso del lungo e complesso procedimento del rifiuto volontario di nutrimento e di liquidi, che offrirebbe alla persona interessata di cambiare idea.
- 113 L'idoneità della norma penale non sarebbe compromessa da una siffatta limitazione dell'ambito di applicazione oggettiva. Il legislatore non sarebbe obbligato a creare norme che includono globalmente tutte le possibili situazioni di pericolo.
- 114 (cc) Il riferimento ad un divieto assistito da sanzione penale sarebbe viepiù necessario per tutelare effettivamente i beni giuridici della vita e dell'autodeterminazione. Vi sarebbe un pericolo perlomeno astratto che le persone e le organizzazioni che agiscono negozialmente possano influenzare la responsabilità dell'individuo, la quale influirebbe in linea generale sulla non punibilità dell'aiuto al suicidio.

- 115 Non sarebbero disponibili altre alternative di normazione che siano ugualmente efficaci ma il cui effetto sia meno pervasivo. In passato, tanto il diritto generale di polizia e quello delle ordinanze, o anche quello sui medicinali narcotici e il diritto sanitario professionale, non si sarebbero dimostrati appropriati per contrastare sviluppi che pongono in pericolo l'autonomia personale. Anche modelli finalizzati a proceduralizzare l'aiuto al suicidio sarebbero stati considerati nel processo legislativo di raccolta dei pareri, ma alla fine sarebbero stati respinti a causa del fondato timore di difficoltà di attuazione e di esecuzione. La norma sull'assistenza negoziale al suicidio riguarderebbe i fondamenti etici dell'intera compagine sociale, ragion per cui vi sarebbe bisogno di una regolamentazione unitaria da parte del legislatore federale. Una scelta simile non sarebbe possibile, in particolare in termini di normativa civilistica, a causa del conflitto con la competenza legislativa dei *Länder* nella materia normativa del diritto delle professioni sanitarie. L'introduzione di una procedura suicidaria regolata per legge presupporrebbe che il legislatore determini positivamente i presupposti in base ai quali si potrebbe dare una decisione autonoma di suicidio. In tale situazione, egli sarebbe costretto a distinguere in via incidentale fra influssi ammissibili ed inammissibili sulla formazione della volontà, cosa che non sarebbe in sostanza possibile.
- 116 Una normazione di legge positiva sull'aiuto al suicidio contribuirebbe all'avanzamento di una tendenza a normalizzare che sarebbe, in realtà, da impedire. La priorità di una soluzione nell'ambito del diritto delle infrazioni amministrative (*Ordnungswidrigkeitenrecht*) sarebbe da contrastare, quantomeno sulla base del fatto che, con particolare riguardo alla tutela della vita, il riferimento al diritto penale non si porrebbe fuori dell'ambito di discrezionalità che secondo la costituzione spetta al legislatore.
- 117 (dd) Il divieto sarebbe, peraltro, appropriato. Sarebbe convincente la decisione di concedere prevalenza, nell'ambito del bilanciamento, alla tutela dell'integrità e dell'autonomia contro possibili pregiudizi rispetto all'impianto dei diritti fondamentali delle persone intenzionate a suicidarsi. La norma sarebbe funzionale alla tutela di beni costituzionali di rango più elevato. A causa del suo limitato ambito di applicazione, essa eviterebbe un pregiudizio oltre misura delle persone intenzionate a suicidarsi e, nel contempo, sarebbe collocata in un piano d'azione completo, che comprenderebbe ulteriori misure legislative ed amministrative per il rafforzamento del diritto ad una morte umanamente dignitosa e per provvedere ad un'adeguata copertura delle esigenze mediche e terapeutiche.

- 118 Un giudizio di non appropriatezza del divieto di sostegno negoziale al suicidio non conseguirebbe alla mancanza di un'esplicita norma di monitoraggio o di riparazione (*Beobachtungs- oder Nachbesserungsregelung*). Comunque, nell'ambito del diritto costituzionale, l'accettazione delle decisioni prognostiche del legislatore, come quella che si porrebbe alla base del divieto del § 217 *StGB*, non avrebbe valore permanente, mentre il legislatore sarebbe piuttosto obbligato alla rettifica se la sua valutazione originaria, in un momento successivo, si rivelasse un errore, completamente o almeno in parte. Secondo la giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale, un obbligo del monitoraggio istituzionalizzato sarebbe eccezionalmente giustificato nel singolo caso solo se fosse dovuto al particolare significato del bene giuridico protetto ivi coinvolto, in base al tipo della sua messa pericolo e al cambiamento imminente alle relazioni sociali. Questo non sarebbe il caso del divieto diretto esclusivamente al sostegno negoziale al suicidio. Peraltro, un siffatto divieto potrebbe essere articolato anche in modo retrospettivo, ragion per cui la sua mancanza non giustificerebbe un verdetto nel senso dell'incostituzionalità della norma vigente.
- 119 (3) Dal punto di vista del *Bundestag*, lo stesso vale in merito alle posizioni costituzionalmente tutelate delle organizzazioni per l'aiuto a morire e per gli assistenti al suicidio, medici o di altro genere. Solo la libertà generale di agire (art. 2 co. 1° *GG*) fornirebbe una tutela in linea con quella per i diritti fondamentali contro il divieto del sostegno negoziale al suicidio anche alle organizzazioni per l'aiuto a morire e agli assistenti al suicidio non professionali. La relativa limitazione risulterebbe appropriata anche in relazione a tali titolari di diritti fondamentali.
- 120 Solamente medici disposti alla prestazione di aiuto al suicidio potrebbero richiamarsi ad un'interferenza nella libertà professionale tutelata tramite l'art. 12 co. 1° *GG*. Essa comprenderebbe, in linea di principio, anche l'aiuto al suicidio quale parte dell'esercizio della professione medica, poiché la garanzia della libertà professionale quale diritto fondamentale non si baserebbe né sulla legalità, in termini di legge ordinaria, dell'attività, né sulla sua ammissibilità in base allo *status quo* del diritto. Tuttavia, il divieto si limiterebbe ad una parte secondaria dell'esercizio della professione medica e sarebbe, subordinatamente al rispetto degli scopi normativi, appropriato anche per i medici e, nel complesso, giustificato secondo il diritto costituzionale.

- 121 c) Il Governo Statale Bavarese considera il § 217 *StGB* conforme alla costituzione. Il contenuto delle argomentazioni che adduce coincide, nelle linee fondamentali, con quello del *Bundestag*.
- 122 Inoltre, per la necessità di un divieto assistito da sanzione penale del sostegno negoziale al suicidio, il Governo Statale Bavarese rinvia al fatto che il richiamo ai principi etici delle organizzazioni ricorrenti non garantirebbe a sufficienza, nei singoli casi, una libertà della decisione di suicidio. In ogni caso, non potrebbe essere assicurato che ogni soggetto, il quale offre un sostegno negoziale al suicidio, seguirebbe *standard* etici di pari livello.
- 123 Secondo il Governo Statale Bavarese, la conformità del divieto non è revocata in dubbio dal fatto che nel caso del § 217 *StGB* si tratta di un reato di pericolo astratto. L'anticipazione della rilevanza di condotte punibili connessa a tale disposizione troverebbe non solamente una giustificazione con gli obiettivi di tutela perseguiti dalla norma, bensì anche un bilanciamento sufficiente nell'ambito di una cornice edittale moderata e nelle possibilità processuali penali di prevedere una tenue colpevolezza nel singolo caso.
- 124 2. La Presidente della Corte di Giustizia Federale (*Bundesgerichtshof*) ha comunicato, su richiesta, che le sezioni penali della Corte stessa non sarebbero state ancora coinvolte nei procedimenti nei quali il § 217 *StGB* avrebbe trovato applicazione. Inoltre, si è astenuta dall'emanazione di un parere.
- 125 3. In base a quanto affermato dal Procuratore federale generale (*Generalbundesanwalts*) presso la Corte di Giustizia Federale, godrebbero di tutela costituzionale non solo il suicidio volontario in quanto tale, ma anche la fruizione dell'aiuto volontario di terzi. Tuttavia, ritiene che la limitazione di tale diritto sia costituzionalmente giustificata.
- 126 a) La tutela costituzionale del diritto al suicidio si radicherebbe nel rispetto dell'autonomia del soggetto interessato e troverebbe il suo fondamento nel diritto generale della personalità di cui all'art. 2 co. 1° coordinato con l'art. 1 co. 1° *GG*. Ciò garantirebbe all'individuo un diritto all'autodeterminazione che includerebbe la decisione, assunta sotto la propria libera responsabilità, di porre volontariamente fine alla propria vita.
- 127 Un aprioristico divieto costituzionale di suicidio non potrebbe essere fondato. Un obbligo incondizionato di vivere (*Lebenspflicht*) congiunto a ciò si porrebbe in un insormontabile contrasto con decisioni di valore e fondamentali del legislatore, il quale avrebbe concesso alla

decisione autonoma dell'individuo la prevalenza sull'obbligo di esaurire tutti i mezzi per la conservazione in vita, mercé le norme sulle disposizioni del paziente (*Patientenverfügung*) di cui ai §§ 1901a ss. *BGB*. Modelli di pensiero che intendano la conservazione in vita quale presupposto per la realizzazione della dignità umana e che da questo evincano un divieto, disconoscerebbero che la limitazione dell'autonomia non potrebbe essere desunta da valori sociali superiori dell'essere umano non più intenzionato a vivere.

- 128 In base alla sua portata, la tutela del diritto di autodeterminazione quale diritto fondamentale si estenderebbe non solo alla decisione suicidaria in quanto tale, bensì anche alla decisione sulle modalità del suicidio. Anche la fruizione dell'aiuto al suicidio sarebbe coinvolta nella tutela dei diritti fondamentali. La determinazione matura ed autonomamente assunta, in seguito ad un confronto serio con la propria morte, sull'*an* e sul *quomodo* di tale evento, dimostrerebbe una stretta correlazione con la propria personalità e la relativa dignità. Si tratterebbe di una decisione particolarmente fondata sull'identità dell'individuo, altamente personale e veramente esistenziale, la quale sarebbe connessa centralmente con il valore dell'autodeterminazione, che impronta l'ordinamento.
- 129 b) L'autodeterminazione costituzionalmente tutelata non garantirebbe, invero, alcuna pretesa di prestazione verso lo Stato, bensì si limiterebbe ad un diritto di difesa verso un intervento autoritativo. Ciò sarebbe influenzato dal divieto penalmente assistito del sostegno negoziale al suicidio, dal momento che limiterebbe le condotte alternative al suicidio stesso.
- 130 c) L'interferenza sarebbe costituzionalmente giustificata. Non si potrebbe negare al legislatore di arginare i rischi per l'autonomia tipizzati per mezzo di una tutela anticipata astratta, soprattutto nella misura in cui sarebbero sottoposti, in particolare alla fine della vita, a numerose pressioni e condizioni aggravate in relazione a decisioni autonome sulle situazioni di vita. Questa legittimità sarebbe corroborata dall'irreversibilità dell'atto suicida, il quale, in base all'esperienza empirica, si contrapporrebbe spesso ad una persistenza incerta del desiderio suicida. Sarebbe del pari legittimo che il legislatore voglia contrastare un'evoluzione alla fine della quale l'aiuto al suicidio potrebbe consolidarsi quale offerta regolare di servizi.
- 131 d) Per giustificare costituzionalmente la penalizzazione di violazioni contro il divieto di cui al § 217 co. 1° *StGB*, il Procuratore generale federale argomenta, in aggiunta, che sarebbe

principalmente questione del legislatore determinare in modo vincolante l'ambito dell'agire penalmente rilevante.

- 132 Nel caso del riesame dell'ambito discrezionale del legislatore, solamente il divieto di eccesso (*Übermaßverbot*) acquisirebbe un particolare significato a causa del giudizio di disvalore sociale contenuto nella minaccia, nell'imposizione e nell'esecuzione della pena. Dal principio di colpevolezza e di proporzionalità conseguirebbe che una minaccia di pena commisurata al tipo e alla dimensione della condotta incriminata non dovrebbe poter risultare manifestamente sproporzionato.
- 133 Il principio dell'*ultima ratio* non sarebbe appropriato per porre ulteriori limiti alla configurazione del legislatore. In base all'idea fino ad oggi prevalente, esso non avrebbe creato misure che vanno già oltre i vincoli di principio della necessità (*Erforderlichkeit*) e dell'appropriatezza (*Angemessenheit*), a loro volta desumibili dal principio di proporzionalità. Tantomeno impedire un'anticipazione della rilevanza penale tramite l'istituzione di reati di pericolo astratto, sarebbe vietato in virtù della discrezionalità del legislatore e dell'interesse alla tutela dei beni giuridici. Questo varrebbe, in particolare, nel caso del § 217 *StGB*, che servirebbe a proteggere la vita come bene di alto rango costituzionalmente tutelato.
- 134 aa) Accanto al significato dei beni oggetto di tutela, che si rifletterebbe in un'ampia prerogativa del legislatore nelle valutazioni, deporrebbe in favore della legittimità del rinvio ad una norma penale conformata quale reato di pericolo astratto il fatto che essa sarebbe appropriata a corroborare il fine legislativo nel senso di stabilizzare le norme, conferendo ad esso un maggior vigore.
- 135 bb) L'idoneità dell'assistenza della sanzione penale al fine di assicurare il rispetto del divieto di aiuto negoziale al suicidio e di consolidare il giudizio di valore del legislatore non potrebbero essere messi in discussione asserendo l'insufficienza del fondamento empirico né un *deficit* di attuazione in termini di tecnica normativa.
- 136 In quanto il legislatore abbia collegato l'assistenza della sanzione penale alla «negozialità» dell'offerta di aiuto al suicidio, si tratterebbe di un elemento del fatto tipico già presente in altre norme penali, in relazione al quale non sarebbe possibile solo una interpretazione restrittiva. Ciò si porrebbe anche in collegamento diretto con il fine di politica del diritto definito dal legislatore, vale a dire il contrasto alla fonte di pericolo, rinvenibile nella ripetizione delle offerte di un aiuto al suicidio. Gli elementi del fatto tipico della «negozialità»

e dell'«intenzione di sostenere il suicidio altrui» sarebbero appropriati a limitare effettivamente l'ambito di applicazione della norma penale. Il punto di riferimento della «negozialità» sarebbe la predisposizione della propria attività alla prestazione di aiuto al suicidio quale scopo fondamentale. Secondo la volontà del legislatore, l'ingiustizia meritevole di pena sarebbe ravvisabile, nello stabilire un modello negoziale orientato all'aiuto al suicidio organizzato. A partire da questo dato, sarebbe possibile un'interpretazione restrittiva che escluda un eccesso di responsabilità penale della condotta del medico o dell'infermiere.

137 Nel contesto dell'ambito dell'aiuto a morire indiretto (*indirekte Sterbehilfe*), la permanente irrilevanza penale di metodi terapeutici di medicina palliativa si determinerebbe in relazione al fatto che manca un riferimento ad un evento suicida, esattamente come nel caso di un'interruzione di trattamento verificatasi secondo la volontà del paziente.

138 Dal punto di vista del diritto costituzionale, al legislatore non sarebbe impedito neanche di menzionare, a fondamento della responsabilità penale, l'elemento aggravante della «negozialità» nell'ambito del sostegno al suicidio, dispiegabile anche in altri contesti, soprattutto perché, secondo la valutazione del legislatore, già in relazione al sostegno al suicidio offerto in modo pianificato e ripetuto, conseguirebbero situazioni di pericolo conseguenti agli effetti di normalizzazione a ciò connessi. Dogmaticamente, il legislatore avrebbe stabilito per legge la condotta strutturale di assistenza (*strukturelle Beihilfehandlung*) del sostegno negoziale al suicidio quale fattispecie autonoma, esonerandola dal requisito dell'accessorietà per renderla indipendente quale fattispecie commissiva dolosa ed antigiuridica. In tal misura, egli si muoverebbe all'interno della sua configurazione legislativa. I relativi limiti non sarebbero superati dal fatto che non verrebbero ostacolate le decisioni sul suicidio volontariamente assunte e la relativa irrilevanza penale. Con la tutela dei beni giuridici della vita e dell'integrità, il divieto sarebbe strumentale anche ad interessi pubblici, che esulerebbero dal controllo dell'individuo.

139 Anche il privilegio accordato ai parenti dal § 217 co. 2° *StGB* non condurrebbe al conseguimento dell'obiettivo di tutela perseguito con l'incriminazione in un modo da arrivare di fondamento l'effetto a cui mira la disposizione penale.

140 cc) L'incriminazione sarebbe, comunque, necessaria ed appropriata. Ad ogni modo, concetti normativi alternativi, come quelli del diritto delle associazioni, della difesa dal pericolo o degli illeciti penali-amministrativi, non sarebbero in alcun modo idonei ad assicurare la tutela

astratta dei beni giuridici. Il settore della vita privata coinvolto dal divieto assistito da sanzione penale non sarebbe, in via generale, sottratto ad una regolamentazione del diritto penale, soprattutto perché esso sarebbe incorporato nella protezione di beni costituzionali di rango elevato e nell'ampliamento di strumenti extrapenalistici.

- 141 La normativa non si porrebbe in contraddizione valoriale né con le norme sull'interruzione di gravidanza (*Schwangerschaftsabbruch*), che applicherebbero una causa di non punibilità ad una consulenza statale onnicomprensiva, né con le norme di legge sul rifiuto di misure che prolunghino la vita (§ 1901a *BGB*) o con la giurisprudenza sull'interruzione di trattamenti sanitari obbligatori (*Zwangsbehandlungen*). Queste ultime legittimerebbero esclusivamente il rifiuto di misure medicalmente obbligatorie, in modo da lasciare una malattia al suo decorso, in sintonia con l'autodeterminazione del soggetto interessato.
- 142 4. Inoltre, hanno fatto ricorso alla possibilità di esprimere un parere, loro garantita ai sensi del § 27a *BVerfGG*, la Conferenza Episcopale Tedesca, la Chiesa Evangelica di Germania, il Consiglio Centrale Ebraico in Germania, l'Ordine Federale dei Medici, l'Alleanza di Marburg, l'Ente professionale tedesco per le Professioni Sanitarie- *Bundesverband e.V.*, la Società Tedesca di Medicina Palliativa *e. V.*, la Fondazione Tedesca di Medicina Palliativa, la Fondazione Tedesca per la Tutela del Paziente, l'Ente Tedesco *Hospice e Medicina Palliativa e.V.*, così come anche l'Unione Umanistica, l'Ente Umanistico di Germania- *Bundesverband e.V.* e l'Unione Tedesca degli Avvocati *e.V.*
- 143 L'Ordine Federale degli Avvocati, la Federazione dei Giudici Tedeschi, la Nuova Associazione dei Giudici, la Federazione Hartmann, la Società Internazionale per l'Accompagnamento alla Morte e l'Assistenza alla Vita *e.V.*, il Consiglio Sanitario Tedesco *e.V.* e l'Ente Sanitario Tedesco *e.V.* si sono invece astenuti dalla presentazione di un parere.
- 144 a) La Conferenza Episcopale Tedesca, la Chiesa Evangelica di Germania, il Consiglio Centrale Ebraico in Germania, l'Ordine Federale dei Medici, l'Alleanza di Marburg, l'Ente professionale tedesco per le Professioni Sanitarie, la Società Tedesca di Medicina Palliativa, la Fondazione Tedesca di Medicina Palliativa, la Fondazione Tedesca per la Tutela del Paziente, l'Ente Tedesco *Hospice e Medicina Palliativa* si sono espressi, presso la Corte Federale di Giustizia, concordemente a quanto argomentato dal *Bundestag*, dal Governo Statale Bavarese e dal Procuratore Federale Generale presso la Corte di Giustizia Federale in favore di una compatibilità della norma penale di cui al § 217 *StGB* con il *Grundgesetz*.

- 145 aa) I rappresentanti delle Chiese cristiane e del Consiglio Centrale Ebraico in Germania sono del parere che il divieto di sostegno negoziale al suicidio non pregiudicherebbe alcuna posizione tutelata quale diritto fondamentale. Ad ogni modo, ritengono che la penalizzazione di offerte negoziali di suicidio sia costituzionalmente giustificata per gli stessi motivi presentati dal *Bundestag*.
- 146 (1) Le comunità religiose cristiane riconoscono comunque un diritto all'autodeterminazione dell'individuo in base alla concezione cristiana dell'essere umano, secondo la quale ad ogni essere umano spetterebbe una dignità per il solo fatto della sua umanità, indipendentemente dalle sue capacità lavorative e razionali od alla sua utilità sociale ed economica. L'autodeterminazione non comprenderebbe alcun diritto assoluto di disposizione sulla propria vita. L'autonomia del titolare di diritti fondamentali troverebbe i propri limiti nell'esistenza fisica individuale dell'essere umano. L'annientamento intenzionale della propria vita non sarebbe, perciò, espressione di un possibile sviluppo della personalità, quindi non sarebbe tutelato quale diritto fondamentale.
- 147 La garanzia della dignità umana non potrebbe essere presa in considerazione *a priori* quale fondamento giuridico di un diritto al suicidio, dal momento che il suicida si priverebbe con la morte della base vitale della dignità umana. Il contenuto costituzionalmente tutelato della dignità umana non potrebbe essere ridotto in base all'assoluta autonomia dell'individuo, poiché essa competerebbe anche ad esseri umani che non siano (più) capaci di autodeterminazione. Quale fondamento di una comunità umana fondata su una costituzione, la concezione dell'essere umano posta normativamente tramite l'art. 1 co. 1° *GG* sarebbe in vita in un momento di obiettiva dignità umana che non sarebbe a disposizione dell'individuo.
- 148 Anche se, dal diritto generale della personalità o dalla libertà generale di agire di cui all'art. 2 co. 1° *GG*, si dovesse desumere una tutela costituzionale del suicidio autodeterminato, un simile diritto non sarebbe alla stessa stregua di un diritto all'aiuto al suicidio. Solo quest'ultimo incorrerebbe nella limitazione di cui al § 217 *StGB*, poiché la norma non incriminerebbe il suicidio in quanto tale.
- 149 (2) Anche secondo l'opinione del Consiglio Centrale Ebraico in Germania, né un diritto al suicidio né un diritto all'aiuto al suicidio troverebbero alcuna base nei diritti fondamentali dell'individuo. Secondo la dottrina ebraica, la vita umana possiederebbe un valore inviolabile, non aperto ad alcun bilanciamento o valutazione nel caso singolo. Ne conseguirebbe uno

stretto divieto di ogni omicidio, che includerebbe anche il suicidio. Nel caso della vita umana si tratterebbe di un prestito (*Leihgabe*) divino, del quale l'individuo dovrebbe aver cura. L'inammissibilità di ogni forma di aiuto al suicidio sarebbe quindi immanente alla fede ebraica. Secondo le leggi ebraiche (*Halacha*), solamente in casi eccezionali ben determinati sarebbe ammissibile interrompere le misure che conservano in vita.

150 Con riferimento all'etica professionale e al diritto delle professioni mediche, l'Ordine federale dei medici e l'Alleanza di Marburg hanno esposto che un diritto all'autodeterminazione sulla propria (conclusione della) vita, quale forma particolare del diritto generale della personalità, non potrebbe in ogni caso dare fondamento ad alcuna pretesa di assistenza medica al suicidio. Secondo gli assunti di principio della professione medica, l'aiuto al suicidio non sarebbe un compito medico, che si sarebbe riflesso nel suo divieto in termini di disciplina professionale. Tale divieto riguarderebbe sia la preparazione di un progetto di suicidio tramite consulenze o pareri medici, come anche l'assistenza nell'esecuzione fattuale. Se, per contro, condotte di aiuto al suicidio dovessero essere dichiarate per legge come facenti parte dello spettro dell'attività medica accettata, sussisterebbe il pericolo che l'aiuto al suicidio si affermi quale prestazione regolarmente e liberamente disponibile dell'agire medico e i medici, a causa delle aspettative loro rivolte, sarebbero soggetti almeno ad un obbligo morale di prestare aiuto al suicidio. Il divieto del § 217 *StGB* contrasterebbe tale sviluppo.

151 La norma sarebbe determinata a sufficienza e, in base all'auto-percezione professionale dei medici permetterebbe, in particolare, una delimitazione fra misure permesse ed obbligatorie di medicina palliativa di accompagnamento alla morte, da un lato, oppure condotte di aiuto al suicidio punibili, dall'altro. Considerazioni contrastanti dalla cerchia della professione medica potrebbero giungere a compromesso grazie ad un'interpretazione restrittiva della disposizione, in particolare dell'elemento uguale restrittivo della negoziabilità. Ciò dovrebbe essere orientato in base alla volontà del legislatore, che avrebbe dovuto incriminare tale condotta in modo riconoscibile e sarebbe interpretato soggettivamente nel senso di aprire e sostenere occasioni per il suicidio. A tal fine non sarebbe sufficiente la mera riserva di analizzare nel singolo caso, anche ripetutamente, l'aiuto al suicidio. Al contrario, una negoziabilità potrebbe essere presa in considerazione se un medico commettesse aiuto al suicidio con l'intenzione di una ripetizione continua, fino a renderlo oggetto costante della sua attività. A seguito di ciò, né il trattamento medico intensivo o palliativo né l'aiuto al suicidio medicalmente garantito nel singolo caso, ricadrebbero nell'ambito di applicazione della pena.

- 152 cc) Anche l'Ente Professionale Tedesco per le Professioni Sanitarie *e. V.* ricusa l'aiuto negoziale al suicidio, poiché si porrebbe in contraddizione con i principi etici delle suddette professioni. Il compito di esse sarebbe limitato al sostegno della salute, alla cura nelle malattie, a ricostituire la salute e a mitigare i dolori. Nella Carta per la cura di esseri umani gravemente malati e morenti in Germania, licenziata nel corso del 2010 dalla Società Tedesca di Medicina Palliativa *e. V.*, dall'Ente Tedesco *Hospice e Medicina Palliativa* e dall'Ordine federale dei medici, sarebbe stabilito il diritto di poter morire dignitosamente. Ciò sarebbe da prendere in considerazione mediante un adeguato trattamento dei sintomi e dei dolori, un percorso psicosociale e una consulenza indipendente e specialistica. Nella prassi professionale, inevitabilmente faccia a faccia con desideri di suicidio, per gli appartenenti alle professioni sanitarie sussisterebbe esclusivamente il compito di comprendere i motivi del desiderio di suicidio e di discutere con colui che vuole suicidarsi i metodi di trattamento e di cura consentiti dalla legge e compatibili con la coscienza etica delle professioni sanitarie, con il coinvolgimento dei suoi congiunti e dei medici curanti.
- 153 Un esercizio della professione che si ponga in linea con questi principi non sarebbe lesa dal divieto del § 217 *StGB*, limitata all'esigenza negoziale del suicidio. Al contrario, il divieto sarebbe da salutarsi con favore, poiché libererebbe gli appartenenti alle professioni sanitarie dal rischio della pretesa di un sostegno al suicidio.
- 154 dd) In sintonia con la concezione delle professioni sanitarie rappresentata dall'Ordine Federale dei Medici, dall'Alleanza di Marburg e dall'Ente Professionale Tedesco per le Professioni Sanitarie, anche la Società Tedesca di Medicina Palliativa, la Fondazione Tedesca di Medicina Palliativa, la Fondazione Tedesca per la Tutela del Paziente, l'Ente Tedesco *Hospice e Medicina Palliativa* non considerano l'aiuto al suicidio un elemento essenziale della cura del paziente tramite la medicina palliativa e ritengono il divieto di sostegno negoziale al suicidio conforme alla costituzione.
- 155 (1) (a) La tutela quale diritto fondamentale del diritto generale della personalità non comprenderebbe, comunque, non solo un diritto di difesa contro trattamenti coattivi, ma garantirebbe piuttosto, nello *Status negativus*, anche il diritto di determinare liberamente il momento della propria morte a prescindere dalla malattia o da un processo mortale già avviato. Con il coinvolgimento di terzi, tuttavia, il nucleo centrale dello sviluppo individuale della personalità verrebbe tuttavia superato. La fruizione di un aiuto al suicidio non si limiterebbe ad un esercizio di diritti fondamentali consistente nella difesa da interferenze

statali nell'ambito di tutela negativo del diritto generale della personalità, ma piuttosto si avvicinerebbe alla fruizione del suo ambito di tutela positivo. Non si tratterebbe già di affermare la rivendicazione di pretese immediate e dirette al finanziamento da parte dello Stato. Tuttavia, al fine di far valere un diritto a fruire di un aiuto al suicidio prestato negozialmente, sussisterebbe la pretesa in base alla quale lo Stato metterebbe in conto gli effetti collaterali (*Drittwirkung*) e i rischi, a ciò connessi, per i beni giuridici della vita e dell'autodeterminazione. Ciò avrebbe un impatto sul valore costituzionale della tutela del bene coinvolto e sui requisiti per giustificare la sua limitazione dal punto di vista costituzionale.

156 (b) Sussisterebbero obblighi di tutela in favore del diritto alla vita (art. 2 co. 2° primo periodo *GG*) e dell'autonomia individuale che superano lo spazio di libertà interessato dal divieto. Poggerebbe su fondamenti empirici sufficienti il riconoscimento di pericoli per tali beni tutelati, i quali dovrebbero essere arginati per mezzo del divieto,

157 Indagini statistiche dai Paesi nei quali l'aiuto al suicidio sarebbe regolato positivamente dimostrerebbero un incremento continuo del numero dei suicidi assistiti. L'effetto di prevenzione delle offerte di aiuto al suicidio proclamate dai singoli ricorrenti sarebbe, quindi, da contrastare. In ogni caso, dai dati statistici comparati sarebbe possibile dedurre un pericolo astratto per il diritto alla vita e per l'autodeterminazione. In particolare, le persone più anziane e malate correrebbero il pericolo di fare uso di una simile offerta, in conseguenza delle strutture familiari e, nel contempo, delle risorse limitate dei sistemi di assicurazione sociale, quando gli aiuti professionali al suicidio liberamente disponibili fossero imposti quale dovere morale. Un simile potenziale di rischio non sarebbe così inverosimile da non mettere il legislatore in grado di trarne un mandato ad agire, nel quadro delle prerogative di valutazione a lui spettanti. All'obiezione secondo la quale il legislatore non avrebbe adempiuto sufficientemente, in relazione alla valutazione del potenziale di pericolo dei suoi obblighi di ricognizione della materia, sarebbe da replicare che all'indagine empirica su un potenziale pericolo sarebbero naturalmente posti confini angusti. Il legislatore dovrebbe poter reagire per la tutela di beni giuridici significativi, come quelli della vita e del diritto generale della personalità, anche se l'entità effettiva di un pericolo non fosse ancora definitivamente prevedibile.

158 Da un punto di vista specialistico di medicina palliativa, dalla situazione degli esseri umani intenzionati a suicidarsi non potrebbero derivare motivi in base ai quali, nel singolo caso,

potrebbero rendere dovuto un sostegno negoziale al suicidio, in modo da consentire che si palesi inappropriato un divieto legislativo esso.

- 159 Dal punto di vista del diritto costituzionale, la posizione giuridica del paziente intenzionato a suicidarsi, in termini di diritti fondamentali, non verrebbe rafforzata da stati dolorosi non trattabili o da particolari situazioni di pericolo, in modo che gli effetti di tutela perseguiti da parte del legislatore tramite il § 217 *StGB* debbano essere fatti arretrare. Gli scenari che sono serviti a consolidare la necessità di un aiuto al suicidio per garantire una morte degna di un essere umano poggiavano su una rappresentazione errata delle possibilità di trattamento della medicina palliativa. In particolare i casi di dolore osseo e di difficoltà respiratorie, rappresentati dai singoli ricorrenti come non attenuabili, proverebbero in qualche modo che il trattamento avrebbe contraddetto le conoscenze mediche palliative confermate nel singolo caso e non avrebbe esaurito le opzioni terapeutiche effettive. La Società Tedesca di Medicina Palliativa rinvia, in particolare, alla possibilità di una sedazione palliativa, che ridurrebbe l'aggravio dei sintomi in casi non curabili con mezzi diversi in modo eticamente giustificabile. Diversamente all'aiuto al suicidio prestato da un medico la sedazione palliativa sarebbe una misura terapeutica medica per la quale le indicazioni e gli *standard* sarebbero ben codificati. Quando rimanessero concepibili singoli casi in cui, eccezionalmente, una sanzione penale di un sostegno negoziale al suicidio potesse apparire inappropriata, essi non sarebbero suscettibili in una norma di legge astratta.
- 160 Le limitazioni derivanti dal divieto di aiuto negoziale al suicidio sarebbero giustificate anche nei confronti delle persone fisiche che liberamente abbiano rifiutato un trattamento di medicina palliativa o che abbiano preteso un aiuto negoziale al suicidio senza essere influenzati da dolori fisici gravi o da malattie che limitino la vita e in prossimità della morte. In particolare, tali soggetti non potrebbero far valere che a causa del divieto venga loro impedito un suicidio «dolce», «sicuro» o «libero da dolori». Sarebbe dubbio, da un punto di vista farmacologico, se l'assunzione di un'overdose di medicinali prescritti a tale scopo abbia di fatto conseguente più miti di un avvelenamento tramite terzi, per esempio anche attraverso sostanze con effetto principalmente mortale. Per ragioni naturali, un suicidio tramite medicinali non sarebbe in ogni caso più sicuro.
- 161 Non potrebbe neanche essere contrastato l'effetto compensativo delle opzioni terapeutiche di medicina palliativa, dal momento che esse, sotto la minaccia di pena del § 217 *StGB*, non potrebbero più venir esaurite. Di volta in volta, si tratterebbe di metodi di trattamento medico

che, diversamente dal suicidio e dall'aiuto medico a tal fine, seguirebbero indicazioni mediche e non sarebbero perciò sottoposte a punibilità ai sensi del § 217 co. 1° *StGB*.

- 162 (2) In termini di diritti fondamentali, la tutela delle organizzazioni ricorrenti e di altri cooperanti al suicidio, secondo gli artt. 12 co. 1°, 9 co. 1°, 4 co. 1° seconda alternativa e 2 co. 1° *GG*, sarebbe chiaramente conformata in modo più debole rispetto a quella accordata al soggetto intenzionato a suicidarsi, coinvolto nel nucleo fondamentale del diritto generale della personalità. Dalla giustificazione dell'interferenza nella posizione dei soggetti intenzionati a suicidarsi, in relazione ai diritti fondamentali, si ricaverebbe, almeno in prima istanza (*Erstrecht-Schlusses*), anche la giustificazione di una qualsiasi interferenza nei diritti fondamentali dell'aiutante al suicidio che agisca negozialmente.
- 163 b) L'Unione Tedesca degli Avvocati, l'Unione Umanistica *e. V.* e l'Ente Umanistico di Germania considerano, invece, il § 217 *StGB* anticostituzionale, con argomenti in gran parte identici.
- 164 aa) In sostanza, essi adducono che il legislatore non avrebbe dimostrato a sufficienza i fondamenti empirici del mandato ad agire a lui conferito. Per dare fondamento al § 217 *StGB*, ci si sarebbe basati sul pericolo di una normalizzazione dell'aiuto al suicidio quale prestazione di servizi, che potrebbe mettere in discussione, in particolare, il diritto alla vita e all'autodeterminazione di esseri umani malati e bisognosi di aiuto, nonché preparare il terreno all'apertura all'aiuto a morire attivo e all'eutanasia. Tramite la prerogativa decisionale a lui spettante il legislatore non sarebbe stato esonerato dal provare empiricamente una simile connessione fra l'offerta di un aiuto negoziale al suicidio e il crescente numero di suicidi.
- 165 Gli «scenari di rottura delle dighe» («*Dammbruchszenarien*») che condurrebbero alla legittimazione del divieto di aiuto negoziale al suicidio farebbero riferimento ad un noto modello argomentativo, che si sarebbe già dimostrato insostenibile in connessione con la contigua problematica della vincolatività delle disposizioni del paziente, regolate per legge. In virtù delle differenze strutturali e giuridiche nei singoli Paesi il riferimento agli sviluppi negli altri paesi europei non sarebbe adatto a dimostrare i pericoli astratti supposti dal legislatore. Al contrario il legislatore, con l'introduzione del § 217 *StGB*, avrebbe attribuito valore di legge a principi fideistici religiosi o ideologici, in base ai quali la vita, dono di Dio, sarebbe sottratta alla disposizione dell'individuo; in tal modo, risulterebbe negato il pluralismo morale interno alla società e violato l'obbligo del legislatore stesso alla sua

neutralità ideologica. Il § 217 *StGB* non si limiterebbe ad assicurare la libertà del suicidio in modo conforme alla neutralità, ma esprimerebbe piuttosto, come divieto complessivo del sostegno negoziale al suicidio, una deplorazione del suicidio, che potrebbe essere tollerato solamente entro confini determinati.

166 *A latere* della mancanza di prove empiriche circa i pericoli identificati quali motivi dell'agire, mancherebbe anche un bene giuridico legittimo, la cui tutela potrebbe essere strumentale al divieto di sostegno negoziale del suicidio. Il difetto, collegato ad una sentenza di condanna penale, riguarderebbe valori e considerazioni personali dell'individuo e necessiterebbe, per questo, di qualcosa di più di una semplice giustificazione utilitaristica. Una decisione del genere potrebbe non essere conforme allo scopo di tutela dell'autodeterminazione e della vita prestabilito dal legislatore.

167 Nel caso di una libera decisione di suicidio, l'aiuto al suicidio si esaurirebbe nel sostegno ad un esercizio di diritti fondamentali conforme a diritto. Nella sua dimensione difensiva, l'art. 2 co. 1° coordinato con l'art. 1 co. 1° *GG* garantirebbe, al diritto di autodeterminazione da ciò desumibile, una tutela dal controllo statale, che sarebbe lesa dal divieto di sostegno negoziale al suicidio. Il pericolo astratto che la disponibilità di condotte di sostegno possano condurre ad un aumento dei suicidi liberamente determinati non giustificerebbe una simile limitazione, poiché non spetterebbe al legislatore proteggere il bene giuridico della vita contro la libera volontà del suo titolare. La sola circostanza che una decisione suicidaria sia stata generata o rafforzata dalla disponibilità di un'offerta negoziale di suicidio non vorrebbe dire che essa, se motivata in questo modo, non possa tuttavia essere espressione del diritto all'autodeterminazione costituzionalmente garantito. La dimensione di tutela che si contrappone a quella difensiva e l'obbligo di protezione statale in favore della vita, che avrebbe incluso la facoltà del legislatore di tutelare la decisione di suicidarsi da pericoli che compromettano l'autonomia individuale, non sarebbero di conseguenza attivati.

168 bb) Le restrizioni ai diritti fondamentali, associate al divieto di cui al § 217 *StGB*, sarebbero anche sproporzionate.

169 (1) Un divieto esteso e indifferenziato di sostegno negoziale al suicidio non sarebbe necessario, perché in particolare un procedimento amministrativo strumentale al permesso di sostegno al suicidio sarebbe altrettanto adatto a tutelare, nel singolo caso, la vita e l'autodeterminazione. Le misure di prevenzione potrebbero essere integrate in un

procedimento siffatto in modo più efficace rispetto a quanto consentirebbe una punizione meramente successiva di violazioni al divieto del § 217 *StGB*. Al fine di contrastare una situazione di pericolo astratto per la vita di terzi, una simile procedura potrebbe essere assistita da un divieto di pubblicità secondo il diritto industriale. In alternativa, sarebbe più mite ed altrettanto efficace escludere dal divieto di aiuto al suicidio almeno i medici.

170 (2) In ogni caso, il divieto di sostegno negoziale al suicidio non sarebbe conveniente, nella sua forma concreta, poiché i diritti della persona intenzionata a suicidarsi e dei medici che le prestino consulenza e delle organizzazioni sarebbero limitati oltre misura.

171 Il suicidio verrebbe reso oggetto di tabù (*tabuisiert*) e ciò osterebbe a variegata offerta di consulenza da prestarsi nell'ambito di misure preventive conformate in modo trasparente. Ai soggetti intenzionati a suicidarsi spetterebbe il diritto di decidere liberamente su come e quando la loro vita debba finire. Per l'attuazione di questo diritto, l'aiuto al suicidio sarebbe imprescindibile, in particolare al fine di preservare effettivamente soggetti malati e intenzionati a suicidarsi dal dover attendere la morte mentre aumenta inevitabilmente l'influenza da parte altrui.

172 Anche lo spettro dell'attività medica verrebbe menomato oltre misura dal divieto del § 217 *StGB*. Gli esempi dei medici ricorrenti hanno illustrato che la decisione in favore o contro l'aiuto medico al suicidio sarebbe, nel singolo caso, espressione di risoluzioni individuali di coscienza. La concezione di sé propugnata dall'Ordine Federale dei Medici, che non comprenderebbe un aiuto al suicidio, non potrebbe essere contrapposta a ciò. Non esprimerebbe né la reale pluralità del mondo medico e le relative concezioni morali, né avrebbe trovato riscontro, in termini di disciplina professionale, in un divieto univoco dell'aiuto al suicidio. Dal punto di vista giuridico, l'agire medico sarebbe sempre negoziale, anche qualora fosse basato sulla coscienza nei singoli casi in cui sia diretto all'aiuto al suicidio e quindi esposto ad un rischio di punizione, poiché i medici eserciterebbero la loro attività professionalmente. Ad ogni modo, qualsiasi riferimento ad un contributo medico ad un suicidio implicherebbe obbligatoriamente indagini penali per chiarire una possibile negozialità del fatto. Di fatto, ciò costringerebbe ad omettere qualsiasi forma di aiuto al suicidio.

173 La libertà professionale di medici e sanitari sarebbe peraltro violata dal fatto che il § 217 *StGB*, a causa della sua ampiezza non compatibile con il principio costituzionale di

determinatezza, sottoporrebbe anche opzioni di trattamento ammissibili dal punto di vista della disciplina professionale. Ma, perciò, costringerebbe i membri delle professioni mediche e sanitarie ad omettere, per ragioni di autotutela, particolari forme di terapia palliativa dovuta in base a principi di cura del paziente. Non sarebbe possibile un'interpretazione restrittiva e conforme alla costituzione del § 217 *StGB*, a causa del suo tenore letterale e della volontà legislativa a ciò contraria.

174 5. Inoltre, di propria iniziativa hanno presentato al Collegio decidente interventi di merito (*Fachbeiträge*), in particolare, la Fondazione G.-B., il *Think-Tank* (*Weltanschauungsgemeinschaft*) F., il Gruppo di Lavoro E. e la Cooperativa (*Arbeitsbündnis*) K., nonché pratici e teorici (*Wissenschaftlern*).

175 La Fondazione G.-B. e il *Think-Tank* F. si sono espressi concordemente contro il divieto di cui al § 217 *StGB*.

176 In particolare la Fondazione G.-B. ravvisa nel divieto di sostegno negoziale al suicidio un atto paternalistico di controllo, che disconoscerebbe all'individuo la sua coscienza adulta (*Mündigkeit*) accordatagli dalla costituzione quale parte della sua inviolabile dignità umana, quando si tratta di decidere sulla propria stessa morte. Quando il soggetto coinvolto debba sopportare un gravoso dolore e per l'attuazione della sua decisione di suicidarsi, assunta seriamente e liberamente, debba ricorrere all'aiuto medico professionale, il diniego di ricorrere all'aiuto medico al suicidio in virtù del § 217 *StGB* collimerebbe *de facto* con un divieto totale di suicidio contrario alla costituzione e ai diritti umani, realizzando così una violazione dell'art. 1 co. 1° *GG*. In ogni caso in cui dolori fisici e psichici non siano curabili tramite un trattamento terapeutico efficace, lo Stato sarebbe obbligato a permettere un aiuto professionale privato al suicidio, anche se non obbligato esso stesso a metterlo a disposizione ed incoraggiarlo.

177 b) Il Gruppo di Lavoro E. e la Cooperativa K. si sono espressi contro una disciplina giuridico-positiva dell'aiuto medico al suicidio, a causa dei rischi ad essa connessi e dei dilemmi normativi (*Regelungsdilemmata*).

VI

178 Il Collegio decidente ha proceduto ad un'udienza orale, il 16 ed il 17 aprile 2019, nella quale le parti processuali hanno approfondito la loro precedente argomentazione.

179 1. Sono stati uditi, quali esperti terzi:

- in relazione all'ambito della ricerca sul suicidio in materia psichiatrica, sociologica ed epidemiologica: Prof. Dr. med. C., già direttore vicario della Clinica psichiatrica universitaria R. e perito forense-psichiatrico per pareri sulla questione della libera determinazione volontaria in caso di suicidio ai sensi del § 161 *VVG*; Prof. Dr. med. W., già primario della Clinica di psichiatria e psicoterapia e direttore medico dell'Ospedale distrettuale (*Bezirkskrankenhauses*) B; Prof. Dr. med. L., specialista in neurologia, psichiatria e psicoterapia, nonché specialista di medicina psicosomatica e psicoterapia, nonché professore di teoria, empiria e metodi della terapia sociale all'Università K.; infine il Prof. Dr. med. S., già primaria nella L-Clinica K. del reparto di malattie che danno dipendenza ;

- in relazione al settore della ricerca sulle conseguenze del suicidio e della psico-oncologia: Prof. Dr. phil. W., titolare dell'insegnamento di psicologia clinica e di psicoterapia-terapia comportamentale presso la *Medical School* B.;

- in relazione al settore della farmacologia e della disciplina professionale farmaceutica: Dr. pharm. K., presidente dell'Ospedale distrettuale B.;

- in relazione allo stato attuale della prassi di medicina palliativa e dei suoi rapporti con le tendenze al suicidio (*Suizidalität*): Prof. Dr. med. B., direttrice medica della Clinica di medicina palliativa del Policlinico universitario F., e il Prof. Dr. med. R., presidente della Società Tedesca P. e titolare della cattedra di medicina palliativa dell'Università B.;

- in relazione alla normativa disciplinare-professionale sull'aiuto medico al suicidio: Dr. med. E., presidente dell'ordine dei medici H., e Dr. med. C., già presidente dell'ordine territoriale dei medici B.;

- in relazione alla prassi del lavoro negli *hospice* e dei relativi dati di esperienza sulle tendenze al suicidio: Prof. Dr. med. H., primario della clinica di medicina palliativa presso l'Ospedale Franziskus B. e, nel contempo, presidente della Fondazione Tedesca H. e K., direttrice dello *hospice* della Congregazione generale della Chiesa evangelica (*Evangelische Gesamtkirchengemeinde*) E. e presidente dell'Ente *Hospice* e Medicina Palliativa B. e.V. (*Hospiz- und PalliativVerbands B. e.V.*);

- in relazione alla prassi dei presidi sanitari (*Pflegeeinrichtungen*), in particolare con riguardo ai rapporti con le tendenze al suicidio: R., amministratrice della casa di cura N. GmbH e, al contempo, presidente del *Deutschen P. e.V.*; S., direttore sanitario dell'Istituto Evangelico delle Diaconesse (*Evangelische Diakonissenanstalt*) K.;

- Dr. phil. S., quale portavoce dell'organo direttivo della Fondazione G.-B.;

- W., quale rappresentante dell'associazione A. e.V., attiva come organizzazione di aiuto a livello federale per superstiti ai soggetti suicidatisi;

180 **2.** Il *Bundestag* è stato rappresentato da diversi deputati e da un procuratore processuale, i quali hanno esposto approfonditamente circa il processo di formazione dell'opinione parlamentare e gli scopi perseguiti dal legislatore con l'emanazione della norma penale.

B.

I.

181 **1.** Il ricorrente *sub* VI.1 è morto il 12 aprile 2019. Il suo ricorso costituzionale si è, di conseguenza, estinto (cfr. *BVerfGE*, vol. 6, p. 389 ss., in particolare 442 ss.; vol. 12, p. 311 ss., in part. 315; Vol. 109, p. 279 ss., in part. 304). I motivi per portare avanti il procedimento nonostante il decesso del ricorrente, in particolare nell'interesse concreto ad una riabilitazione (cfr. in proposito *BVerfGE*, vol 37, p. 201 ss., in part. 206), non sussistono, soprattutto perché la norma del § 217 *StGB* è sottoposta a sindacato di costituzionalità in modo ammissibile dai rimanenti ricorsi costituzionali (cfr. a tal fine i paragrafi da 192 in poi).

182 Dunque, a tal proposito si può affermare semplicemente che il procedimento si è estinto in seguito alla morte del ricorrente (cfr. *BVerfGE*, vol. 109, p. 279 ss., in part. 304).

183 La medesima considerazione vale per il ricorso costituzionale della ricorrente *sub* VI.4, anch'essa morta nelle more del procedimento.

II

184 Il ricorso costituzionale del ricorrente *sub* III.1, associazione elvetica per l'aiuto a morire, è inammissibile. L'associazione ricorrente non può far valere di essere stata lesa nei diritti fondamentali – o equivalenti – tramite il § 217 *StGB*. A causa della mancanza di capacità nei diritti fondamentali (*Grundrechtsfähigkeit*), essa non è abilitata a presentare tale istanza richiamandosi, quale persona giuridica con sede in Svizzera, a diritti fondamentali sostanziali (1). Inoltre, non afferma che sarebbe colpita da un'insufficiente determinatezza (art. 103 co. 2° *GG*) del divieto di sostegno negoziale al suicidio.

185 **1.** L'associazione ricorrente *sub* III.1, quale associazione con sede in Svizzera, non si può richiamare ai diritti fondamentali sostanziali ai sensi dell'art. 19 co. 3° *GG*.

- 186 a) In conformità all'art. 19 co. 3° GG, i diritti fondamentali valgono solamente per le persone giuridiche di diritto interno, nella misura in cui sono ad esse applicabili in base alla loro natura. D'altra parte, le persone giuridiche straniere potrebbero richiamarsi solamente ai diritti fondamentali processuali di cui agli Artt. 101 co. 1° secondo periodo e 103 co. 1° GG (cfr. *BVerfGE*, Vol 3, p. 359 ss., in part. 363; vol. 12, p. 6 ss., in part. 8; vol. 18, p. 441 ss., in part. 447; vol. 19, p. 52 ss., in part. 55 ss.; vol. 21, p. 362 ss., in part. 373; vol. 64, p. 1 ss., in part. 11), ma non richiamarsi ai diritti fondamentali sostanziali e, conseguentemente, neanche censurare la loro violazione con ricorso costituzionale (così già in *BVerfGE*, vol. 21, p. 207 ss., in part. 209; vol. 23, p. 229 ss., in part. 236; vol. 100, p. 313 ss., in part. 364; vol. 129, p. 78 ss., in part. 91, 96 ss.). Rappresentano un'eccezione le persone giuridiche straniere che hanno la loro sede nell'Unione Europea. Nell'ambito di applicazione del diritto eurounitario, è obbligatorio estendere ad esse i diritti fondamentali, quando sussista una sufficiente connessione con il diritto interno la quale consente di dimostrare che la validità dei diritti fondamentali è dovuta nella medesima misura in cui sono riconosciuti alle persone giuridiche di diritto interno (cfr. *BVerfGE*, vol. 129, p. 78 ss., in part. 97 ss.).
- 187 Invece soggetti extracomunitari, a cui appartengano anche persone giuridiche con sede in Stati terzi (cfr. *inter alia* CGUE, *Phil Collins v. Imtrat Handelsgesellschaft mbH*, Sentenza 20 ottobre 1993, C-92/92 e C- 326/92, EU:C:1993:847, par. 30; *International Jet Management GmbH*, Sentenza del 18 marzo 2014, C- 628/11, EU:C:2014:171, parr. 34 ss.), non potrebbero ricavare immediatamente dal diritto eurounitario alcuna pretesa (cfr. *inter alia* CGUE, *Athanasios Vatsouras u.a. v. Arbeitsgemeinschaft Nürnberg*, Sentenza 4 giugno 2009, C-22/08 e C-23/08, EU:C:2009:344, par. 52, in riferimento all'art. 12 TUE; *Land Hessen v. G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH*, Sentenza 6 giugno 2002, C-360/00, EU:C:2002:346, par. 31, in riferimento all'art 6 TUE; *Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) v. Radia Hadj Ahmed*, Sentenza 13 giugno 2013, C-45/12, EU:C:2013:390, parr. 38 ss.; *Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank v. F. Wieland*, Sentenza 27 ottobre 2016, C-465/14, EU:C:2016:820, parr. 67 ss.). Esse si dovrebbero poter richiamare solo in tal luogo alle libertà fondamentali di cui al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla tutela di cui al relativo art. 18, per mezzo del quale è loro conferita una posizione giuridica che include la tutela tramite il divieto generale di discriminazione e le sue concretizzazioni (cfr. M. HOLOUBEK, sub *Artikel 18 AEUV - [Diskriminierungsverbot]*, in U. Schwarze-A. Becker-J. Hatje-J. Schoo, *EU-Kommentar*, München, IV ed. 2019, p. 530 ss., Rn. 37 ss.; W. MICHL, sub *Artikel 18. Verbot*

der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, in Aa. Vv., *Frankfurter Kommentar*, vol. 2, Tübingen, 2017, p. 233 ss., *Rn.* 59; R. STREINZ, sub *Artikel 18*, in Id., *EUV/AEUV*, München, III ed. 2018, p. 396 ss., *Rn.* 39; M. ROSSI, sub *art. 18 AEUV*, in Aa. Vv., *Beck'sche Online-Kommentare Ausländerrecht*, agg. Maggio 2019, *Rn.* 12; cfr. in giurisprudenza CGUE, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord c. Consiglio dell'Unione Europea, Sentenza 27 febbraio 2014, C-656/11, EU:C:2014:97, parr. 56 ss.).

- 188 Di conseguenza, l'associazione ricorrente *sub* III.1 non può richiamarsi ai diritti fondamentali ai sensi dell'art. 19 co. 3° *GG*. Dall'estensione della capacità giuridica fondamentale per persone giuridiche straniere con sede nell'Unione Europea non si può dedurre per essa alcuna tutela di diritti fondamentali, poiché ha la sua sede in Svizzera. È questione che può rimanere aperta se il Trattato fra la Confederazione Elvetica da un lato e la Comunità Europea e relativi Stati membri dall'altro in materia di libera circolazione delle persone (*GUCE*, 2002, L 114, p. 6), che comprende solo le garanzie fondate sui divieti speciali di discriminazione nel riconoscimento delle libertà fondamentali, è in grado di veicolare all'associazione ricorrente quale soggetto con nazionalità extracomunitaria la tutela della libertà di prestazione di cui all'art. 56 TFUE. L'attività dell'associazione ricorrente non è riguardata, ad ogni modo, dall'ambito fattuale di tutela di una siffatta libertà fondamentale. Essa non persegue alcun fine di profitto, come da prova documentale a norma dell'art. 2 co. 4° del suo Statuto (cfr. par. 58).
- 189 b) Dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (*CEDU*) non è possibile evincere una capacità giuridica fondamentale e un'abilitazione a ricorrere in favore delle persone giuridiche straniere (così anche R. R. STEINBRÜCK, *Grundrechtsschutz ausländischer juristischer Personen*, München, 1981, p. 150-161, in part. p. 153, 158 ss; NIESSEN, *Der Schutz der Grundrechte ausländischer juristischer Personen*, in *NJW*, 1968, p. 1017 ss., in part. 1019). Il divieto di discriminazione normato dall'art. 14 Conv. EDU non contiene alcun principio generale di uguaglianza, bensì può essere fatto valere solamente in connessione con almeno un altro diritto convenzionale (cfr. C. GRABENWARTER-K. PABEL, *Europäische Menschenrechtskonvention*, VI ed. 2016, § 26 *Rn.* 1; J. MEYER-LADEWIG- R. LEHNER, sub *art. 14*, in J. Meyer-Ladewig-M. Nettesheim-S. von Raumer, *EMRK Europäische Menschenrechtskonvention. Handkommentar*, IV ed. 2017, *Rn.* 5). Quando, in caso di violazioni della convenzione, l'art. 13 Conv. EDU richiede un'effettiva possibilità di ricorrere ad un'istanza di diritto interno, tale norma non esige comunque alcun mezzo di impugnazione diretto contro una legge (cfr. *inter alia* Corte EDU, *Leander v. Sweden*, Sentenza 26 marzo

1987, Nr. 9248/81, § 77; *Lithgow et al. v. The United Kingdom*, Sentenza 8 luglio 1986, Nr. 9006/80, § 206).

- 190 2. Può restare incerto se la mancanza di diritti fondamentali coinvolge anche la garanzia di cui all'art. 103 co. 2° GG. A tal proposito, l'associazione ricorrente, non ha dimostrato un interesse proprio. Essa fonda la mancanza di determinatezza esclusivamente sul fatto che l'elemento di fatto della negozialità non sarebbe sufficientemente idonea ad escludere con sicurezza una responsabilità penale dei professionisti sanitari che abbiano prestato, nel singolo caso, aiuto al suicidio per motivi di compassione. Ne consegue la carenza di un interesse proprio da parte della ricorrente, che vorrebbe, come associazione, disporre di un'offerta di aiuto al suicidio.
- 191 Anche l'argomento in base al quale il § 217 StGB, quale reato di pericolo astratto, non sarebbe adatto a raggiungere lo scopo perseguito dal legislatore e la mera ripetizione di una condotta esente da pena non potrebbe fondare una forma di responsabilità penale, non sarebbe in grado di dimostrare una violazione dell'art. 103 co. 2° GG, che comprende solo il principio di legalità, il principio di determinatezza e il divieto di retroattività (cfr. B. REMMERT, sub art. 103, in T. Maunz-G. Dürig, *Grundgesetz. Kommentar*, versione online, agg. Novembre 2018, Rn. 1). Tale disposizione ha lo scopodi condurre, nei fatti, al riesame della norma contestata in rapporto al principio di proporzionalità.

III.

- 192 I rimanenti ricorsi costituzionali sono ammissibili.
- 193 I ricorrenti potrebbero comunque richiamarsi alla tutela di diritti fondamentali e hanno anche dimostrato adeguatamente di poter essere stati lesi dalla norma impugnata. Questo vale, in particolare, per i ricorrenti sub I.1, I.2 e VI.5 (cfr. *infra*, punto 1), le associazioni ricorrenti sub II. e III.2 quali persone giuridiche di diritto privato con sede in Germania (cfr. *infra*, punto 2.), nonché i ricorrenti sub III.3, III.5 e VI.2 quali cittadini elvetici (cfr. *infra*, punto 3).
- 194 1. I ricorrenti sub I.1, I.2 e VI.5, che a tempo debito vorrebbero fruire di un aiuto professionale al suicidio, potrebbero far valere di essere stati attualmente ed immediatamente lesi dallo stesso § 217 StGB in un diritto costituzionalmente ricorribile (art. 93 co. 1° n. 4a GG, § 90 co. 1° BVerfGG).
- 195 Essi non sono, a ben vedere, i destinatari della norma. Un interesse proprio sussiste, tuttavia, anche quando una prescrizione diretta a terzi pregiudica un ricorrente non solo in via riflessa,

ma anche in modo giuridicamente significativo (cfr. *BVerfGE* vol. 13, p. 230 ss., in part. 232 ss.; vol. 51, p. 386 ss., in part. 395; vol. 78, p. 350 ss., in part. 354; vol. 108, p. 370 ss., in part. 384 ss.; vol. 121, p. 317 ss., in part. 344 ss.; vol. 125, p. 39 ss., in part. 75; vol. 125, p. 260 ss., in part. 305; vol. 130, p. 151 ss., in part. 176). Una tale confusione giuridica avviene, in particolare, quando un divieto diretto a terzi miri anche mediatamente a limitare le libertà di titolari di diritti fondamentali che non sono destinatari delle norme (cfr. *inter alia* *BVerfG*, Decisione della I Camera del Primo collegio, 11 agosto 1999 - 1 BvR 2181/98 – par. 48).

196 Scopo del divieto normato nel § 217 co. 1° *StGB* di sostegno negoziale al suicidio è di tutelare l'autodeterminazione del potenziale suicida e il diritto fondamentale alla vita (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 10, 12 ss.). Il divieto diretto a terzi di cui al § 217 *StGB* rende impossibile fruire dell'offerta negoziale da loro desiderata ai ricorrenti *sub* I.1, I.2 e VI.5, in relazione ai quali il desiderio di suicidio si è già manifestato nell'adesione associativa ad un ente per l'aiuto a morire e nella richiesta di rilascio di un permesso per fruire di tale pratica. La legge ha l'effetto di un ordine diretto immediatamente ad essi (cfr. *BVerfGE*, vol. 90, p. 128 ss., 135 ss.; *BVerfG*, Decisione della I Camera del Primo collegio, 11 agosto 1999 - 1 BvR 2181/98 – par. 49).

197 2. I ricorrenti *sub* II. e III.2, quali persone giuridiche di diritto privato con sede in Germania che offrono aiuto al suicidio, possono richiamarsi, a norma dell'art. 19 co. 3° *GG*, almeno alla tutela della libertà generale di agire ai sensi dell'art. 2 co. 1° *GG* (giurisprudenza costante, *stRespr*; cfr. *BVerfGE* Vol. 10, p. 89 ss., in part. 99; vol. 23, p. 208 ss., in part. 223; vol. 29, p. 260 ss., in part. 265 ss.; vol. 44, p. 353 ss., in part. 372). Essi comunque non sono soggetti ad alcuna responsabilità penale ai sensi del § 217 *StGB*. Il mantenimento della loro offerta di aiuto al suicidio può, tuttavia, essere considerata sanzionabile amministrativamente ai sensi del § 30 co. 1° n. 1 *OWiG*, dal momento che i membri del loro organo direttivo potrebbero essere puniti secondo il § 217 *StGB*. Contro di ciò offre la sua tutela l'art. 2 co. 1° *GG* (cfr. *BVerfGE*, vol. 92, p. 191 ss., in part. 196).

198 3. I ricorrenti *sub* III. 3, III. 5 e VI. 2, che sono attivi in Germania per le associazioni elvetiche di aiuto a morire, potrebbero richiamarsi, quali soggetti con nazionalità elvetica, al fatto di essere coinvolti, come destinatari della norma, almeno nella loro libertà generale di agire (art. 2 co. 1° *GG*) e, con riguardo alla minaccia di sanzione penale, nel diritto di libertà *ex* art. 2 co. 2° secondo periodo coordinato con l'art. 104 co. 1° *GG*, non connesso necessariamente alla nazionalità tedesca, nonché nel diritto generale della personalità da essi ricavabile quale valore sociale e richiamo per l'attenzione (art. 2 co. 1° coordinato l'art. 1 co. 1° *GG*).

199 Non si pone contro il possibile riconoscimento di responsabilità penale ai sensi del § 217 *StGB* il fatto che i ricorrenti *sub* III.3 e III.5 agiscono esclusivamente al di fuori della Svizzera, poiché i contributi di fatto delle persone che cooperano con loro in Germania e, nel contempo, anche il luogo del loro agire in territorio tedesco sarebbero ascrivibili ad essi a titolo di concorso (*mittäterschaftlich*, § 25 co. 2° *StGB*) (cfr. *BGHSt*, vol. 39, p. 88 ss., in part. 91; *BGH*, Ordinanza 20. gennaio 2009 - *I StR 705/08* -, in *NStZ-RR* 2009, p. 197; K. AMBOS, *sub* § 9, in Aa. Vv., *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, vol. 1, III ed. 2017, *Rn.* 10 con ulteriori indicazioni). Né l'irrelevanza penale in Svizzera del fatto principale si porrebbe contro una possibile responsabilità penale in base al diritto tedesco della ricorrente *sub* VI.2, la cui attività è transfrontaliera, riconosciuta sulla base della sola assistenza al sostegno negoziale al suicidio (§§ 3 e 9 co. 2° primo periodo seconda alternativa e secondo periodo *StGB*).

C.

200 I ricorsi costituzionali sono sia ammissibili sia fondati.

201 Il § 217 *StGB* lede i ricorrenti *sub* I.1, I.2 e VI.5 nel loro diritto alla morte autodeterminata, desumibile dal diritto generale della personalità ai sensi dell'art. 2 co. 1° coordinato con l'art. 1 co. 1° *GG* (cfr. *infra*, sezione I.). Gli altri ricorrenti sono lesi dal divieto di sostegno negoziale al suicidio nel loro diritto fondamentale alla libertà professionale (art. 12 co. 1° *GG*) nonché nella loro libertà generale di agire (art. 2 co. 1° *GG*), in quanto vorrebbero procurare aiuto al suicidio nel quadro della loro attività professionale e posseggano la nazionalità tedesca. Inoltre, la minaccia di pena del § 217 *StGB* lede i ricorrenti da III.3 a III.6, IV., da V.1 a V.4, VI.2 e VI.3 nel loro diritto di libertà di cui all'art. 2, co. 2°, secondo periodo coordinato con l'art. 104 co. 1° *GG*. I ricorrenti *sub* II. e III.2 sono lesi nel loro diritto fondamentale di cui all'art. 2 co. 1° *GG* dalla sanzione amministrativa connessa all'incriminazione del sostegno negoziale al suicidio, ai sensi del § 30 co. 1° nr. 1 *OWiG* (cfr. *infra*, sezione II.). Non è possibile interpretare la norma del § 217 *StGB* in modo costituzionalmente conforme (cfr. *infra*, sezione III). Essa è quindi incompatibile con la costituzione e nulla (cfr. *infra*, sezione IV).

I

202 Il divieto di sostegno negoziale al suicidio normato nel § 217 *StGB* lede il diritto generale della personalità (art. 2 co. 2° coordinato con l'art. 1 co. 1° *GG*) della persona decisa a morire nella sua conformazione di diritto alla morte autodeterminata. Questo vale anche nel caso in

cui la norma coinvolga, nella sua interpretazione restrittiva, esclusivamente il sostegno negoziale al suicidio, quale atto di conclusione autodeterminata della propria vita, sostenuto dal dolo intenzionale di reiterazione.

- 203 L'art. 2 co. 1° coordinato con l'art. 1 co. 1° GG garantisce il diritto di assumere autonomamente la decisione di porre fine di propria mano alla propria vita, coscientemente e volontariamente, e di far ricorso all'aiuto di terzi nell'attuazione del suicidio (cfr. *infra*, punto 1.). Il § 217 *StGB* interferisce con questo diritto (cfr. *infra*, punto 2.). L'interferenza nel diritto fondamentale non è giustificata (cfr. *infra*, punto 3.). Il riconoscimento di un diritto al suicidio e dei confini posti alla possibilità di limitarlo si pongono in armonia con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cfr. *infra*, punto 4.).
- 204 1. Il diritto alla libera autodeterminazione e all'autoresponsabilità (*Eigenverantwortung*) di uomini capaci di togliersi la vita è compreso fra le garanzie del diritto generale della personalità (art. 2 co. 1° coordinato con l'art. 1 co. 1° GG).
- 205 a) Il rispetto e la protezione della dignità umana e della libertà sono principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, che riconosce agli esseri umani una personalità capace di autodeterminazione e di autoresponsabilità (cfr. *BVerfGE*, vol. 5, p. 85 ss., in part. 204; vol. 45, p. 187 ss., in part. 227). Il diritto generale della personalità tutela, quale diritto di libertà «innominato» («*unbenanntes*»), quegli elementi della personalità che non sono oggetto di particolari garanzie di libertà previste dalla *Grundgesetz*, ma che non possono essere considerati in alcun modo di minor valore nel loro significato costitutivo per la personalità (giurisprudenza costante; cfr. *BVerfGE*, vol. 99, p. 185 ss., in part. 193; vol. 101, p. 361 ss., in part. 380; vol. 106, p. 28 ss., in part. 39; vol. 118, p. 168 ss., in part. 183; vol. 120, p. 274 ss., in part. 303; vol. 147, p. 1 ss., in part. 19 *Rn.* 38).
- 206 Il riferimento specifico del diritto generale della personalità, ex art. 1 co. 1° GG, contrassegna il suo contenuto di tutela: nella determinazione del contenuto e dell'ampiezza dell'ambito di tutela del diritto generale della personalità – non circoscrivibile in modo definitivo – è da considerare che la dignità dell'essere umano è inviolabile ed esige il rispetto e la tutela di tutto il potere statale (cfr. *BVerfGE* vol. 27, p. 344 ss., in part. 351; vol. 34, p. 238 ss., in part. 245. A partire dall'idea che l'essere umano si determini e si sviluppi in libertà (cfr. *BVerfGE*, Vol. 45, p. 187 ss., in part. 227; vol. 117, p. 71 ss., in part. 89; vol. 123, p. 267 ss., in part. 413, la garanzia della dignità umana comprende, in particolare, la salvaguardia dell'individualità, dell'identità e dell'integrità personali (cfr. *BVerfGE*, vol. 144, p. 20 ss., in part. 207 *Rn.* 539).

A ciò è connesso un valore sociale ed un'esigenza di osservanza in base alla quale è vietato rendere l'essere umano quale «mero oggetto» dell'agire statale o sottoporlo ad un trattamento che per principio mette in discussione la sua qualità di soggetto titolare di diritti e di doveri (cfr. *BVerfGE*, vol. 27, p. 1 ss., in part. 6; vol. 45, p. 187 ss., in part. 228; vol. 109, p. 133 ss., in part. 149 ss.; vol. 117, p. 71 ss., in part. 89; vol. 144, p. 20 ss., in part. 207 *Rn.* 539 ss.). L'insopprimibile dignità dell'essere umano quale persona implica, inoltre, che esso rimanga sempre riconosciuto quale personalità autoresponsabile (cfr. *BVerfGE*, vol. 45, p. 187 ss., in part. 228; vol. 109, p. 133 ss., in part. 171).

- 207 Tale idea dell'autodeterminazione, radicata nella dignità dell'essere umano, si concretizza nelle garanzie del diritto generale della personalità (cfr. *BVerfGE*, vol. 54, p. 148 ss., in part. 155; vol. 65, p. 1 ss., in part. 41, 42 ss.; vol. 80, p. 367 ss., in part. 373; vol. 103, p. 21 ss., in part. 32 ss.; vol. 128, p. 109 ss., in part. 124; vol. 142, p. 313 ss., in part. 339 *Rn.* 74). Essa assicura le condizioni fondamentali affinché l'individuo trovi, sviluppi e tuteli autonomamente la sua identità e la sua individualità, (cfr. *BVerfGE*, vol. 35, p. 202 ss., in part. 220; vol. 79, p. 256 ss., in part. 268; vol. 90, p. 263 ss., in part. 270; vol. 104, p. 373 ss., in part. 385; vol. 115, p. 1 ss., in part. 14; vol. 116, p. 243 ss., in part. 262 ss.; vol. 117, p. 202 ss., in part. 225; vol. 147, p. 1 ss., in part. 19 *Rn.* 38). In particolare, la conservazione autodeterminata della propria personalità presuppone che l'essere umano può disporre di sé a propria discrezione e non sia spinto in forme di vita che si pongono in un conflitto irrisolvibile con l'immagine e l'idea di se stessi (cfr. *BVerfGE*, vol. 116, p. 243 ss., in part. 264 ss.; vol. 121, p. 175 ss., in part. 190 ss.; vol. 128, p. 109 ss., in part. 124, 127).
- 208 b) In conseguenza di ciò, il diritto generale della personalità comprende, quale espressione di autonomia personale, anche un diritto alla morte autodeterminata e ciò a sua volta include un diritto al suicidio (cfr. *infra*, aa). La tutela del diritto fondamentale si estende anche alla libertà di cercare a tal fine aiuto presso terzi, nella misura in cui sia offerto, e di fruirne (bb).
- 209 (1) La decisione di porre fine alla propria vita riveste un significato esistenziale per la personalità di un essere umano. Essa è emanazione (*Ausfluss*) della propria idea di sé ed espressione fondamentale della persona capace di autodeterminazione ed autoresponsabilità. Qualunque sia il significato che l'individuo vede nella propria vita e se ed in base a quali motivi una persona si possa rappresentare di concludere la propria vita, tali considerazioni soggiacciono alle rappresentazioni e alle convinzioni personalissime (*höchstpersönlichen*). La decisione riguarda questioni fondamentali dell'esistenza umana e coinvolge l'identità e l'individualità dell'essere umano come nessun'altra decisione. Il diritto generale della

personalità, nella sua conformazione quale diritto alla morte autodeterminata, non comprende solamente il diritto di rifiutare liberamente e volontariamente misure che conservino in vita, lasciando in tal modo un decorso patologico a fare il suo corso verso la morte (cfr., in conclusione, anche *BVerfGE*, vol. 142, p. 313 ss., in part. 341 *Rn.* 79; *BGHSt*, vol. 11, p. 111 ss., in part. 113 ss.; vol. 40, p. 257 ss., in part. 260, 262; vol. 55, p. 191 ss., in part. 196 ss. *Rn.* 18, 203 ss. *Rn.* 31 ss.; *BGHZ*, vol. 163, p. 195 ss., in part. 197 ss.). Il diritto alla morte autodeterminata si estende anche alla decisione dell'individuo di porre fine alla sua vita di propria mano. Il diritto di togliersi la vita assicura che l'individuo possa determinarsi conformemente alla propria immagine di sé e, in tal modo, realizzare la propria personalità (cfr. H. BETHGE, § 203 *Grundrechtswahrnehmung, Grundrechtsverzicht, Grundrechtsverwirkung*, in J. ISENSEE, P. KIRCHHOF, *Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, vol. IX, III ed. 2011, p. 1111 ss., in part. *Rn.* 41, 44; H. DREIER, sub *art. 1 Abs. 1*, in ID., *Grundgesetz. Kommentar*, vol. I, Tübingen, III ed. 2013, *Rn.* 154; T. GEDDERT-STEINACHER, *Menschenwürde als Verfassungsbegriff*, Berlin, 1990, p. 90 ss.; M. HERDEGEN, sub *art. 1 Abs. 1*, in T. MAUNZ, G. DÜRIG, *Grundgesetz. Kommentar*, versione online, agg. maggio 2009, *Rn.* 89; F. HUFEN, *Selbstbestimmtes Sterben – Das verweigerte Grundrecht*, in *NJW*, 2018, p. 1524-1528, in part. 1525; *contra* D. LORENZ, sub *art. 2 Abs. 1*, in Aa. Vv., *Bonner Kommentar zum Grundgesetz*, *Rn.* 54, 303, agg. aprile 2008, nonché sub *art. 2 Abs. 2 Satz 1*, agg. Giugno 2012, *Rn.* 420; C. STARCK, sub *art. 2 Abs. 2*, in H. v. MANGOLDT, F. KLEIN, C. STARCK, *Kommentar zum Grundgesetz: GG*, vol. 1, München, VII ed. 2018, *Rn.* 192).

- 210 (2) Il diritto alla morte autodeterminata, quale espressione di libertà personale, non si limita a situazioni eterodirette. Il diritto di disporre sulla propria vita, che coinvolge l'ambito più intimo dell'autodeterminazione individuale, non è limitato in particolare a situazioni patologiche gravi od insanabili o a determinate fasi della vita e della malattia. Un restringimento dell'ambito della protezione a determinate cause e motivi equivarrebbe ad una valutazione dei motivi che hanno indotto la persona a suicidarsi e ad una predeterminazione contenutistica, che rimane estranea alla concezione costituzionale della libertà. Al di là del fatto che tale restringimento potrebbe condurre nella prassi a considerevoli difficoltà di delimitazione, esso si porrebbe in contraddizione con l'idea, determinante per il *Grundgesetz*, della dignità dell'essere umano e del suo libero sviluppo in autodeterminazione e autoresponsabilità (cfr. *BVerfGE*, vol. 80, p. 138 ss., in part. 154 per quanto riguarda la libertà generale di agire). Il radicamento del diritto alla morte autodeterminata nella garanzia della

dignità umana di cui all'art. 1 co. 1° GG implica, appunto, che la decisione sulla conclusione della propria vita, assunta sotto la propria responsabilità, non ha bisogno di alcun ulteriore fondamento o giustificazione. L'art. 1 co. 1° GG tutela la dignità dell'essere umano, come egli si definisce da sé nella propria individualità e diviene consapevole di se stesso (cfr. *BVerfGE*, vol. 49, p. 286 ss., in part. 298; vol. 115, p. 1 ss., in part. 14). È determinante la volontà del titolare dei diritti fondamentali che si sottrae ad una valutazione basata su concetti generali di valore, precetti religiosi, modelli sociali ispiratori per le relazioni con la vita e con la morte o considerazioni di obiettiva razionalità (cfr. *BVerfGE*, vol. 128, p. 282 ss., in part. 308; vol. 142, p. 313 ss., in part. 339, par. 74, riguardo agli interventi chirurgici d'urgenza - *Heileingriffe*). L'autodeterminazione sulla conclusione della propria vita appartiene all'«ambito più intimo della personalità» (*«ureigensten Bereich der Persönlichkeit»*) dell'essere umano, nella misura in cui egli è libero di decidere sulla base dei suoi criteri e di decidere in base ad essi (cfr. *BVerfGE*, vol. 52, p. 131 ss., in part. 175; *dissenting opinions* dei giudici Hirsch, Niebler e Steinberger per interventi medici). Questo diritto sussiste in ogni fase dell'esistenza umana. La decisione dell'individuo di porre fine alla propria vita secondo la sua idea di qualità della vita e la capacità di riflettere sulla propria esistenza, in linea di principio, deve essere rispettata da parte dello Stato e della società, quale atto di autonoma autodeterminazione.

- 211 (3) Il diritto di uccidersi non può essere negato con la motivazione che la persona intenzionata a suicidarsi si arrende nell'esercizio della sua dignità, poiché egli con la sua vita rinuncia, nel contempo, ai presupposti per la sua autodeterminazione e, quindi, alla sua posizione soggettiva (cfr., tuttavia, da un punto di vista etico-motale, E. W. BÖCKENFÖRDE, *Menschenwürde und Lebensrecht am Anfang und Ende des Lebens*, in *Stimmen der Zeit*, 2008, p. 245 ss., in part. 256; in senso analogo C. NIESTROJ, *Die rechtliche Bewertung der Selbsttötung und die Strafbarkeit der Suizidbeteiligung*, Göttingen, 1983, p. 75; D. LORENZ, § 128 *Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit*, in J. ISENSEE, P. KIRCHHOF, *Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, vol. VI, Heidelberg, II ed. 2001, p. 3 ss., in part. Rn. 62; ID., *Aktuelle Verfassungsfragen der Euthanasie*, in *JuristenZeitung- JZ*, 2009, p. 57 ss., in part. 60; *contra* in qualche modo J. ANTOINE, *Aktive Sterbehilfe in der Grundrechtsordnung*, Berlin, 2004, p. 236). La vita è senz'altro la base vitale della dignità umana (cfr. *BVerfGE*, vol. 39, p. 1 ss., in part. 41 ss; vol. 88, p. 203 ss., in part. 252; vol. 115, p. 118 ss., in part. 152). Tuttavia, non se ne può trarre la conclusione che si pone contro un suicidio basato su una libera volontà della dignità umana garantita nell'art. 1 co. 1° GG. La

dignità umana, che garantisce all'individuo una vita in autonomia, non è in conflitto con la decisione di suicidarsi dell'essere umano capace di autodeterminazione e di responsabilità di se stesso. Piuttosto, la disposizione autodeterminata sulla propria vita è un'espressione immediata dell'idea, che vive all'interno della dignità umana, dello sviluppo autonomo della personalità; quantunque sia ultima, essa è espressione di dignità. Il suicida che agisce sulla base di una libera volontà si decide come soggetto per la propria morte (cfr. *BVerfGE*, vol. 115, p. 118 ss., in part. 160 ss.). Egli si toglie la sua vita quale persona autodeterminata e secondo il proprio scopo. Di conseguenza, La dignità dell'essere umano non è il limite dell'autodeterminazione della persona bensì piuttosto la sua ragione: l'essere umano rimane, quindi, riconosciuto quale personalità responsabile di sé, quale soggetto, ma garantito nel suo valore e nella sua pretesa di rispetto, se riesce a determinare la sua esistenza secondo i criteri stabiliti da lui stesso (cfr. H. DREIER, sub *art. 1 Abs. 1*, in Id., *Grundgesetz. Kommentar*, vol. 1, Tübingen, III ed. 2013, *Rn.* 154; GEDDERT-STEINACHER, *Menschenwürde als Verfassungsbegriff*, cit., p. 86 ss.; M. NETTESHEIM, *Die Garantie der Menschenwürde zwischen metaphysischer Überhöhung und bloßem Abwägungstopos*, in *AöR*, vol. 130 (2005), p. 71-113, in part. 105 ss.).

212 bb) Il diritto di uccidersi tutelato dall'art. 2 co. 1° coordinato con l'art. 1 co. 1° GG include anche la libertà di chiedere aiuto a terzi e di fruire di aiuto, quanto venga offerto.

213 Il *Grundgesetz* garantisce lo sviluppo della personalità in interscambio con soggetti terzi, i quali, per parte loro, agiscono in libertà. Alla libertà protetta dai diritti fondamentali appartiene anche la possibilità di rivolgersi a soggetti terzi al fine di chiedere sostegno e di accettare l'aiuto da essi offerto nel quadro della loro libertà. Ciò è particolarmente valido anche per colui che sta pensando di porre fine alla sua vita di propria mano. In molti casi, egli si vede in condizione di decidere a tal proposito solo attraverso l'aiuto esperto di terzi competenti e volenterosi - in particolare medici - e, se necessario, di attuarla la sua decisione suicidaria in modo per lui accettabile. Se l'esercizio di un diritto fondamentale dipende dal coinvolgimento di persone terze e in questo modo il libero sviluppo della personalità dalla collaborazione di un altro soggetto (cfr. D. SUHR, *Entfaltung der Menschen durch die Menschen*, Berlin, 1976, p. 80 ss., in part. 84, 88 ss.), il diritto fondamentale tutela pure che esso non è limitato da un divieto, diretto a soggetti terzi, di offrire un sostegno nel quadro della loro libertà.

214 2. Il § 217 *StGB* interferisce nel divieto generale della personalità dei ricorrenti *sub* I.1, I.2 e VI.5, anche se non sono i destinatari immediati di questa figura di reato (cfr. *infra*, punto a).

L'effetto della norma non si esaurisce nel mero riflesso di una legge che serve ad un altro scopo (cfr. *infra*, punto b).

- 215 a) La tutela dei diritti fondamentali non è limitata ad interferenze dirette in modo immediato ai destinatari di una norma. Anche misure statali che esplicino effetti mediati o fattuali potrebbero violare diritti fondamentali e perciò dovrebbero essere adeguatamente giustificati, sulla base della Costituzione. In base alla loro finalità e ai loro effetti, potrebbero essere equivalenti ad un'interferenza normativa e diretta e dovrebbero essere trattati, di conseguenza, alla medesima stregua (cfr. *BVerfGE*, vol. 105, p. 252, in part. p. 273; vol. 110, p. 117 ss., in part. 191).
- 216 Il divieto di sostegno negoziale al suicidio penalmente sanzionato nel § 217 *StGB* rende di fatto impossibile ai ricorrenti fruire del prescelto aiuto al suicidio offerto loro negozialmente, poiché i rispettivi offerenti, per evitare conseguenze sanzionatorie penali e amministrative, hanno dovuto cessare la loro attività in seguito all'entrata in vigore del § 217 *StGB*. Dal momento che un consenso giustificativo non viene in considerazione a causa della struttura del fatto tipico quale reato di pericolo astratto, che persegue la tutela di un bene giuridico il quale va oltre la tutela dell'individuo (cfr. BERGHÄUSER, *Der «Laien-Suizid» gemäß § 217 StGB*, cit., p. 771 ss.; M. T. OĞLAKCIOĞLU, sub § 217, in Aa. Vv., *Beck'sche Online-Kommentare Strafgesetzbuch*, agg. Novembre 2019, Rn. 38; F. SALIGER, sub § 217, in U. KINDHÄUSER, W. NEUMANN, H. U. PAEFFGEN, *Strafgesetzbuch*, vol. 2, V. ed. 2017, Rn. 32; J. TAUPITZ, *Das Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung des Suizids – im Widerspruch mit sich selbst*, in *medstra- Zeitschrift für Medizinstrafrecht*, 2016, p. 323-330, in part. 327), il divieto ha effetti anche a carico di coloro che hanno deciso in autonomia per il suicidio senza pressione esterna e ponderatamente, come fanno valere i ricorrenti sub I.1, I.2 e VI.5.
- 217 b) Le violazioni si verificano non solo in modo riflesso, quale conseguenza di una legge che giova a scopi diversi (cfr. *BVerfGE*, vol. 116, p. 202 ss., in part. 222 ss.). Anzi, essi sono consapevolmente collocati dalla *ratio* della legge e perciò, nel loro obiettivo di tutela e nei loro effetti mediati e fattuali, si pongono alla base di un'interferenza anche nei confronti della persona intenzionata a suicidarsi (cfr. *BVerfGE*, vol. 148, p. 40 ss., in part. p. 51 par. 28, con ulteriori indicazioni). In base alla volontà del legislatore, con il divieto dell'aiuto negoziale al suicidio, si dovrebbe raggiungere un livello di tutela effettivo dell'autodeterminazione e del diritto fondamentale alla vita, in virtù del fatto che simili offerte non sono più a disposizione della persona intenzionata a suicidarsi (cfr. BTDruck 18/5373, p. 2 ss.).

218 L'interferenza diretta esplicita dal § 217 *StGB* sviluppa, nello stesso tempo, un effetto che obiettivamente limita la libertà di suicidarsi. L'individuo che vorrebbe porre termine alla sua vita con l'aiuto negoziale di soggetti attivi terzi è costretto a scartare alternative con il rilevante rischio di non poter realizzare la sua decisione nel senso di un suicidio non doloroso e sicuro a causa della carenza di disponibilità fattuale e di altre ragionevoli possibilità (cfr. *infra*, par. 280). In considerazione del significato esistenziale che l'autodeterminazione riveste sulla propria vita per l'identità, l'individualità e l'integrità personali, nonché della circostanza che l'esercizio del diritto fondamentale può essere ostacolato, in ogni caso, dalla norma, l'interferenza pesa gravemente, in particolare, anche sul diritto generale della personalità dei ricorrenti.

219 **3.** L'interferenza nel diritto generale della personalità non è giustificata.

220 Le limitazioni del diritto generale della personalità necessitano di un fondamento legislativo conforme alla costituzione (cfr. *infra*, punto a.). Il divieto del sostegno negoziale al suicidio divieto normato nel § 217 *StGB* è da commisurare al principio di proporzionalità (cfr. *infra*, punto b.). Il § 217 *StGB* non è sufficiente ai fini delle esigenze da ciò derivanti.

221 a) Il diritto generale della personalità non è completamente sottratto all'influenza del potere pubblico. L'individuo deve subire misure statali, qualora esse siano assunte nel prevalente interesse della generalità o riguardo ad interessi di terzi tutelati a titolo di diritti fondamentali sotto la stretta osservanza del principio di proporzionalità (cfr. *BVerfGE*, Vol. 120, p. 224 ss., in part. 239, con ulteriori indicazioni). Dal punto di vista della proporzionalità per il diritto generale della personalità come libertà generale di azione sussistono a confronto con la tutela di cui all'art. 2 co. 1° *GG*, requisiti giustificatori innalzati. Questi sono particolarmente elevati quando si tratta di contenuti di garanzia che dimostrano un orientamento specifico alla garanzia della dignità umana, ai sensi dell'art. 1 co. 1° *GG*. In tal caso le garanzie raggiungono un'estensione particolare quanto più l'individuo si muove entro la sua sfera privata più ristretta e si affievoliscono al crescere del contatto sociale (cfr. U. DI FABIO, sub art. 2 *Abs. 1*, in T. Maunz-G. Dürig, *Grundgesetz. Kommentar*, versione online, agg. Luglio 2001, *Rn.* 157 ss.).

222) La decisione assunta liberamente di concludere la propria vita con l'aiuto di terzi non rimane confinata nella sfera privata più ristretta. Essa è senz'altro di carattere personalissimo. Tuttavia, essa si pone in interazione con la condotta altrui (cfr. SUHR, *Entfaltung der Menschen durch die Menschen*, cit., p. 80). Colui che vorrebbe fruire negozialmente dell'aiuto

di un terzo offerto per l'attuazione della sua decisione suicidaria e chiede un tale sostegno agisce nel contesto della società. Le offerte negoziali di aiuto al suicidio, pertanto, non coinvolgono esclusivamente la relazione fra la persona che intende suicidarsi e agisce sulla base di una libera decisione e il relativo aiutante. Da esse promanano effetti che precedono e conseguono e coinvolgono rilevanti pericoli di abusi, anche per l'autodeterminazione autonoma dei terzi.

223 b) Il divieto del sostegno negoziale al suicidio è da commisurare secondo la più rigorosa proporzionalità (cfr. *BVerfGE*, vol. 22, p. 180 ss., in part. 219; vol. 58, p. 208 ss., in part. 224 ss.; vol. 59, p. 275 ss., in part. 278; vol. 60, p. 123 ss., in part. 132). Una legge limitativa di diritti fondamentali assolve al suo compito, in base a tale principio, solamente quando sia appropriata e necessaria al fine di raggiungere i legittimi scopi da essa perseguiti e le limitazioni del rispettivo spazio di libertà garantito dai diritti fondamentali si trovano in adeguata proporzione (cfr. *BVerfGE*, vol. 30, p. 292 ss., in part. 316; vol. 67, p. 157 ss., in part. 173; vol. 76, p. 1 ss., in part. 51). In corrispondenza dell'esame di ragionevolezza è da osservarsi che le norme sul suicidio assistito si muovono in un'area di conflitto fra diversi aspetti della tutela di diritto costituzionale. L'osservanza nei confronti del diritto fondamentale all'autodeterminazione, comprensivo anche della conclusione della propria vita, di colui che si determina, sotto la propria responsabilità, a porre appunto fine alla propria vita e a tal fine cerca aiuto (cfr. *retro*, parr. 208 ss.), entra in collisione con l'obbligo dello Stato di tutelare l'autonomia della persona intenzionata a suicidarsi e oltre a ciò anche l'alto bene giuridico della vita. Essi sono da tenere liberi da influenze e pressioni che potrebbero condurre ad una situazione in cui le offerte di aiuto al suicidio sono giustificate.

224 Risolvere una simile soluzione conflittuale è, essenzialmente, compito del legislatore. L'obbligo statale di tutela necessita di elaborazione e concretizzazione (cfr. *BVerfGE*, vol. 88, p. 203 ss., in part. 254). In tal caso, compete al legislatore un'area di valutazione, di apprezzamento e di configurazione (cfr. *BVerfGE*, vol. 96, p. 56 ss., in part. 64; vol. 121, p. 317 ss., in part. 356; vol. 133, p. 59 ss., in part. 76 *Rn.* 45). La sua estensione dipende da fattori di varia natura, in particolare dalla specificità dell'ambito fattuale in esame, dalle possibilità di formulare un giudizio sufficientemente sicuro – in particolare riguardo a sviluppi futuri, quali gli effetti di una norma – e dal significato dei beni giuridici coinvolti (cfr. *BVerfGE*, vol. 50, p. 290 ss., in part. 332 ss.; vol. 76, p. 1 ss., in part. 51 ss.; vol. 77, p. 170 ss., in part. 214 ss.; vol. 88, p. 203 ss., in part. 262; vol. 150, p. 1 ss., in part. 89 *Rn.* 173).

- 225 L'esame in punto di diritto costituzionale si estende fino a valutare se il legislatore ha considerato a sufficienza i predetti fattori e ha fatto uso del suo spazio di valutazione in modo condivisibile (cfr. *BVerfGE*, Vol. 88, p. 203 ss., in part. 262). Egli deve tenere adeguatamente conto del conflitto fra la dimensione della libertà e della tutela del diritto fondamentale.
- 226 c) Il divieto di sostegno negoziale al suicidio normato nel § 217 *StGB* non soddisfa questi requisiti. Esso è invero strumentale a legittimi scopi di benessere (cfr. *infra*, aa) ed è anche adatto per raggiungere questi scopi (cfr. *infra*, bb). Tuttavia, il divieto non risponde alla necessità di valutare in modo definitivo e, in ogni caso, adeguato (cfr. *infra*, dd).
- 227 aa) Con il divieto di sostegno negoziale al suicidio Il legislatore persegue uno scopo legittimo. La norma è strumentale a tutelare l'autodeterminazione dell'individuo sulla sua vita, tutelando in tal modo anche la vita in quanto tale (cfr. *infra*, (1)). Questa *ratio* normativa è costituzionalmente conforme. Essa si muove all'interno di uno degli ambiti di protezione imposti al legislatore dalla Costituzione (cfr. *infra*, (2)). L'assunto del legislatore, in base al quale da un'offerta non regolata di aiuto negoziale al suicidio possono derivare pericoli per l'autodeterminazione, poggia su un fondamento sufficientemente solido (cfr. *infra*, (3)).
- 228 (1) Mediante il divieto di cui al § 217 *StGB* il legislatore vuole porre un argine alle offerte di aiuto al suicidio al fine di tutelare l'autodeterminazione e il diritto fondamentale alla vita (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 2 ss.).
- 229 Da un lato, lo scopo della legge è di impedire lo sviluppo dell'assistenza al suicidio, nel senso di una «offerta di servizi sanitari» che potrebbe condurre esseri umani a togliersi la vita (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 2). In base alla valutazione del legislatore, che si basa sullo sviluppo dei suicidi assistiti in Germania e in Svizzera (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 9), sussiste il pericolo che attraverso offerte di aiuto negoziale al suicidio e alla relativa diffusione si generi una «parvenza di normalità» o addirittura della doverosità sociale del suicidio e, in questo modo, una sorta di pressione nel senso di approfittare di queste offerte. Si minaccerebbe il subentro di una «normalizzazione sociale» del suicidio assistito (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 2). In particolare, persone anziane e malate potrebbero lasciarsi indurre al suicidio da offerte di tal fatta, o sentirsene direttamente o indirettamente istigati (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 2, 8, 11, 13, 17).
- 230 D'altro canto, mediante il divieto, il legislatore intende contrastare «conflitti d'interessi pericolosi per l'autonomia» nell'interesse della tutela dell'integrità e dell'autonomia stessa (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 17) e prevenire un pericolo che generalmente risulti «da influenze

esterne in situazioni di precaria capacità di autodeterminazione» (cfr. *BTDruks* 18/5373, p. 11). Il divieto di sostegno negoziale al suicidio poggia sull'assunto che gli sforzi concentrati sull'esecuzione tecnica del suicidio non sono fondati su una decisione di suicidio sicuramente immodificabile (cfr. *BTDruks* 18/5373, p. 11). Tramite il coinvolgimento di un aiutante al suicidio che agisce negozialmente, il quale perseguirebbe propri interessi specifici e tipicamente diretti all'esecuzione del suicidio, la libera formazione della volontà e delle decisioni potrebbe essere influenzata e con essa la responsabilità personale (cfr. *BTDruks* 18/5373, p. 11, 12, 17, 18). Nell'ottica del legislatore, ciò dovrebbe essere contrastato con una norma che garantisce l'autonomia (cfr. *BTDruks* 18/5373, p. 11).

231 (2) Con questi scopi di tutela dell'autonomia e della vita, il divieto di cui al § 217 *StGB* è strumentale all'assolvimento di un obbligo dello Stato fondato sulla costituzione e, perciò, di uno scopo legittimo.

232 (a) Il coordinamento dell'art. 1 co. 1° secondo periodo con l'art. 2 co. 2° primo periodo *GG* obbliga lo Stato a tutelare l'autonomia dell'individuo nel decidere sulla conclusione della sua vita e, attraverso questo percorso, della vita in quanto tale. Il rispetto dell'autodeterminazione dell'individuo che il *Grundgesetz* esige (cfr. *BVerfGE*, vol. 142, p. 313 ss., in part. 344 par. 86) presuppone una decisione liberamente assunta ed autonoma. In considerazione dell'irreversibilità dell'esecuzione di una decisione suicidaria, il significato della vita quale valore altissimo (*Höchstwert*) nell'ordinamento costituzionale (cfr. *BVerfGE*, vol. 39, p. 1 ss., in part. 42; vol. 115, p. 25 ss., in part. 45) impone di contrastare i suicidi che non sono sostenuti da libera autodeterminazione e responsabilità di se stessi. Lo Stato si deve preoccupare che la decisione di suicidarsi con l'aiuto altrui si basi realmente su una libera volontà. Il legislatore persegue, quindi, uno scopo legittimo, quando vuole fronteggiare pericoli per la libera formazione della volontà e la relativa libertà quali presupposti dell'autodeterminazione sulla propria vita.

233 (b) Nella percezione di questo obbligo di tutela, il legislatore non solo è legittimato a contrastare pericoli, provenienti da soggetti terzi, che minacciano concretamente l'autonomia personale. A questo proposito, egli persegue anche una istanza legittima, perché vuole impedire che al suicidio assistito di stabilirsi nella società quale forma normale di conclusione della vita.

234 Certamente, ottenere un consenso espresso o presunto su valori o rappresentazioni morali potrebbe non essere l'obiettivo immediato dell'attività legislativa in materia penale (cfr.

BVerfGE, vol. 120, p. 224 ss., in part. 264; *contra* il parere di HASSEMER). Vietare l'aiuto al suicidio esclusivamente in virtù del fatto che il suicidio e l'aiuto a tal fine si ponga in contraddizione con la concezione sociale prevalente di come si debba fare uso della propria vita, in particolare durante la vecchiaia e in caso di malattia, di conseguenza, non è un legittimo scopo di politica legislativa. Un divieto di aiuto negoziale al suicidio tendente soltanto a mantenere basso il numero dei suicidi assistiti è quindi inammissibile, al pari di ogni altra posizione di scopo che riprovi, renda un tabù o stigmatizzi la decisione del titolare del diritto fondamentale, che sulla base della sua autonoma volontà di suicidarsi consapevolmente e volontariamente agisce con il sostegno di terzi.

- 235 Tuttavia, il legislatore può correggere uno sviluppo il quale promuove l'insorgere di pressioni sociali che vanno nel senso di togliersi la vita in condizioni particolari, per esempio sulla base di considerazioni utilitaristiche. L'individuo non può essere esposto al rischio delle aspettative sociali, anche a prescindere da influenze concrete da parte di soggetti terzi. Comunque, la libera volontà non può essere posta sullo stesso piano del fatto che, nel momento in cui assume la sua decisione, l'individuo sia completamente libero da influenze esterne. Di norma, le decisioni umane sono influenzate da fattori culturali e sociali; l'autodeterminazione si forma sempre in modo relazionale. Poiché la tutela della vita in favore dell'individuo è vincolata dalla Costituzione quale obiettivo di tutela fine a se stesso, senza necessità di giustificazione, ed è fondato sul riconoscimento incondizionato della persona nella sua pura e semplice esistenza, il legislatore può e deve affrontare con efficacia quelle influenze sociali che possano avere l'effetto di pressioni e lasciar apparire bisognoso di giustificazione il rifiuto di offerte al suicidio da parte di soggetti terzi. Considerate le circostanze, egli può assumere precauzioni in modo che le persone le quali sono in condizioni di vita difficili non vengano a trovarsi anche solo nella situazione di doversi preoccupare in prima persona di simili offerte o di dovervisi confrontare esplicitamente.
- 236 (3) Poggia su un fondamento costituzionalmente non infondato l'assunto del legislatore, in base al quale l'offerta di aiuto negoziale al suicidio racchiude pericoli per l'autodeterminazione nel decidere sulla conclusione della propria vita, che devono essere contrastati in adempimento di un obbligo statale di protezione.
- 237 (a) La valutazione e la prognosi dei pericoli che minacciano l'individuo o la generalità è da esaminare dal punto di vista del diritto costituzionale, valutando se esse si basano su di un fondamento sufficientemente sicuro (cfr. *BVerfGE*, vol. 123, p. 186 ss., in part. 241). A seconda della peculiarità della materia in questione, del significato dei beni giuridici in gioco

e delle possibilità del legislatore di formarsi un giudizio sufficientemente sicuro, l'esame sotto il profilo del diritto costituzionale può variare dal mero vaglio delle prove in termini di un controllo di sostenibilità fino ad un intensificato controllo di contenuto (cfr. *BVerfGE*, vol. 50, p. 290 ss., in part. 332 ss., con ulteriori indicazioni; vol. 123, p. 186 ss., in part. 241; vol. 150, p. 1 ss., in part. 89 par. 173).

238 Se, come in questo caso, viene in questione una grave interferenza in un diritto fondamentale di rango elevato, eventuali ambiguità nella valutazione della situazione di fatto non dovrebbero, in linea di principio, andare a carico del titolare del diritto fondamentale (cfr. *BVerfGE*, vol. 45, p. 187 ss., in part. 238). Anche l'obbligo di tutela dello Stato, al cui esercizio è strumentale il divieto di cui al § 217 *StGB*, si riferisce pur sempre a beni giuridici di rango costituzionale importanti e di valore equivalente. La dimensione del loro effettivo pericolo tramite offerte di aiuto negoziale al suicidio è stata ancora poco indagata nella trattazione orale, così hanno dichiarato unanimemente i consulenti esperti terzi, come d'altronde il complesso del fenomeno del «suicidio assistito». Non esistono conoscenze scientificamente sicure sugli effetti a lungo termine della liceizzazione dell'aiuto negoziale al suicidio. In questa situazione di fatto, è sufficiente che il legislatore si orienti per una valutazione adeguata e giustificabile delle informazioni e delle possibilità di conoscenza di cui si dispone (cfr. *BVerfGE*, vol. 50, p. 290 ss., in part. 333 ss.; vol. 57, p. 139 ss., in part. 160; vol. 65, p. 1 ss., in part. 55).

239 (b) Di conseguenza, la prognosi del legislatore sul pericolo resiste ad un esame sotto il profilo del diritto costituzionale. Il legislatore ha condivisibilmente ipotizzato pericoli per l'autodeterminazione sulla propria vita derivanti dall'aiuto negoziale al suicidio.

240 (aa) Una decisione suicidaria è riconducibile ad una volontà libera e formatasi in autonomia quando l'individuo assume la sua decisione sulla base di una ponderazione di pro e contro impostata sulla e sull'immagine di sé.

241 Dopo di ciò, una libera decisione suicidaria presuppone innanzitutto la capacità di poter formare la propria volontà liberamente, senza l'influsso di disturbi psichici acuti e di trattarla in coerenza con tale intuizione. Nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale si ritiene che non si può giudicare la rivendicazione di libertà separandola dalla possibilità di fatto di una decisione liberamente volontaria (cfr. *BVerfGE*, vol. 58, p. 208 ss., in part. 224 ss.; vol. 128, 282, in part. 304 ss.; vol. 142, p. 313 ss., in part. 340 *Rn.* 76 ss.; vol. 149, p. 293 ss., in part. 322 *Rn.* 74).

- 242 Inoltre, tutti i punti di vista rilevanti ai fini della decisione devono essere realmente noti al soggetto interessato. È necessario che egli disponga di tutte le informazioni che lo pongono nella situazione di ponderare realisticamente i pro e i contro sulla base di una base di giudizio sufficiente. In tal caso, una formazione libera della volontà presuppone in particolare, che il decidente riconosca condotte alternative al suicidio, valuti le relative conseguenze e assuma la sua decisione conoscendo tutte le circostanze e le opzioni rilevanti. A tal proposito valgono gli stessi principi del consenso ai trattamenti terapeutici. Per poter assumere una decisione autodeterminata e sotto la propria responsabilità anche in questo caso devono essere note al soggetto interessato le condizioni essenziali per il consenso, comprese le alternative esistenti. (cfr. *BVerfGE*, vol. 128, p. 282 ss., in part. 301; *BGHZ*, vol. 102, p. 17 ss., in part. 22; vol. 106, p. 391 ss., in part. 394; vol. 168, p. 103 ss., in part. 108 *Rn.* 13).
- 243 Inoltre, vi è la premessa che il soggetto interessato non sia esposto ad influenze o pressioni inammissibili (cfr. *BVerfGE*, vol. 128, p. 282 ss., in part. 301, per il consenso a trattamenti medici).
- 244 In conclusione, si può partire da una libera volontà solo quando la decisione di togliersi la vita sia sorretta da una certa «durevolezza» («*Dauerhaftigkeit*») e da «stabilità interiore» (*zinneren Festigkeit*) (cfr. *BGH*, Sentenza 3 luglio 2019 - 5 StR 132/18 -, in *NJW*, 2019, p. 3092 ss., in part. 3093, con ulteriori indicazioni). In base alle enunciazioni dei consulenti esperti terzi, i desideri di suicidio poggiano normalmente su di un complesso insieme di motivi. La pretesa di morire è spesso ambivalente e cangiante. In proposito, dati empirici dimostrano, che una decisione suicidaria assunta poco tempo prima, quando il suicidio non riesce, viene valutata e rivista *a posteriori* dai soggetti interessati come errata nell'80-90% dei casi. Di conseguenza, i desideri di suicidio sono prevalentemente di breve durata e non persistenti, anche quando dall'esterno appaiono quale decisione plausibilmente ponderata. Il criterio della durevolezza è adatto, anche secondo la visione dei consulenti esperti terzi, per comprendere e rendere sicura la serietà di un proposito suicidario, per accertarsi che non sia dovuto – per esempio – ad una crisi esistenziale provvisoria.
- 245 (bb) In base alla valutazione dei consulenti esperti terzi, le malattie psichiche rappresentano un pericolo rilevante per una decisione suicidaria libera. Secondo le loro esposizioni, in base a ricerche sperimentali condotte in tutto il mondo, sussistono malattie psichiche in circa il 90% delle condotte suicidarie mortali, in particolare nella forma di una depressione (circa il 40-60% dei casi). Tali forme psicopatologiche, che sono spesso difficili da riconoscere persino per i medici, conducono il 20-25% dei suicidi ad una limitata capacità di consenso (cfr. fra gli

altri J. VOLLMANN, *Patientenselbstbestimmung und Selbstbestimmungsfähigkeit*, Stuttgart, 2008, p. 176, 180 con ulteriori rinvii; cfr. inoltre *BGH*, Sentenza 5 dicembre 1995 - XI ZR 70/95 -, in *NJW*, 1996, p. 918 ss., in part. 919; C. CORDING- H. SASS, *Begutachtung der „freien Willensbestimmung“ bei Suizid in der Lebensversicherung*, in *Der Nervenarzt*, n. 9, 2009, p. 1070 ss., in part. 1072 ss.). La quota di suicidi depressi è elevata soprattutto fra persone anziane e gravemente malate; in relazione ad essi, il rischio di pensieri suicidi aumenta con l'inizio di una depressione.

- 246 Un ulteriore, fondamentale fattore di rischio per una libera decisione suicidaria consiste in una consapevolezza insufficiente. I consulenti esperti terzi hanno evidenziato, in proposito, che il desiderio di morire sarebbe spesso sorretto da rappresentazioni errate della realtà nonché da congetture e paure irrealistiche. Al contrario, i desideri di suicidio sarebbero di regola riesaminati e revocati quando la persona intenzionata a suicidarsi venga edotta sulla sua situazione e sulle alternative esistenti. Una libera decisione presuppone, dunque, necessariamente, una consulenza e una spiegazione complete circa le possibili decisioni alternative, in modo da assicurare che il suicida non sia guidato da valutazioni errate, ma piuttosto venga effettivamente posto in condizione di effettuare una valutazione realistica e razionale della propria situazione. Solo in tal modo è certo che il soggetto interessato, conoscendo tutte le circostanze rilevanti, può decidere sulla propria morte.
- 247 In conclusione, secondo quanto prospettato dai consulenti esperti terzi, una libera decisione suicidaria – oltre che dalla costrizione, alla violenza morale o all'inganno (cfr. *BGH*, Sentenza del 3 luglio 2019 - 5 StR 132/18 -, in *NJW*, 2019, p. 3094, con ulteriori indicazioni) – può essere lesa anche attraverso forme particolari di influenza, qualora siano idonee ad impedire o a pregiudicare considerevolmente una decisione riflettuta, ponderata ed orientata alla propria immagine di sé. In particolare gli aspetti psico-sociali, l'interazione fra la persona intenzionata a suicidarsi e il suo ambiente e fattori sociologici potrebbero condizionare e sostenere uno sviluppo del progetto suicidario.
- 248 (cc) In questo contesto, l'assunto del legislatore, in base al quale l'autonomia e con essa la vita sarebbero posti in pericolo da un aiuto negoziale al suicidio legislativamente illimitato, si basa su un fondamento sufficientemente solido (cfr. *infra*, α). Lo stesso vale per la valutazione secondo la quale l'aiuto negoziale al suicidio potrebbe stabilirsi come forma normale di conclusione della vita, che sarebbe in grado di svolgere pressioni sociali pericolose per l'autonomia, specialmente per le persone anziane e malate (β).

- 249 (α) All'esito della trattazione orale, è risultata in ogni caso condivisibile la valutazione del legislatore secondo cui in Germania fino all'entrata in vigore del § 217 *StGB* la prassi di aiuto negoziale al suicidio non era in ogni caso idonea a garantire la libertà di volontà e di autodeterminazione. Il presidente dell'associazione ricorrente *sub II.*, nel corso della trattazione orale, ha quindi spiegato che nella fase prodromica di un accompagnamento al suicidio, da svolgersi comunque tramite il medico che ha rilasciato la ricetta per il farmaco con effetti mortali, si esamina se sussistano ragioni per desumere una limitazione della capacità di intendere o di volere (*Einsichts- oder Urteilsfähigkeit*) del soggetto interessato. D'altronde, l'esame verrebbe condotto per ricondurre il desiderio di suicidio ad una libera volontà, peraltro sul fondamento di aspetti di plausibilità non sempre comprensibili; in particolare verrebbe resa una consulenza ed una spiegazione sull'aiuto al suicidio nel caso sussistano patologie fisiche o mentali, anche senza la conoscenza dei referti medici della persona intenzionata a suicidarsi e senza l'assicurazione di un'indagine medica. È di conseguenza plausibile l'assunto del legislatore, secondo cui si porrebbero in primo piano le prestazioni che coinvolgono un aiutante al suicidio, il quale agisce negozialmente, e sono strumentali al suicidio, e che quindi la libera formazione della volontà e la decisione non sarebbero adeguatamente garantiti.
- 250 (β) È condivisibile anche la valutazione del legislatore, in base alla quale l'aiuto negoziale al suicidio potrebbe condurre ad una «normalizzazione sociale» (*«gesellschaftlichen Normalisierung»*) dell'aiuto al suicidio e che il suicidio assistito potrebbe assestarsi quale forma normale della conclusione della vita, in particolare per persone anziane e malate, che esso sarebbe idoneo ad esercitare pressioni sociali pericolose per l'autonomia,. Non da ultimo, in considerazione della pressione dei costi crescenti nei sistemi terapeutici e di tutela della salute, è credibile che questi effetti possano discendere da un permesso sregolato dell'aiuto negoziale a morire e al suicidio. Allo stesso modo, il legislatore può ravvisare il pericolo di una normalizzazione dell'aiuto al suicidio, in modo che le persone possano essere condotte, nel loro ambiente sociale e familiare, nella situazione di doversi confrontare con la questione del suicidio contro la loro volontà e di finire sotto la pressione di aspettative per considerazioni utilitaristiche.
- 251 L'assunto posto alla base della prognosi del legislatore, secondo il quale l'aiuto al suicidio offerto negozialmente conduce ad un aumento dei suicidi, dovuto alla fruizione di tale servizio, fra le persone anziane e malate, poggia su un fondamento sufficiente (αα). Sebbene un simile aumento, preso in sé e per sé, non sia però una prova nel senso di una

normalizzazione sociale e di pressioni del pari sociali che pongono a repentaglio l'autonomia ($\beta\beta$), sussistono tuttavia sufficienti indizi nel senso di una messa in pericolo dell'autodeterminazione attraverso un'offerta di aiuto negoziale al suicidio non adeguatamente regolata ($\gamma\gamma$).

- 252 ($\alpha\alpha$) In Svizzera, l'Ufficio Federale di Statistica registra i casi di aiuto al suicidio fino all'anno 1998. Dalle statistiche sulle cause di morte del 2009 e del 2014 risulta che a partire dal 1998 si registri un costante aumento dei suicidi assistiti di persone con residenza in Svizzera, e che il numero dal 2009 al 2014 è più che raddoppiato: nel 2009, su 62.476 casi di morte, 297 persone hanno fruito di aiuto al suicidio, vale a dire lo 0,5%; nel 2014 erano 742 persone su 63.938 casi di morte, vale a dire l'1,2%. Nel 2014, al confronto con l'anno precedente, il numero degli accompagnamenti al suicidio, è aumentato del 26%. Nell'anno 2016, il numero dei suicidi assistiti è aumentato ancora, arrivando a 928 casi, vale a dire l'1,4%. Nel periodo dal 2005 al 2009, circa metà dei suicidi aveva 75 anni o più; nel periodo dal 2010 al 2014, la quota percentuale delle persone dagli 85 ai 94 anni è aumentata di circa il 20%; negli anni dal 2005 al 2009 di circa il 26% (cfr. Ufficio Federale di Statistica, Statistiche sulle cause di morte 2014, p. 2, figura G3). I suicidi accompagnati sono stati effettuati principalmente in presenza di malattie fisiche, in particolare in casi di cancro e di patologie neurodegenerative.
- 253 In Olanda e in Belgio, dove viene prestato anche l'aiuto a morire attivo (*aktive Sterbehilfe*), si può egualmente constatare un aumento. In Olanda, come si evince dai rapporti annuali delle Commissioni regionali di controllo per l'aiuto a morire, negli anni dal 2002 al 2016 il numero dei casi registrati di aiuto a morire e al suicidio è aumentato dai 1.882 casi del 2002 ai 6.091 casi del 2016. L'aiuto a morire e al suicidio, nel 2016, rappresentava il 4% di tutti i casi di morte (cfr. *Regionale Kontrollkommissionen für Sterbehilfe, Jahresbericht 2016*, p. 4); nel 2002, su circa 142.355 casi di morte, si attestava ancora sull'1,32%. Dal rapporto annuale per il 2016 si ricava, inoltre, che oltre la metà delle persone intenzionate a morire aveva 70 anni o più; anche in Olanda, malattie prevalentemente gravi rappresentavano il motivo per la fruizione di aiuto a morire e al suicidio.
- 254 Si atpeggia in modo simile lo sviluppo in Belgio. Qui il numero dei casi registrati di aiuto a morire e al suicidio, nel periodo dal 2002/2003 al 2015, è aumentato di quasi otto volte – dai 259 casi negli anni 2002/2003 ai 2.022 casi nell'anno 2015: cfr sul punto i rapporti sull'eutanasia della *Federale Controle- en Evaluatiecommissie* per gli anni 2002/2003 e 2014/2015. Essi rappresentavano, nel 2012, l'1,3% dei casi; nel 2013, l'1,7% (cfr. i Rapporti sull'eutanasia per gli anni 2012/2013, p. 14); infine, negli anni 2014 e 2015 l'1,8% dei casi di

morte totali (cfr. Rapporto sull'eutanasia della *Federale Controle- en Evaluatiecommissie* per gli anni 2014/2015, p. 19); per il periodo statistico 2002/2003, la quota si poneva ancora intorno allo 0,2% di tutti i casi di morte (cfr. il Rapporto sull'eutanasia della *Federale Controle- en Evaluatiecommissie* per gli anni 2002/2003, p. 13). Anche in Belgio ricorrono all'aiuto a morire prevalentemente persone anziane e gravemente malate (cfr. il Rapporto della *Federale Controle- en Evaluatiecommissie* per gli anni 2014/2015, p. 5-6).

- 255 In relazione alla domanda, se ed in che misura i numeri che aumentano dell'aiuto a morire o al suicidio in Svizzera, in Olanda e in Belgio sia da ricondurre ad un numero in aumento di persone intenzionate a morire provenienti dall'estero, non esistono ancora sufficienti studi sperimentali (ravvisano un numero in aumento dal 2008 al 2012 di suicidi assistiti in Svizzera, anche per questo motivo, per esempio S. GAUTHIER, J. MAUSBACH, T. REISCH, C. BARTSCH, *Suicide tourism: a pilot study on the Swiss phenomenon*, in *J Med Ethics*, 2015 (vol. 41), p. 611 ss., in part. 613, 616). Per questo motivo, non è possibile utilizzare le cifre corrispondenti per valutare l'aumento dei casi.
- 256 (ββ) Secondo lo stato attuale della scienza, non vi sono prove di pressioni sociali sugli anziani e sui malati derivanti da aiuti negoziali al suicidio. Quindi è ovvio che anche fattori come i progressi nella medicina e l'aumento della speranza di vita degli esseri umani potrebbero influire sulla decisione individuale riguardo alla fruizione di aiuto a morire o al suicidio (cfr. anche Corte EDU, *Pretty v. The United Kingdom*, Sentenza del 29 aprile 2002, n. 2346/02, § 65); tuttavia, al momento non esistono indagini statistiche in proposito. Inoltre, l'aumento dei casi può essere spiegato anche da una maggiore accettazione dell'aiuto a morire e al suicidio nella società, dal rafforzamento del diritto all'autodeterminazione e dalla crescente consapevolezza che la propria morte non deve più essere accettata come un destino incontrollabile.
- 257 (γγ) Nondimeno, il legislatore dovrebbe ammettere che da un'offerta sregolata di aiuto negoziale al suicidio possano derivare pericoli per l'autodeterminazione nella forma di pressioni sociali. I consulenti esperti terzi, nel corso della trattazione orale, hanno rinviato al fatto che anche in Olanda e nello Stato federale USA dell'Oregon si dovrebbe osservare uno sviluppo che muove nel senso di un radicamento dell'aiuto al suicidio e alla morte nel sistema sanitario e nell'assistenza sanitaria. In Olanda, l'aiuto a morire è ora apertamente offerto nelle case per anziani e di cura, ragion per cui agli anziani nelle regioni vicine al confine sarebbe già stato concesso di trasferirsi nelle strutture corrispondenti in Germania. Nella politica sanitaria dell'Oregon si applicherebbe già un principio di economicità

(*Wirtschaftlichkeitsgebot*), che escluderebbe l'assunzione di costi per alcune terapie mediche in caso di malattie terminali, mentre sull'altro versante prevederebbe il rimborso delle spese per un suicidio assistito. Questi approcci sono indicativi del pericolo che l'aiuto a morire e al suicidio si sviluppino, anche in considerazione della crescente pressione sui costi dell'assistenza medica e sanitaria, quali forme normali della conclusione della vita in una società, che sono idonee a fondare pressioni sociali e a restringere le possibilità individuali di scelta e gli spazi di decisione. Ciò vale, in particolare, per il motivo che lacune di rifornimento nella medicina e nell'assistenza sanitaria sono idonee a generare paure di perdita della capacità di autodeterminazione e, in tal modo, di spingere a decisioni suicidarie.

258 Secondo l'opinione del consulente terzo esperto, anche la motivazione spesso posta alla base di un suicidio supporta la valutazione del legislatore. Un motivo importante per un suicidio assistito sarebbe l'auspicio di non ricadere a carico di parenti o di terzi. I dati dall'Oregon dimostravano, a tal proposito, che il 55,2% delle persone che nel 2017 hanno commesso suicidio medicalmente assistito hanno addotto, quale motivo della loro decisione, la preoccupazione di aggravare per la loro famiglia, per gli amici e gli infermieri (cfr. *Oregon Health Authority, ODWDA 2017 Data Summary*, p. 10). Per gli anni dal 1998 al 2016 si sarebbe accertato un valore medio del 42,2% (cfr. *Oregon Health Authority, ODWDA 2017 Data Summary*, p. 10). Che la preoccupazione di ricadere a carico di altri, specie dei congiunti, sia una motivazione importante, sarebbe provato da una ricerca dell'Istituto di Storia della Medicina dell'Ospedale Universitario della Charité di Berlino (*Charité-Universitätsmedizin Berlin*), la quale, sulla base di 118 descrizioni casistiche pubblicate dall'associazione ricorrente *sub II*. del triennio 2010-2013 ha analizzato retrospettivamente diagnosi e motivi delle persone, che vorrebbero fruire di un aiuto al suicidio tramite l'associazione ricorrente *sub II*. (cfr. F. BRUNS, S. BLUMENTHAL, G. HOHENDORF, *Organisierte Suizidbeihilfe in Deutschland. Medizinische Diagnosen und persönliche Motive von 117 Suizidenten*, in *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, 2016, p. 32 ss., in part. 34). Dallo studio si ricava che quasi un quarto dei suicidi ha dichiarato di non voler essere dipendente dall'aiuto di estranei o non voler ricadere a carico dei congiunti.

259 Motivazioni altruistiche che diano origine al suicidio autodeterminato si sottraggono, in linea di principio, ad una valutazione (cfr. par. 210). Dalla necessità di non rappresentare un peso per la famiglia o per la società il legislatore sarebbe dovuto giungere alla conclusione che persone già anziane o malate possano ravvisarsi indotte ad accettare tali offerte dirette alla conclusione anticipata della vita ormai stabilitesi nella società, facendo recedere le concezioni

legate alla propria immagine di sé. Ciò risulta vieppiù valido sulla base del fatto che, secondo la valutazione dei consulenti esperti terzi, si sottrae fin qui a rilevamenti scientifici ed empirici la questione della decisione in cui le condizioni sociali e gli influssi, pur ponendosi al di sotto della soglia della coercizione, dell'inganno e della minaccia, possano avere effetti determinanti su una decisione suicidaria.

- 260 bb) In linea di principio, la norma del § 217 *StGB* rappresenta, quale norma incriminatrice, uno strumento adeguato ai fini della tutela del bene giuridico, poiché il divieto di condotte pericolose, assistito da sanzione penale, può quantomeno promuovere l'auspicata tutela del bene giuridico (cfr. *BVerfGE*, vol. 90, p. 145 ss., in part. 172; in generale, in relazione al criterio dell'appropriatezza- *Geeignetheit*, in *BVerfGE*, vol. 30, p. 292 ss., in part. 316; vol. 33, p. 171 ss., in part. 187).
- 261 L'idoneità non è stata messa in dubbio dal fatto che gli aiuti al suicidio non negoziali, che rimangono esenti da pena in particolare nel caso di congiunti i quali agiscano come aiutanti al suicidio e in cui è insito, secondo la versione di alcuni ricorrenti, un potenziale di pericolo per l'autodeterminazione dell'individuo almeno pari a quella dell'aiuto negoziale al suicidio mediante estranei. La decisione del legislatore di affrontare solo una delle diverse fonti di pericolo può giustificare lacune nella tutela del bene giuridico. Fino a quando che la tutela è sufficiente, la sua idoneità non è messa in discussione (cfr. *BVerfG*, Ordinanza della 1. Kammer del Primo Collegio, 11 agosto 1999 - 1 BvR 2181/98 u.a. -, *Rn.* 73).
- 262 Il divieto di sostegno negoziale al suicidio non risulterebbe inidoneo neanche al fine di raggiungere gli scopi da esso perseguiti, poiché potrebbe eventualmente essere eluso, in singoli casi, da un'organizzazione transfrontaliera di aiuto al suicidio, con il coinvolgimento delle persone che rimangono esenti da pena in quanto concorrenti ai sensi del § 217 co. 2° *StGB*. Nel singolo caso, a condizioni particolari, le possibilità che l'assistenza negoziale al suicidio rimanga esente da pena non sarebbero idonee ad invalidare la generale idoneità del § 217 *StGB* a tutelare la vita e l'autonomia di persone potenzialmente intenzionate a suicidarsi (cfr. anche *BVerfGE*, vol. 96, p. 10 ss., in part. 23). L'impunità di aiutanti al suicidio che agiscano negozialmente all'estero è conseguenza della limitata sovranità normativa del legislatore. Il fatto che i congiunti e ulteriori persone prossime, ai sensi del § 217 co. 2° *StGB*, rimangano impunte nel caso del concorso in un suicidio negozialmente organizzato dall'estero, è riconducibile ad una consapevole decisione del legislatore (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 19).

- 263 cc) Se, con riguardo alla mancanza dei risultati di indagini empiriche, la norma del § 217 *StGB* è necessaria per raggiungere i legittimi obiettivi di tutela del legislatore può apparire dubbio in relazione all'effettività di misure di tutela alternative e meno intrusive, come quelle che vengono bilanciate anche nel procedimento legislativo (cfr. a tal fine i parr. 10 ss. e il *BTDrucks* 18/5373, p. 13 ss.). Ma, in questa sede, l'argomento può restare aperto.
- 264 dd) Non è in ogni caso appropriata la limitazione del diritto alla morte autodeterminata, derivante dalla norma impugnata e desumibile dal diritto generale della personalità. Le limitazioni della libertà individuale sono quindi appropriate solamente quando la misura dell'onere in capo all'individuo si pone ancora in una proporzione razionale con i vantaggi che ne derivano per la generalità (cfr. *infra*, punto (1)). Questa misura oltrepassa l'aggravio derivante dal § 217 *StGB* per il soggetto intenzionato a morire. La punibilità per il sostegno negoziale al suicidio ha, come conseguenza, che il diritto al suicidio quale espressione del diritto alla morte autodeterminata in determinate circostanze è, nei fatti, ampiamente svuotato. Di conseguenza, l'autodeterminazione alla fine della vita viene soppressa in una sua parte essenziale e ciò non concorda con il significato esistenziale di tale diritto fondamentale (cfr. *infra*, punto (2)).
- 265 (1) Una limitazione della libertà è adeguata solo nel caso in cui la misura dell'onere in capo all'individuo si pone in una proporzione razionale con i vantaggi che ne derivano per la generalità (cfr. *BVerfGE*, vol. 76, p. 1 ss., in part. 51). Per poter determinare tale proporzione si rende necessario un bilanciamento tra gli interessi della collettività, al cui esercizio è strumentale l'interferenza nei diritti fondamentali, e gli effetti sui beni giuridici del soggetto interessato (cfr. *BVerfGE*, vol. 92, p. 277 ss., in part. 327). In questo caso, gli interessi della generalità devono essere considerati tanto più importanti, quanto più sensibilmente l'individuo viene pregiudicato nella sua libertà (cfr. *BVerfGE*, vol. 36, p. 47 ss., in part. 59; vol. 40, p. 196 ss., in part. 227; K. STERN, *Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland*, vol. III/2, München, 1994, p. 790). D'altro canto, la tutela della collettività è tanto più urgente quanto più gravosi sono gli svantaggi e i pericoli che potrebbero derivare da un esercizio completamente libero del diritto fondamentale (cfr. *BVerfGE*, vol. 7, p. 377 ss., in part. 404 ss.). Questo esame nel merito secondo la misura del divieto di sproporzione (*Übermaßverbots*) può portare a dover porre in secondo piano, in modo di per sé legittimo, la tutela perseguita, quando il mezzo impiegato può condurre ad un pregiudizio sproporzionato dei diritti dell'interessato. Solo in questo modo l'esame della proporzionalità delle interferenze statali può adempiere al suo significato ovvero sottoporre misure appropriate ed

eventualmente necessarie ad un controllo reciproco, facendo riferimento alla questione se i mezzi utilizzati, tenendo conto delle restrizioni dei diritti fondamentali per l'interessato da ciò derivanti, si pongono ancora in una proporzione adeguata alla tutela del bene giuridico che può essere in tal modo ottenuta (cfr. *BVerfGE*, vol. 90, p. 145 ss., in part. 185).

- 266 La decisione del legislatore è di conseguenza soggetta ad un elevato livello di controllo se, come nel caso del divieto di sostegno negoziale al suicidio qui posto in esame, sono in questione gravi interferenze nei diritti fondamentali (cfr. *BVerfGE*, vol. 45, p. 187 ss., in part. 238). Il significato esistenziale che l'autodeterminazione riveste in particolare per la salvaguardia della individualità, identità ed integrità personali nel contesto della propria vita (cfr. a tal proposito *retro*, par. 209) impone al legislatore rigorosi vincoli nella conformazione normativa di un concetto di tutela nella sua connessione con l'aiuto al suicidio.
- 267 (2) Con il divieto di sostegno negoziale al suicidio tramite il § 217 *StGB*, il legislatore ha oltrepassato i confini risultanti dal significato esistenziale del diritto all'autodeterminazione per limitarlo. A dire il vero, l'elevato rango costituzionale dei beni giuridici dell'autonomia e della vita, che il § 217 *StGB* vuole tutelare, può in linea di principio legittimare l'uso del diritto penale, anche nella forma dei reati di pericolo astratto (cfr. *infra*, punto (a)). Tuttavia, l'impunità del suicidio e dell'aiuto a tal fine non si colloca nella libera disposizione del legislatore quale espressione del riconoscimento, costituzionalmente doveroso, dell'autodeterminazione individuale (cfr. *infra*, punto (b)). Il divieto penale di sostegno negoziale al suicidio restringe le possibilità di un suicidio assistito a tal punto che all'individuo non rimane, di fatto, alcuno spazio per l'esercizio della libertà costituzionalmente tutelata (cfr. *infra*, punto (c)).
- 268 (a) L'elevato rango costituzionale dei beni giuridici dell'autonomia e della vita, che il § 217 *StGB* vuole tutelare, può legittimare in linea di principio l'impiego del diritto costituzionale.
- 269 Il diritto penale ha una funzione irrinunciabile nel contesto del compito dello Stato di creare, di assicurare e di attuare un'ordinata convivenza umana tramite la tutela dei valori elementari della vita comunitaria (cfr. *BVerfGE*, vol. 123, p. 267 ss., in part. 408). In particolare, l'obbligo di tutela dello Stato può imporre, nel singolo caso, di conformare le norme di diritto in modo da arginare preventivamente il pericolo di violazioni di diritti fondamentali (cfr. *BVerfGE*, vol. 49, p. 89 ss., in part. 142).
- 270 Con il divieto di sostegno negoziale al suicidio, il legislatore persegue, il concetto di una tutela settoriale dei beni giuridici. Il § 217 *StGB* vieta l'offerta, il procacciamento o la

mediazione in via negoziale di un'occasione per il suicidio, in quanto condotta che pone astrattamente in pericolo la vita (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 3, 14; cfr. anche il par. 25). Il reato di pericolo astratto è uno strumento concettualmente tipico (*idealtypisches Instrument*) per una tutela preventiva dei beni giuridici. Esso contrasta le fonti di pericolo nella forma di rischi tipizzati, senza la necessità che un bene oggetto di tutela sia effettivamente minacciato nella sua esistenza o sicurezza (si veda in proposito *retro*, par. 25; cfr. in generale G. HEINE, N. BOSCH, *Vor § 306*, in A. SCHÖNKE, H. SCHRÖDER, *Strafgesetzbuch. Kommentar*, 30° ed. 2019, *Rn.* 4; cfr. inoltre *BVerfGE* vol. 90, p. 145 ss., in part. 203 ss., *dissenting opinion* di Graßhof; J. KASPER, *Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz im Präventionsstrafrecht*, Baden-Baden, 2014, p. 410).

271 Con questa anticipazione della tutela penale vengono rese penalmente sanzionabili anche modalità di condotte che, in considerazione retrospettiva, non avrebbero dovuto affatto condurre ad una messa in pericolo nel singolo caso concreto (cfr. G. STÄCHELIN, *Strafgesetzgebung im Verfassungsstaat*, Berlin, 1998, p. 94; O. LAGODNY, *Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte*, Tübingen, 1996, p. 186). In linea di principio, al legislatore non sarebbe tuttavia impedito dal diritto costituzionale di prevenire, per ragioni di prevenzione generale a condizioni ben determinate, già in uno stadio anticipato condotte che siano in generale idonee a porre anche solamente in pericolo beni giuridici (cfr. *BVerfGE*, vol. 28, p. 175 ss., in part. 186, 188 ss.; vol. 90, p. 145 ss., in part. 184; cfr. inoltre *BVerfG*, Ordinanza della 1. Camera del Primo Collegio, 11 agosto 1999 - 1 BvR 2181/98 u.a., *Rn.* 92; criticamente *BVerfGE*, vol. 90, p. 145 ss., in part. 205 ss., *dissenting opinion* Graßhof). In caso contrario, il legislatore sarebbe privato della possibilità di contrastare situazioni di pericolo per beni giuridici di rango elevato, le quali non siano esattamente valutabili a causa della mancanza di sicure conoscenze scientifiche o empiriche (cfr. I. APPEL, *Verfassung und Strafe*, Berlin, 1998, p. 572 ss.). In casi particolari, la facoltà di ricorso alla tutela astratta dei beni giuridici si determina fondamentalmente tramite il significato del bene giuridico da sottoporre a protezione (cfr. C. JÄGER, *Der Arzt im Fadenkreuz der juristischen Debatte um assistierten Suizid*, in *JZ*, 2015, p. 875 ss., in part. 882).

272 In linea di principio, l'elevato rango che la Costituzione attribuisce alla vita e all'autonomia è conseguentemente adeguato, a legittimare la loro effettiva tutela preventiva, soprattutto in considerazione del fatto che esse siano particolarmente minacciate da pericoli in relazione all'aiuto al suicidio. La fragilità di una decisione suicidaria, supportata da evidenze empiriche (cfr. sul punto HERDEGEN, sub *art. 1 Abs. 1*, cit., in T. MAUNZ, G. DÜRIG, *Grundgesetz*.

Kommentar, cit., *Rn.* 89), assume un grande peso perché, secondo natura, le decisioni sulla propria vita sono contraddistinte dalla irreversibilità della loro attuazione.

273 (b) Il legittimo impiego del diritto penale per la tutela della decisione autonoma dell'individuo sulla conclusione della propria vita trova tuttavia i suoi confini dove la decisione libera non è più tutelata, ma piuttosto venga resa impossibile.

274 La non punibilità del suicidio e dell'aiuto a tal fine non è nella libera disponibilità del legislatore, in quanto espressione del riconoscimento costituzionalmente dovuto dell'autodeterminazione individuale. Alla base dell'ordinamento delineato dal *Grundgesetz* si pone un'immagine di essere umano che è determinata dalla dignità dello stesso, nonché dal libero sviluppo della personalità nell'autodeterminazione e sotto la propria responsabilità (cfr. *BVerfGE*, Vol. 32, p. 98 ss., in part. 107 ss.; vol. 108, p. 282 ss., in part. 300; vol. 128, p. 326 ss., in part. 376; vol. 138, p. 296 ss., in part. 339 *Rn.* 109). Questa immagine dell'essere umano deve essere il punto di partenza di ogni impostazione normativa.

275 Di conseguenza, l'obbligo statale di tutela in favore dell'autodeterminazione e della vita può conservare la priorità sul diritto dell'individuo alla libertà, se essi sono lasciati in balia di quegli influssi che mettono a repentaglio l'autodeterminazione sulla propria stessa vita. L'ordinamento giuridico può contrastarli tramite strumenti di precauzione e di prevenzione. D'altra parte, la decisione dell'individuo di porre fine alla propria vita in base alla sua concezione del senso della propria esistenza deve essere riconosciuta quale atto di autodeterminazione.

276 Il riconoscimento del diritto alla morte autodeterminata non nega al legislatore di esercitare una prevenzione generale al suicidio e, in particolare, di contrastare desideri di suicidio condizionati da malattie tramite l'estensione e il rafforzamento di offerte di trattamento palliativo. Lo Stato non adempie al suo obbligo di tutela per una vita in autonomia semplicemente prevenendo le aggressioni che la minacciano e provengono da altri esseri umani. Egli deve anche contrastare quei pericoli per l'autonomia e per la vita che si fondano nelle circostanze di vita presenti e prevedibili e che possano influenzare una decisione dell'individuo per il suicidio e contro la vita (cfr. *BVerfGE*, vol. 88, p. 203 ss., in part. 258, per la vita nascita).

277 Tuttavia, il legislatore non deve sottrarsi ai suoi obblighi politico-sociali giustificandosi con l'impegno a contrastare i rischi che mettono in pericolo l'autonomia tramite la completa sospensione dell'autodeterminazione individuale. Tramite la debellazione del diritto

costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione egli non può contrastare né le carenze dell'assistenza medica e delle infrastrutture politico-sociali, né le manifestazioni negative di un accanimento terapeutico (*medizinischer Überversorgung*), ciascuna delle quali sia idonea ad alimentare le paure della perdita della capacità di autodeterminazione e a favorire decisioni suicidarie. All'individuo deve rimanere la libertà di rifiutare le offerte che mirano alla conservazione della vita e di attuare una decisione nel senso di concludere la propria vita con l'aiuto di terzi che si pongono a disposizione, decisione che scaturisce dalla sua idea del citato della propria esistenza. Una tutela della vita diretta contro l'autonomia contraddice la concezione che ha di sé una collettività di cui la dignità dell'essere umano si pone al centro del sistema dei valori, in tal modo obbligandosi all'osservanza e alla tutela della libera personalità umana quale valore supremo della sua costituzione. Nel rispetto del significato esistenziale che può essere attribuito alla libertà di suicidio per la salvaguardia autodeterminata della personalità, dev'essere sempre garantita realisticamente la possibilità di ricorrervi (cfr. par. 208 ss.).

278 (c) Il divieto di sostegno negoziale al suicidio viola questo spazio di sviluppo dell'autodeterminazione, da garantire obbligatoriamente in base ai principi del diritto costituzionale. La norma del § 217 *StGB* riconosce in linea di principio l'irrelevanza penale, costituzionalmente richiesta, del suicidio e dell'assistenza a tal fine, quando sottopone a minaccia di pena esclusivamente il sostegno negoziale al suicidio quale fenomeno categorizzato dal legislatore come particolarmente pericoloso per l'autonomia (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 2). Il divieto non si sviluppa, tuttavia, quale atto giuridico isolato (aa). Al contrario, il contesto normativo vigente al momento della sua introduzione conduce al fatto che il diritto al suicidio è in realtà ampiamente svuotato, poiché la perdurante impunità dell'aiuto al suicidio non negoziale, l'estensione per legge di offerte di medicina palliativa e del servizio *hospice* e la disponibilità di offerte di aiuto al suicidio all'estero non sono idonee a compensare la limitazione derivante dal divieto di sostegno negoziale al suicidio. L'individuo non può fare riferimento alla fruizione di tali alternative senza essere violato nel suo diritto all'autodeterminazione (bb).

279 (aa) Con la sua tecnica di tutela per mezzo di un divieto assoluto di sostegno negoziale al suicidio, il § 217 *StGB* sospende completamente l'autodeterminazione dell'individuo nell'ambito riguardato dalla previsione normativa, sottoponendo la decisione di suicidarsi ad una presunzione inconfutabile di carenza di libertà e di riflessione. Così viene rovesciata nel suo opposto, la concezione fondamentale dell'essere umano quale essere capace di

autodeterminarsi e svilupparsi in libertà, che impronta la Costituzione (cfr. *BVerfGE*, vol. 32, p. 98 ss., in part. 107 ss.; vol. 108, p. 282 ss., in part. 300; vol. 128, p. 326 ss., in part. 376; vol. 138, p. 296 ss., in part. 339 *Rn.* 109). La questione della protezione dei beni giuridici tramite l'introduzione di un reato di pericolo astratto, in generale legittima, deve in questo caso ritrarsi in favore di misure meno drastiche per garantire l'autonomia, in modo lasciare uno spazio effettivo all'autodeterminazione e da non costringere l'individuo ad una vita che si pone in contrasto con la sua immagine e con la sua concezione di se stesso.

280 La norma del § 217 *StGB* è limitata ad una determinata forma di sostegno al suicidio, quella negoziale. Tuttavia, anche la perdita in termini di autonomia che ne deriva è sproporzionata nella misura in cui le opzioni rimanenti offrano una prospettiva di autodeterminazione solamente teorica, e non quella realistica. L'effetto contrario all'autonomia del § 217 *StGB* viene intensificato dal fatto che, in molte situazioni, all'individuo oltre ad offerte negoziali e di aiuto al suicidio non rimangono possibilità reali, su cui fare affidamento, per attuare una decisione di suicidio.

281 (bb) Non contribuiscono sufficientemente all'attuazione del principio costituzionale di autodeterminazione del fine vita né un aiuto al suicidio che nel singolo caso rimanga esente da pena ai sensi del § 217 *StGB*, secondo un'interpretazione restrittiva (α), né un'offerta di medicina palliativa (β) o la disponibilità di offerte di aiuto al suicidio all'estero (γ).

282 (α) Il legislatore deduce l'appropriatezza del divieto di sostegno negoziale al suicidio dal fatto che l'aiuto al suicidio non negoziale, prestato nel singolo caso, rimarrebbe esente da pena. Nel contesto della sua concezione normativa, egli attribuisce così ad un siffatto aiuto al suicidio un significato determinante per la salvaguardia e la realizzazione del diritto all'autodeterminazione (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 2, 13, 14).

283 Il tacito assunto del legislatore, in base al quale le possibilità per il suicidio assistito sarebbero realmente disponibili al di fuori di offerte negoziali, non tiene conto dell'unità dell'ordinamento giuridico. Se il legislatore, con riferimento ad alternative persistenti, esclude determinate forme di esercizio della libertà, le restanti opzioni di comportamento per la realizzazione del diritto fondamentale dovrebbero essere anche realmente assicurate. Questa condizione di reale efficacia si applica in particolare al diritto al suicidio. Qui, la certezza individuale di poter agire secondo la propria concezione è caratterizzante. Ciò corrisponde all'esperienza dei ricorrenti, i quali portano con sé intenzioni suicide latenti per il caso di limiti individuali dovuti alla loro sofferenza personale. In particolare il ricorrente *sub* I.2 ha

descritto chiaramente, nel corso dell'udienza orale, che la promessa di un aiuto al suicidio a lui data prima dell'introduzione del § 217 *StGB* ha dato un contributo significativo al fine di accogliere il destino della propria malattia e di non sottrarsi, per il momento, alla via del suicidio. Gli esperti provenienti dall'ambito della psichiatria e della ricerca sul suicidio, rispondendo, hanno confermato che la conoscenza può avere, almeno in parte, effetti preventivi sulla possibilità di un aiuto al suicidio.

284 Quando l'ordinamento giuridico incrimina determinate forme di aiuto al suicidio pericolose per l'autonomia, in particolare quella negoziale, deve di conseguenza assicurare almeno che, nonostante il divieto, rimanga realmente aperto nei singoli casi l'accesso all'assistenza al suicidio fornita volontariamente. A questi fini, la sola rinuncia ad un divieto penale complessivo di aiuto al suicidio non sarebbe di per sé giusto. Senza offerte negoziali di aiuto al suicidio, l'individuo dipende significativamente dalla disponibilità individuale di un medico, sia all'interno che all'esterno di una relazione terapeutica esistente, di assistere al suicidio, almeno prescrivendo i principi attivi necessari. Da una tale disponibilità individuale del medico si potrebbe prescindere, realisticamente, solo in casi eccezionali. Le associazioni di aiuto a morire reagiscono, con le loro offerte, proprio a questa situazione. Da un lato, nessun medico può essere obbligato a prestare aiuto al suicidio ($\alpha\alpha$); dall'altro, i divieti di aiuto al suicidio previsti in prevalenza dalla disciplina professionale medica influiscono, di fatto, sul comportamento ($\beta\beta$).

285 ($\alpha\alpha$) Indagini statistiche e raccolte di opinioni (*Meinungsbilder*) dimostrano che la maggioranza dei medici nega, in ogni caso, una propria disponibilità all'aiuto al suicidio. In un sondaggio rappresentativo dei medici attivi tanto nella cura ambulatoriale quanto in quella ospedaliera, promosso dall'Istituto per la Demoscopia Allensbach, nel 2009 il 61% dei medici intervistati negava la disponibilità all'aiuto al suicidio, nonostante la maggioranza considerasse la propria professione particolarmente adatta ad accompagnare professionalmente i suicidi (cfr. Institut für Demoskopie Allensbach, *Ärztlich begleiteter Suizid und aktive Sterbehilfe aus Sicht der deutschen Ärzteschaft*, 2010, p. 10, 15, 21). Nel gruppo dei medici che lavorano nel campo della terapia palliativa, il rifiuto dell'assistenza medica al suicidio era ancora più evidente. Solo il 14% ha dichiarato una propria disponibilità a condizione al suicidio medicalmente accompagnato (cfr. Institut für Demoskopie Allensbach, *Ärztlich begleiteter Suizid und aktive Sterbehilfe aus Sicht der deutschen Ärzteschaft*, 2010, p. 27).

- 286 Un sondaggio trasversale dell'Istituto di Etica Medica e Storia della Medicina della Ruhr-Universität di Bochum, dell'anno 2013, mostra anche una probabilità limitata di disponibilità all'assistenza medica per il suicidio. In esso, il 41,7% degli intervistati non poteva immaginar immaginarsi di prestare aiuto al suicidio; solo il 40,2% mostrava una disponibilità condizionata a tal fine; il 18% era indeciso. Un divieto di diritto professionale dell'assistenza medica al suicidio era rifiutato, comunque, dal 33,7% degli intervistati, mentre solamente il 25% era favorevole ad un tale divieto. Tuttavia il 41,4% a questa domanda era indeciso (cfr. per tutti J. SCHILDMANN, B. DAHMEN, J. VOLLMANN, *Ärztliche Handlungspraxis am Lebensende*, in *Deutsche Medizinische Wochenschrift*, p. 2014, p. 1 ss., in part. 4 nonché J. SCHILDMANN, J. VOLLMANN, *Ärztliche Handlungspraxis am Lebensende: Empirische Daten, ethische Analysen*, in *Frankfurter Forum. Sterbehilfe – Streit um eine gesetzliche Neuregelung*, p. 22 ss., in part. 25).
- 287 In Germania, nel 2014, i titolari delle cattedre di medicina palliativa si sono espressi contro l'aiuto medico al suicidio, poiché esso non sarebbe un compito che spetta ai medici, mediante il quale contrastare le preoccupazioni delle persone circa la sicurezza di una morte dignitosa. Si sono invece espressi a favore di una esposizione pubblica intensiva su questioni inerenti alla malattia, al morire e alla morte (*Sterben und Tod*), il miglioramento dell'istruzione, della formazione superiore e del perfezionamento delle professioni sanitarie nell'ambito dell'accompagnamento di persone gravemente malate e morenti e l'estensione in base alle necessità delle cure palliative (cfr. *Pressemitteilung der Lehrstühle für Palliativmedizin vom 9. Oktober 2014*, riprodotto in T. S. HOFFMANN, M. KNAUP, *Was heißt: In Würde sterben?*, Berlin- Heidelberg, 2015, p. 297).
- 288 Un rifiuto così chiuso dell'assistenza medica al suicidio non si riflette nelle fila di tutti i membri della Società Tedesca di Medicina Palliativa. Anche qui, tuttavia, esiste una maggioranza di opinioni negative e, di conseguenza, una prassi restrittiva. In corrispondenza di un sondaggio che la Società Tedesca di Medicina Palliativa, quale società specificamente competente, ha condotto nel 2015 presso membri medici e non, il 56% dei 1836 partecipanti rifiutava, in linea di principio, un proprio coinvolgimento in un suicidio medicalmente assistito (cfr. il parere della Società Tedesca di Medicina Palliativa per l'udienza presso il *Bundestaga*, *Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zur Anhörung zum Thema Sterbebegleitung im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages am 23 settembre 2015*, p. 4). Solo 47 di loro, dei quali 28 medici, dichiaravano di aver già prestato in

qualche modo assistenza al suicidio ad almeno una persona, durante la loro attività professionale svolta fino ad allora (cfr. *Stellungnahme*, cit., p. 4).

289 In linea di principio, la carente disponibilità personale dei medici all'aiuto al suicidio dev'essere accettata dall'individuo, quale decisione tutelata dalla libertà di coscienza della sua controparte. Dal diritto alla morte autodeterminata non si evince alcuna pretesa verso terzi di essere sostenuti in un progetto suicidario (cfr. *retro*, parr. 212 ss.).

290 (ββ) La disciplina professionale dei medici pone ulteriori limiti alla disponibilità individuale all'aiuto al suicidio, oltre o addirittura contro la decisione individuale di coscienza dell'individuo medico. In conseguenza di ciò, l'aiuto al suicidio non negoziale, ammissibile a norma del § 217 *StGB*, di regola rappresenta per l'individuo soltanto una opzione di comportamento teorica, ma non reale – dove ciò risulta fondamentale per la salvaguardia dello spazio di tutela dell'autodeterminazione individuale costituzionalmente garantito. La disciplina professionale medica, regolata a livello federale, prevede in ampie parti del territorio tedesco divieti disciplinari di aiuto al suicidio (ααα). La conformazione eterogena della disciplina professionale medica presuppone che l'autodeterminazione individuale secondo casualità geografiche (*geographische Zufälligkeiten*) costituzionalmente irragionevoli (βββ). Non ha rilevanza la questione se siano giuridicamente validi i divieti professionali relativi all'assistenza medica al suicidio nella loro conformazione dell'epoca. La disciplina professionale ha in ogni caso conseguenze di fatto influenti sul comportamento (γγγ).

291 (ααα) Il modello di ordinamento professionale (*Musterberufsordnung*) rilasciato dall'Ordine Federale dei Medici per le professioniste ed i professionisti del settore attivi in Germania prevede, riferendosi ad una Decisione della 114ma Dieta Tedesca dei Medici (2011), nel § 16 terzo periodo, un divieto professionale espresso di aiuto medico al suicidio. La norma dovrebbe non solo chiarire la centralità della dignità dell'essere umano e dell'autonomia del paziente, ma anche formulare chiaramente i confini da ritenere validi per l'agire medico (cfr. C. GLORIUS, *Vorwort zur Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte*, in *DÄBl*, 2011, p. A 1980 ss.). Il divieto non vale solo per i morenti, ma si deve dirigere a tutti i pazienti (cfr. *Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte – Erläuterungen zu § 16 MBO-Ä*, in *DÄBl*, 2011, p. A 1980 ss., in part. A 1990 ss.).

292 Le norme dell'Ordinamento professionale medico acquistano una vincolatività giuridica innanzitutto grazie ad un'incorporazione nel diritto statutario (*Satzungsrecht*) degli Ordini

medici territoriali (cfr. A. W. BAUER, *Notausgang assistierter Suizid*, in HOFFMANN, KNAUP, *Was heißt: In Würde sterben?*, cit., p. 49 ss., in part. 68; A. LAUFS, in A. LAUFS, KERN, *Handbuch des Arztrechts*, München, IV ed. 2010, § 5 Rn. 5; H. D. LIPPERT, in R. RATZEL, H.D. LIPPERT, *Kommentar Zur Musterberufsordnung der deutschen Ärzte*, Berlin-Heidelberg, VI ed. 2015, *Einleitung*, Rn. 6, § 1 Rn. 4; J. A. SICKOR, *Normenhierarchie im Arztrecht*, Berlin- Heidelberg, 2005, p. 178). La regolamentazione ¹ professionale dell'esercizio della professione medica è soggetta alla competenza legislativa dei *Länder* (si veda art. 74 co. 1° n. 19 GG; cfr. *BVerfGE*, vol. 4, p. 74 ss., in part. 83; vol. 68, p. 319 ss., in part. 331 ss.; vol. 102, p. 126 ss., in part. 139; cfr. inoltre V. LIPP, Cap. II- *Ärztliches Berufsrecht*, in A. LAUFS, C. KATZENMEIER, V. LIPP, *Arztrecht*, München, VII ed. 2015, p. 29 ss., Rn. 5), i quali autorizzano mediante leggi sulle professioni sanitarie e sugli ordini professionali (*Kammergesetze*) i relativi Ordini medici regionali, quali entità corporative di diritto pubblico, a regolare gli obblighi professionali medici in uno statuto (*Satzung*) – quale è la *Berufsordnung*. Il Modello di ordinamento professionale per i medici attivi in Germania (*Musterberufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte*) non esplica alcun effetto giuridico immediato, rappresentando piuttosto una mera proposta di normazione (cfr. J. F. LINDNER, *Verfassungswidrigkeit des – kategorischen – Verbots ärztlicher Suizidassistenz*, in *NJW* 2013, p. 136 ss., in part. 138; SICKOR, *Normenhierarchie im Arztrecht*, cit., p. 177).

293 Tuttavia, hanno seguito il modello di una siffatta proposta normativa 10 Ordini medici dei *Länder* su 17, con gli Ordinamenti professionali di Brandeburgo, Brema, Amburgo, Assia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Bassa Sassonia, Renania Settentrionale, Saarland, Sassonia e Turingia. Gli Ordini medici regionali di Vestfalia-Lippe e Berlino hanno accolto nei loro Ordinamenti professionali almeno le norme vincolanti («*Soll-Vorschriften*») che impongono ai medici di non prestare alcun aiuto a suicidio. Soltanto gli Ordinamenti professionali degli Ordini medici dei *Länder* di Baden-Württemberg, Baviera, Renania-Palatinato, Sachsen-Anhalt e Schleswig-Holstein contengono una norma che rifiuti l'aiuto medico al suicidio solo come tendenza.

294 (βββ) Il divieto dell'aiuto medico al suicidio in termini di disciplina professionale esclude ampiamente la prospettiva reale di un suicidio assistito corrispondente alla propria autodeterminazione. Tale limitazione esercita un peso particolare, poiché la conformazione

¹ Segnalo la differenza fra *Reglementierung*, tradotta come «regolamentazione», che indica un atto normativo di livello secondario, e *Regelung*, uno dei termini che indicano la «norma» di qualsivoglia livello (*N.d.T.*).

eterogena della disciplina professionale sottopone a casualità geografiche la realizzazione dell'autodeterminazione dell'individuo, che si può trovare in situazioni di malattia grave o di mobilità limitata o persa.

295 (γγγ) Per l'effetto determinante sulla condotta (*handlungsleitende Wirkung*) dei divieti di aiuto medico al suicidio non ha rilevanza se i divieti stessi, nella loro forma corrente quale diritto meramente statutario (*als bloßes Satzungsrecht*), sono formalmente anticostituzionali, poiché avrebbero dovuto essere regolati in una legge che sia tale in senso formale (cfr. *Verwaltungsgericht- VG Berlin*, Sentenza 30 marzo 2012 - 9 K 63.09 -, in *juris*, Rn. 54; ANTOINE, *Aktive Sterbehilfe in der Grundrechtsordnung*, cit., p. 385 ss.; LINDNER, *Verfassungswidrigkeit*, in *NJW*, 2013, p. 136 ss., in part. 137 ss.; V. LIPP, Abschnitt II. *Ärztliches Berufsrecht*, in LAUFS, KATZENMEIER, LIPP, *Arztrecht*, cit., Rn. 9; in senso analogo, in conclusione, G. FREUND- F. TIMM, *Stellungnahme zum Referentenentwurf des BMJ zu einem Gesetz zur Strafbarkeit der gewerbsmäßigen Förderung der Selbsttötung*, in *Goldammer's Archiv*, 2012, p. 491 ss., in part. 494; G. FREUND, *Angemessener Lebensschutz vor voreiligen Sterbehelfern? Überlegungen zur lex lata und de lege ferenda*, in *Aa. Vv., Rechtspolitische Entwicklungen im nationalen und internationalen Kontext.: Festschrift für Friedrich Bohl zum 70. Geburtstag*, Berlin, 2015, p. 569 ss., in part. 571, 578 ss.; T. HILLENKAMP, *Ärztliche Beihilfe beim Suizid – ver- oder geboten?*, in *Festschrift für Kristian Kühl zum 70. Geburtstag*, München, 2014, p. 521 ss., in part. 532 ss., 535; JÄGER, *Der Arzt im Fadenkreuz*, cit., p. 875 ss., in part. 884).

296 Nel caso dei divieti disciplinari professionali di aiuto al suicidio si tratta comunque di un settore di diritto la cui validità non appare chiara a causa delle obiezioni sollevate circa la sua conformità costituzionale. Essi hanno effetti che influiscono sulla condotta dei loro destinatari in ogni caso. L'accesso effettivo a possibilità di suicidio assistito non può essere affermato su ponendo che medici personalmente disponibili a tal fine non dirigeranno la loro condotta sulla base del diritto testé descritto, quantunque soggetto a obiezioni di diritto costituzionale, ma se ne discosteranno arbitrariamente richiamandosi alle libertà loro garantite dal diritto costituzionale.

297 Fino a quando questa situazione perdura, essa crea un bisogno effettivo di offerte negoziali di aiuto al suicidio (in tal senso anche E. HOVEN, *Für eine freie Entscheidung über den eigenen Tod. Ein Nachruf auf die straflose Suizidbeihilfe*, in *Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik -ZIS*, 2016, p. 1 ss., in part. 3, che tuttavia vorrebbe desumere il bisogno già dall'atteggiamento di rifiuto verso l'aiuto medico al suicidio dell'Ordine federale dei

medici). Tali offerte si contraddistinguono tipicamente perché mediano un contatto con medici e farmacisti che, nonostante i rischi di responsabilità giuridica, sono disposti a collaborare ad un suicidio secondo le modalità necessarie da un punto di vista medico e farmacologico, contribuendo tramite ciò all'attuazione dell'autodeterminazione dell'individuo costituzionalmente tutelata.

298 (β) Anche i miglioramenti apportati in Germania al trattamento dei pazienti con la medicina palliativa, grazie alla Legge sul miglioramento del trattamento in hospice e mediante terapia palliativa (*Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland*, pubbl. in *BGBI*, Serie I, 2015, p. 2114 ss.) in coordinamento sostanziale con l'introduzione del divieto di sostegno negoziale al suicidio (cfr. *retro*, parr. 15 ss.), non sono adeguati a compensare una limitazione sproporzionata dell'autodeterminazione individuale. Essi potrebbero rimuovere le carenze esistenti nella cura palliativa quantitativa e qualitativa, risultando in tal modo adeguati a ridurre il numero dei desideri di morte riconducibili a malati terminali. Indipendentemente o meno da ciò, tali miglioramenti non rappresentano tuttavia un correttivo alla limitazione imposta alle decisioni suicidarie assunte in modo liberamente autodeterminato.

299 Non sussiste un obbligo alla fruizione di trattamenti di medicina palliativa. In tal modo, un trattamento medico – anche palliativo – che non si converte in un obbligo lesivo per l'autonomia, ma rimane piuttosto un'offerta, non può eliminare la volontà del paziente – fatti salvi i casi in cui l'individuo è esposto a pericoli senza poter liberamente provvedere alla propria tutela (cfr. *BVerfGE*, vol. 142, p. 313 ss., in part. 341 par. 79). La decisione nel senso della conclusione della propria vita include anche quella contro le alternative esistenti, nella misura in cui essa sia stata assunta liberamente, nonché conoscendo e ponderando tutte le circostanze rilevanti. Anche in questo suo aspetto negativo, essa è da accettarsi quale atto di autodeterminazione.

300 (γ) La comunità statale non può lasciare all'individuo la possibilità di fruire di offerte di aiuto al suicidio disponibili all'estero. Lo Stato deve garantire la necessaria tutela dei diritti fondamentali, ex art. 1 co. 3° *GG*, all'interno del proprio ordinamento giuridico (così già *BVerwGE*, vol. 158, p. 142 ss., p. 158 par. 36).

301 (cc) Infine, gli aspetti della tutela di terzi non sono idonei a giustificare la limitazione dell'autodeterminazione individuale derivante dal § 217 *StGB*. L'individuo deve senz'altro accettare, in considerazione della sua relazione e dei suoi legami con la collettività, quei limiti

alle libertà derivanti dai diritti fondamentali che il legislatore pone a fini di cura e sostegno della vita sociale collettiva nei ragionevoli limiti della situazione generale. L'indipendenza della persona deve essere pur sempre preservata (cfr. *BVerfGE*, vol. 4, p. 7 ss., in part. 15 ss.; vol. 59, p. 275 ss., in part. 279). Possono legittimare di conseguenza un'azione di prevenzione del suicidio preoccupazioni concernenti la tutela di soggetti terzi, che possono consistere nell'evitare effetti di emulazione o nel contenere la forza d'attrazione di offerte negoziali di aiuto al suicidio per persone fragili nella loro autodeterminazione e, perciò, bisognose di protezione. Esse non giustificano, tuttavia, che l'individuo debba sopportare lo svuotamento di fatto del diritto al suicidio (parr. 273 ss., in part. 281 ss.).

302 4. Questa valutazione risulta conforme alla Convenzione EDU, che è da menzionare quale ausilio interpretativo per la determinazione del contenuto e dell'ampiezza dei diritti fondamentali (cfr. *BVerfGE* 111, 307 ss., in part. 317 ss.; 149, 293 ss., in part. 328 Rn. 86), nonché con gli assunti formulati dalla Corte EDU sulla base del diritto convenzionale (cfr. *BVerfGE*, vol. 148, p. 296 ss., in part. 354 par. 132, 379 ss. par. 173 ss.).

303 La Corte EDU, che riconosce il diritto dell'individuo a decidere su quando e come egli voglia concludere la propria vita quale espressione del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 co. 1° Conv. EDU, ritiene che questo diritto possa senz'altro essere limitato per motivi di tutela della vita e dell'autonomia di soggetti terzi, ma anche che non può essere in nessun caso abolito.

304 Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, dall'art. 8 co. 1° Conv. EDU discende il diritto a condurre la propria vita in modo autodeterminato secondo le concezioni individuali. Nella sua decisione *Pretty v. The United Kingdom*, che ha sollevato la questione di un diritto al suicidio assistito di una persona gravemente malata, la Corte evidenzia come l'autonomia personale rappresenta un principio importante, che si pone alla base dell'interpretazione delle garanzie di cui all'art. 8 Conv. EDU (cfr. Corte EDU, *Pretty v. The United Kingdom*, sentenza 29 aprile 2002, n. 2346/02, § 61). In considerazione del principio, determinante per la Convenzione, del rispetto della dignità umana e della libertà, la Corte fa propria la visione in base alla quale l'art. 8 Conv. EDU comprende anche le idee sulla qualità della vita (*notions of the quality of life*). In tempi di crescenti progressi nella medicina e di accrescimento della speranza di vita, nessuno può essere costretto a sopravvivere fino ad età avanzata o rimanendo in uno stato di grave decadenza fisica o psichica, in contrarietà alla propria immagine e all'identità personale. Lo Stato e la società devono rispettare la decisione di porre fine alla sofferenza fisica e psichica mediante il suicidio assistito (cfr. Corte EDU, *Pretty v. The United*

Kingdom, cit., §§ 64 ss.). Nella causa *Haas v. Switzerland*, che riguardava un ricorrente malato psichico, la Corte ha ulteriormente precisato la sua giurisprudenza e affermato in modo espresso il diritto dell'individuo di decidere su come e quando vorrebbe concludere la sua vita rappresenta un componente del diritto al rispetto della sua vita privata, ai sensi dell'art. 8 Conv. EDU. Presupposto a tal fine è, però, che il soggetto interessato possa formarsi una libera volontà ed agire di conseguenza (cfr. Corte EDU, *Haas v. Switzerland*, sentenza 20 gennaio 2011, n. 31322/07, § 51).

305 Ma la Corte EDU riconosce altresì che, a norma dell'art. 8 co. 2° Conv. EDU, possono risultare limitazioni di questo diritto per motivi di tutela della vita di terzi. Nel bilanciamento fra diritto dell'individuo all'autodeterminazione, da una parte, e l'obbligo statale di tutela della vita *ex art. 2* Conv. EDU, dall'altra, la Corte riconosce tuttavia agli Stati contraenti un rilevante spazio di valutazione e discrezionalità, in questo settore così sensibile (cfr. Corte EDU, *Pretty v. The United Kingdom*, cit., §§ 70 ss.; *Haas v. Switzerland*, cit., §§ 53, 55; *Koch v. Deutschland*, sentenza 19 luglio 2012, n. 497/09, § 70). Di conseguenza, in prima istanza è compito degli Stati contraenti valutare i rischi e i pericoli di abuso derivanti da un aiuto al suicidio (cfr. Corte EDU, *Pretty v. The United Kingdom*, cit., § 74). Se un Paese opta per una normazione liberale, si rendono necessarie misure appropriate all'attuazione e alla prevenzione che mirino ad impedire abusi (cfr. Corte EDU, *Haas v. Switzerland*, cit., § 57). Se la decisione di uccidersi non è sorretta dalla libera volontà e dalla piena comprensione delle circostanze, l'art. 2 Conv. EDU obbliga le autorità statali ad impedire il suicidio. Il diritto alla vita garantito dall'art. 2 Conv. EDU obbliga gli Stati a tutelare le persone vulnerabili – anche da condotte potenzialmente autolesive – e di stabilire un procedimento quale assicuri che la decisione di concludere la propria vita corrisponde effettivamente alla libera volontà del soggetto interessato (cfr. Corte EDU, *Haas v. Switzerland*, cit., §§ 54, 58). Sull'altro versante, tuttavia, la Corte sottolinea che il diritto di determinare da sé quando e in che modo la propria vita deve terminare può sussistere non solo teoricamente o apparentemente (*merely theoretical or illusory*: cfr. Corte EDU, *Haas v. Switzerland*, cit., §§ 59 ss.).

II

306 I ricorsi costituzionali degli altri ricorrenti sono del pari fondati. Il § 217 *StGB* non rappresenta una limitazione costituzionalmente conforme della loro libertà professionale (art. 12 co. 1° *GG*), né in via sussidiaria della loro libertà generale di agire (art. 2 co. 1° *GG*) (cfr. *infra*, punto 1.) Inoltre la norma, ai sensi dell'art. 2 co. 2°, secondo periodo coordinato con l'art. 104 co. 1° *GG*, lede nel loro diritto alla libertà quei ricorrenti che, quali persone fisiche,

sono i destinatari della minaccia di pena (cfr. *infra*, punto 2.). Gli enti ricorrenti *sub* II. e *sub* III.2 sono altresì lesi nel loro diritto fondamentale ai sensi dell'art. 2 co. 1° *GG* in virtù dell'illecito penale-amministrativo (*Bußgeldbewehrung*) ai sensi del § 30 co. 1° n. 1 *OWiG*, connessa alla punibilità del sostegno negoziale al suicidio (cfr. *infra*, punto 3.).

307 1. Se hanno la nazionalità tedesca, per i medici e gli avvocati ricorrenti si configura, contro il divieto di sostegno negoziale al suicidio, la tutela costituzionale di cui all'art. 12 co. 1° *GG* (cfr. *infra*, punto a.). Per la ricorrente *sub* VI.2, quale medico con la cittadinanza elvetica, e per le associazioni ricorrenti tedesche ed i rispettivi rappresentanti e collaboratori organici, viene in rilievo la tutela della libertà generale d'azione (cfr. *infra*, punto b.). L'interferenza in questi diritti fondamentali non è giustificata secondo il diritto costituzionale (cfr. *infra*, punto c.).

308 a) I ricorrenti *sub* III. 6., IV., da V.1 a V.4 e VI. 3, quali medici e avvocati tedeschi, sono disturbati dal § 217 *StGB* non già nella loro libertà di coscienza tutelata dall'art. 4 co. 1° seconda alternativa *GG* (cfr. *infra*, punto aa.), quanto piuttosto nel loro diritto fondamentale della libertà professionale (cfr. *infra*, punto bb.).

309 aa) La decisione di coscienza non è già relativa all'adeguatezza del comportamento umano sulla base di una concezione seria e vigorosa del buon ordinamento politico e della ragione, della giustizia sociale e dell'utilità economica; piuttosto è la decisione seria ed etica orientata esclusivamente alle categorie del bene e del male, che l'individuo sperimenta in una determinata situazione come vincolanti per sé ed interiormente impegnative senza condizioni, in modo che egli non possa agire contro di essa senza avvertire un grave dilemma morale (cfr. *BVerfGE*, vol. 12, p. 45 ss., in part. 55; vol. 48, p. 127 ss., in part. 173 ss). L'offerta, il procacciamento o la mediazione di un'occasione per il suicidio conseguente ad una siffatta decisione in coscienza, che in quanto tali siano anche sorrette dall'intenzione di ripetere la condotta, non rappresentano un caso di sostegno negoziale al suicidio e non sono coinvolte dal § 217 co. 1° *StGB* (cfr. *BTDruck*s 18/5375, p. 2 e 18).

310 bb) La norma del § 217 *StGB* interferisce invece con la libertà professionale di medici e avvocati di nazionalità tedesca, in ogni caso in cui ad essi è interdetto, sotto minaccia di pena, di offrire, procacciare o mediare negozialmente occasioni per il suicidio nel quadro dell'esercizio della loro professione medica o forense – intendendo a tal fine un'attività permanente strumentale alla creazione e al mantenimento di un fondamento vitale (cfr.

BVerfGE, vol. 7, p. 377 ss., in part. 397; vol. 54, p. 301 ss., in part. 313; vol. 102, p. 197 ss., in part. 212; vol. 110, p. 304 ss., in part. 321; vol. 126, p. 112 ss., in part. 136).

- 311 Un aiuto al suicidio procurato quale parte di un'attività professionale non è eccettuato *a priori* dall'ambito di tutela della libertà professionale (*contra*: *BTDrucks* 18/5373, p. 12, attenendosi ai criteri di *VG Hamburg*, Ordinanza 6 febbraio 2009 - 8 E 3301/08 -, in *juris*; D. LORENZ, *Sterbehilfe als Beruf?*, in *MedR*, 2010, p. 823 ss., in part. 824; F. NEUMANN, *Die Mitwirkung am Suizid als Straftat?*, Potsdam, 2014, p. 266). In particolare, il divieto a livello di legge ordinaria del § 217 *StGB* non esclude il sostegno negoziale al suicidio dalla tutela dei diritti fondamentali dalla libertà professionale, poiché il contenuto di salvaguardia di questa garanzia non può essere determinato tramite il diritto ordinario quale parametro costituzionale per un divieto legale (cfr. *BVerfGE*, Vol. 115, p. 276 ss., in part. 300 ss.; cfr. inoltre LORENZ, *Sterbehilfe als Beruf?*, cit., p. 825).
- 312 In ogni caso, un diniego della tutela in termini di diritto fondamentale viene in considerazione riguardo a tali attività, che per la loro stessa essenza devono essere considerate vietate, poiché a causa della dannosità sociale e collettiva non possono per definizione partecipare alla tutela tramite il diritto fondamentale della libertà professionale (cfr. *BVerfGE*, vol. 115, p. 276 ss., in part. 300 ss.; vol. 117, p. 126 ss., in part. 137). Ciò non si applica all'aiuto al suicidio, quando esso sia fornito in forma negoziale.
- 313 b) La ricorrente *sub* VI.2 quale medico con la cittadinanza elvetica, le associazioni ricorrenti *sub* II. e III.2 quali enti di diritto tedesco, i ricorrenti da III.3 a III.5 quali rappresentanti e collaboratori organici di queste ultime, non sono pregiudicati nei diritti speciali di libertà dal divieto di sostegno negoziale al suicidio (cfr. *infra*, punto aa.), mentre piuttosto potrebbero pretendere solamente la tutela sussidiaria della libertà generale di azione (art. 2 co. 1° *GG*) (cfr. *infra*, punto bb.).
- 314 aa) I ricorrenti non possono fare riferimento richiamare né alla tutela della libertà professionale (cfr. *infra*, punto (1)), né a quella di associazione (cfr. *infra*, punto (2)).
- 315 (1) Per i ricorrenti da III.3 a III.5 nonché per la ricorrente *sub* VI.2, la tutela della libertà professionale non è a tal riguardo dischiusa (cfr. *infra*, punto a). Per gli altri ricorrenti, la condotta loro interdotta tramite il § 217 *StGB* non è, in ogni caso, parte di un'attività professionale che gode della tutela dell'art. 12 co. 1° *GG*.

- 316 (a) I ricorrenti *sub* III.3 e III.5 nonché la ricorrente *sub* VI.2 non possono richiamarsi dal punto di vista professionale, quali soggetti con nazionalità elvetica, alla tutela del diritto fondamentale della libertà professionale. Ciò è riservato ai cittadini tedeschi a norma dell'art. 12 co. 1°, primo periodo coordinato con l'art. 116 co. 1° *GG*.
- 317 (b) Nella predisposizione di un'offerta di aiuto al suicidio, la ricorrente *sub* III.4 (cfr. *infra*, aa.) e le associazioni ricorrenti (cfr. *infra*, bb) non hanno esercitato alcuna attività professionale ai sensi dell'art. 12 co. 1° *GG*.
- 318 (aa) La ricorrente *sub* III.4, nell'esercizio della sua attività direttiva per l'associazione ricorrente *sub* III.2, non è attiva a scopi di creazione e mantenimento di condizioni vitali, quindi non professionalmente (cfr. *BVerfGE*, vol. 7, p. 377 ss., in part. 397; vol. 54, p. 301 ss., in part. 313; vol. 102, p. 197 ss., in part. 212; vol. 110, p. 304 ss., in part. 321; vol. 126, p. 112 ss., in part. 136). In ogni caso, lo statuto dell'associazione ricorrente non prevede alcuna normativa che si discosta dal principio del § 27 co. 2°, secondo periodo *BGB*, in cui i membri dell'organo direttivo di associazioni senza scopo di lucro operano gratuitamente.
- 319 (bb) Per le associazioni ricorrenti stesse, l'offerta di aiuto al suicidio non rappresentava alcuna attività professionale ai sensi dell'art. 12 co. 1° *GG*, né parte della stessa.
- 320 (α) Le associazioni potrebbero comunque richiamarsi, in linea di principio, alla tutela della libertà professionale. Il concetto di lavoro di cui all'art. 12 co. 1° *GG* è basato su una concezione ampia e non connessa alla persona fisica (cfr. a tal proposito, espressamente, *BVerfGE* vol. 97, p. 228 ss., in part. 253; cfr. inoltre *BVerfGE*, vol. 50, p. 290 ss., in part. 363), perché il diritto fondamentale della libertà professionale ai sensi dell'art. 19 co. 3° *GG* è applicabile anche a persone giuridiche di diritto privato con sede nel territorio della Federazione (cfr. *BVerfGE*, vol. 50, p. 290 ss., in part. 363; vol. 102, p. 197 ss., in part. 212 ss.; vol. 126, p. 112 ss., in part. 136).
- 321 (β) Bene oggetto di tutela dell'art. 12 co. 1° *GG* anche per le persone giuridiche, tuttavia, è esclusivamente la libertà di esercitare un'attività strumentale a fini di lucro, se in base alla loro natura e alla loro tipologia può essere esercitato in modo uguale tanto da una persona giuridica quanto da una persona fisica (cfr. *BVerfGE*, vol. 21, p. 261 ss., in part. 266; vol. 22, p. 380 ss., in part. 383; vol. 30, p. 292 ss., in part. 312). Nel caso in cui la persona giuridica sia un'associazione, l'art. 12 co. 1° *GG* tutela la sua attività solo quando la conduzione dell'attività negoziale rimane all'interno degli scopi conformi al suo statuto (cfr. *BVerfGE*, vol. 65, p. 196 ss., in part. 209 ss.; vol. 74, p. 129 ss., in part. 149; vol. 97, p. 228 ss., in part.

253). Le attività di un'associazione formano un'operazione negoziale di valore economico quando si tratta di attività pianificate, impostate per durare e dirette verso l'esterno – vale a dire al di là dell'ambito associativo interno – e organizzate imprenditorialmente, che mirano alla creazione di vantaggi patrimoniali a favore dell'associazione stessa o dei suoi membri. Decisivo per la sussistenza di un'attività negoziale è, di conseguenza, se l'associazione si attiva imprenditorialmente e si assume il rischio tipicamente connesso con una simile attività. Questo è il caso che si verifica se l'associazione partecipa commercialmente al funzionamento del mercato. Le attività imprenditoriali sviluppate per il raggiungimento dei fini ideali dell'associazione non sono sufficienti a tal fine, quando sono subordinate allo scopo principale, non economico, dell'associazione, e perciò sono solo uno strumento per il loro raggiungimento (cfr. *BGHZ*, vol. 85, p. 84 ss., in part. 92 ss.). Vale qualcosa di diverso solamente se un'associazione considera i suoi membri quali offerenti di prestazioni che vengono offerte abitualmente anche da terzi a prescindere da relazioni associative (cfr. *BVerwGE*, vol. 105, p. 313 ss., in part. 317).

322 Quest'ultimo requisito non si applica all'offerta di aiuto al suicidio sospesa al momento dalle associazioni ricorrenti. La loro attività è tuttavia diretta ad ancorare in Germania il diritto alla morte autodeterminata e a sostenere i membri dell'associazione nell'attuazione di questo diritto (cfr. par. 41 e 63). I contributi che i membri dell'associazione versano non conducono ad ulteriori conclusioni. Nel suo ammontare, l'importo è commisurato– almeno nel caso del ricorrente *sub II* – considerando, se l'adesione associativa abilita alla fruizione di un aiuto al suicidio ed entro quale termine ciò indica una relazione tra controprestazioni fra offerta di aiuto al suicidio ed un importo superiore al contributo associativo di base. L'offerta di accompagnamento al suicidio è tuttavia supportata dalle convinzioni comuni dei membri e dallo scopo dell'associazione. L'adesione associativa si realizza in questo, che va oltre lo scambio di prestazioni di servizi generalmente disponibili.

323 (2) Le associazioni per l'aiuto a morire ricorrenti e i relativi membri non possono pretendere di far valere anche la tutela della libertà di associazione (art. 9 co. 1° *GG*) avverso il divieto di sostegno negoziale al suicidio.

324 (a) quindi, Un'associazione modellata sotto la tutela dell'art. 9 co. 1° *GG* gode quindi, in quanto tale, delle garanzie di un siffatto diritto fondamentale, senza la necessità di ricorrere all'art. 19 co. 3° *GG* (cfr. *BVerfGE*, vol. 3, p. 383 ss., in part. 391 ss.; vol. 6, p. 273 ss., in part. 277; vol. 13, p. 174 ss., in part. 175 ss.; vol. 149, p. 160 ss., in part. 189 *Rn.* 86).

- 325 (bA) L'ambito di tutela fattuale della libertà di associazione non è peraltro turbato dalla punibilità del sostegno negoziale al suicidio e dalla connessa sanzione penale-amministrativa del § 30 co. 1° n. 1 *OWiG*.
- 326 (aa) L'art. 9 co. 1° *GG* garantisce il diritto di formare associazioni e società. Questa tutela comprende il diritto di costituirsi ed esistere nella forma comune prescelta (cfr. *BVerfGE*, vol. 13, p. 174 ss., in part. 175; vol. 80, p. 244 ss., in part. 253). Questo diritto include, non solo per i membri ma anche per l'associazione stessa, anzitutto la sua fondazione e la sua Esistenza; accanto ad esse, a fini di garanzia di una tutela effettiva dei diritti fondamentali, anche un diritto all'attività conforme al nucleo dell'associazione (cfr. *BVerfGE*, vol. 30, p. 227 ss., in part. 241, con ulteriori indicazioni; vol. 80, p. 244 ss., in part. 253). Questo nucleo comprende anche la permanente autonomia organizzativa, vale a dire l'autodeterminazione della propria organizzazione, il procedimento di formazione della volontà e la direzione dei negozi (cfr. *BVerfGE*, vol. 50, p. 290, in part. 354>), mentre non comprende attività solo alla realizzazione di scopi associativi oltre le condotte per la creazione e la conservazione dell'esistenza di un'associazione (cfr. *BVerfGE*, vol. 70, p. 1 ss., in part. 25; vol. 84, p. 212 ss., in part. 224; vol. 149, p. 160 ss., in part. 192 *Rn.* 98). Piuttosto, queste ultime sono tutelate in conformità a quei diritti e a quelle garanzie fondamentali nel cui ambito di tutela si muovono, perché la fondazione di un'associazione non può ampliare la tutela giuridica fondamentale per l'agire individuale dei suoi membri (cfr. *BVerfGE*, vol. 149, p. 160 ss., in part. 192 *Rn.* 98; così già nell'impostazione di *BVerfGE*, vol. 70, p. 1 ss., in part. 25). L'art. 9 co. 1° *GG* contiene quindi una garanzia organizzativa specifica che salvaguarda la tutela della libertà solo per atti organizzativi, ma non la libertà generale di azione o di perseguimento dello scopo, che non sarebbe vincolata ad altri presupposti se non la natura associativa del loro esercizio.
- 327 (bb) Un pregiudizio della libertà di associazione nella sua esistenza e un contenuto di tutela che comprenda l'autonomia organizzativa non deriva dal § 217 *StGB*, anche perché la norma è il fatto tipico di collegamento ai sensi dell'art. 9 co. 2° prima alternativa *GG* e crea in tal modo il fondamento di diritto sostanziale per un divieto di associazione ai sensi dell'art. 9 co. 2° *GG* coordinato con il § 3 *VereinsG*.
- 328 Il disvalore sostanziale sulle associazioni che perseguono scopi contrari al diritto penale consegue allo stesso art. 9 co. 2° *GG* ed ha effetti di rilievo immediatamente costituzionale (cfr. R. SCHOLZ, sub *art. 9*, in T. MAUNZ, G. DÜRIG, *Grundgesetz. Kommentar*, versione online, agg. Settembre 2017, in part. *Rn.* 113). La sua attuazione presuppone solamente

l'esistenza di leggi penali (cfr. M. KEMPER, sub *art. 9*, in H. V. MANGOLDT, F. KLEIN, C. STARCK, *Kommentar zum Grundgesetz: GG*, vol. 1, München, VII ed., 2018, *Rn.* 75), laddove la conformazione del divieto di associazione è affidata al legislatore, il quale non può dilatare i confini posti all'art. 9 co. 2° *GG* (cfr. *BVerfGE*, vol. 80, p. 244 ss., in part. 254). Un'elusione della tutela derivante dall'art. 9 co. 1° *GG* viene in tal modo prevenuta tramite il fatto che solo leggi penali generali possono essere utilizzate quali norme di orientamento per un divieto associativo (cfr. *BVerfGE*, vol. 149, p. 160 ss., in part. 196 *Rn.* 105), che incriminano in generale una condotta – commissiva od omissiva – il che significa non esclusivamente o solo in forma particolare per il caso di una commissione associativa (cfr. KEMPER, *art. 9 cit.*, in V. MANGOLDT, KLEIN, STARCK, *Kommentar zum Grundgesetz: GG*, cit., *Rn.* 75 con ulteriori rinvii). In virtù del loro carattere generale, tali prescrizioni penali sono compatibili con lo scopo di tutela dell'art. 9 co. 1° *GG*. La libertà di associazione non amplia le libertà di azione garantite in alcuni diritti fondamentali particolari fino a renderle una libertà generale di agire specifica per le associazioni, ma piuttosto tutela esclusivamente dal diritto specificamente vigente per le associazioni (cfr. KEMPER, *art. 9 cit.*, in V. MANGOLDT, KLEIN, STARCK, *Kommentar zum Grundgesetz: GG*, cit., *Rn.* 43, 75).

- 329 Il § 217 *StGB* è una legge penale generale. Esso incrimina il sostegno negoziale al suicidio non solo per il caso in cui venga esercitata in forma associativa organizzata, ma piuttosto per chiunque agisce negozialmente ai sensi della norma. Ciò non toglie che il legislatore, con l'introduzione della previsione, abbia anche mirato a creare i fondamenti giuridici per vietare le associazioni che – come entrambe le associazioni ricorrenti – predispongono una offerta pubblica di suicidio (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 14). Ai fini della classificazione come legge generale, è irrilevante se un singolo caso abbia dato origine ad una norma giuridica, nella misura in cui la norma stessa sia adeguata in base al tipo di casistiche che vengano in questione, per disciplinare indeterminatamente molti altri casi (cfr. *BVerfGE*, vol. 7, p. 129 ss., in part. 150 ss.; vol. 10, p. 234 ss., in part. 243 ss.).
- 330 bb) Per il fatto che i ricorrenti *sub* III.3 e III.5, le ricorrenti *sub* III.4 e VI.2 e le associazioni tedesche ricorrenti erano obbligate ad interrompere (provvisoriamente) le loro attività volte alla prestazione o alla mediazione di aiuto al suicidio, per non porsi in conflitto con gli elementi di fatto del § 217 *StGB*, essi risultano tuttavia confusi nella loro libertà generale di azione (art. 2 co. 1° *GG*).
- 331 Le interferenze nei diritti fondamentali non sono giustificate. Il divieto di sostegno negoziale al suicidio viola oggettivamente il diritto costituzionale, a causa della sua incompatibilità con

il diritto generale della personalità degli individui che in autodeterminazione hanno deciso per il suicidio (parr. 202 ss.), ed è di conseguenza nullo anche verso i destinatari immediati della norma (cfr. *BVerfGE*, vol. 61, p. 82 ss., in part. 112 ss.). La tutela di diritto costituzionale della condotta incriminata dal § 217 *StGB* risulta da una correlazione funzionale dei diritti fondamentali dei ricorrenti *sub II.*, da III.2 a III.6, IV, da V.1 a V.4 nonché VI.2 e VI.3 con il diritto alla morte autodeterminata desumibile dall'art. 2 co. 1° coordinato con l'art. 1 co. 1° *GG*. La libertà dell'individuo di togliersi la vita con il sostegno e l'accompagnamento di terzi disponibili all'aiuto, tutelata a titolo di diritto fondamentale quale espressione del diritto a morire autodeterminato, si pone in rapporto di dipendenza contenutistica con la tutela dell'aiuto al suicidio quale diritto fondamentale. La decisione per il suicidio, nella sua attuazione, non dipende solamente, in un'ottica effettiva, dalla disponibilità di terzi a concordare, procurare o mediare un'occasione a tal fine. I soggetti terzi devono anche poter attuare giuridicamente la loro disponibilità all'aiuto al suicidio. Altrimenti, il diritto al suicidio dell'individuo verrebbe di fatto svuotato. In casi di una simile dipendenza giuridica, le condotte dei soggetti coinvolti si pongono in connessione funzionale. La tutela a titolo di diritto fondamentale dell'agire di uno è presupposto per l'esercizio di un diritto fondamentale da parte dell'altro (cfr. M. KLOEPFER, *Grundrechtskonzertierungen. Zur Frage der parallelen entsprechungsrechtlichen Ausübung von Grundrechten*, in M. SACHS et AL., *Der grundrechtsgeprägte Verfassungsstaat: Festschrift für Klaus Stern zum 80. Geburtstag*, 2012, p. 405 ss., in part. 413 ss.). È nel momento in cui due persone possono esercitare i diritti fondamentali in una maniera diretta ad uno scopo comune – in questo caso, l'attuazione del desiderio di suicidio assistito – che diviene effettiva la tutela costituzionale del morire autodeterminato. La garanzia del diritto al suicidio corrisponde quindi anche ad una tutela di vasta portata quale diritto fondamentale dell'agire di colui che assiste nel suicidio.

332 2. Con la minaccia di una pena detentiva, il divieto di sostegno negoziale al suicidio viola inoltre i ricorrenti *sub II.*, da III.2 a III.6, IV, da V.1 a V.4 nonché VI.2 e VI.3, i quali, in quanto persone fisiche, sono i destinatari della norma del § 217 *StGB*, nel loro diritto di libertà di cui all'art. 2 co. 2°, secondo periodo coordinato con l'art. 104 co. 1° *GG* (cfr. *BVerfGE*, vol. 96, p. 245 ss., in part. 249; vol. 101, p. 275 ss., in part. 287; vol. 140, p. 317 ss., in part. 345 *Rn.* 58).

333 Una possibile sanzione punitivo-amministrativa connessa alla punibilità del sostegno negoziale a suicidio, ai sensi del § 30 co. 1° n. 1 *OWiG*, lede le associazioni ricorrenti *sub II.* e III.2 nel loro diritto fondamentale di cui all'art. 2 co. 1° *GG*, il quale comprende anche il

diritto di non essere sanzionati (a torto) mediante una sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. *BVerfGE*, vol. 92, p. 191 ss., in part. 196), diversamente dalla garanzia della proprietà *ex art.* 14 co. 1° *GG* espressamente fatta valere, a tal proposito, dall'associazione ricorrente *sub III.2*, la quale non tutela il patrimonio in quanto tale (cfr. *BVerfGE*, vol. 4, p. 7 ss., in part. 17; vol. 74, p. 129 ss., in part. 148; vol. 81, p. 108 ss., in part. 122; vol. 96, p. 375 ss., in part. 397).

III

334 Il § 217 *StGB* non è aperto ad un'interpretazione costituzionalmente conforme. Un'interpretazione che restringa l'ambito di applicazione della norma, che tuttavia ha dichiarato ammissibile il sostegno negoziale a suicidio in particolari circostanze, si porrebbe in contraddizione con le intenzioni del legislatore ed equivarrebbe ad una formulazione normativa promanante dal potere giudiziario, in quanto tale incompatibile con il principio della sufficiente determinatezza della legge (art. 103 co. 2° *GG*; cfr. *BVerfGE* vol. 47, p. 109 ss., in part. 120; 64, p. 389 ss., in part. 393; 73, p. 206 ss., in part. 235; vol. 105, p. 135 ss., in part. 153).

335 Ciò risulta particolarmente valido in rapporto ad una interpretazione che escluda dalla punibilità il sostegno a suicidi liberamente decisi (cfr. in tal senso M. KUBICIEL, *Zur Verfassungskonformität des §217 StGB*, in *ZIS*, 2016, p. 396 ss., in part. 402). Essa si porrebbe contro l'intenzione del legislatore (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 3). In conclusione, svuoterebbe praticamente la previsione normativa (cfr. M. RIEMER, *Zur geschäftsmäßigen Suizidförderung*, in *BRJ*, 2016, n. 2, p. 96 ss., in part. 101, con le ulteriori indicazioni ivi contenute per le opinioni contrarie).

336 Non è possibile neanche un'interpretazione che eccettui i medici dal divieto di cui al § 217 co. 1° *StGB*. Il legislatore ha conformato il § 217 *StGB* quale reato comune (*Allgemeindelikt*), prescindendo consapevolmente da un privilegio per i membri delle professioni sanitarie (cfr. *BTDrucks* 18/5373, p. 18).

IV

337 1. Il § 217 *StGB* è da dichiarare nullo a causa delle accertate infrazioni alla Costituzione (§ 95 co. 1° primo periodo *BVerfGG*). Non sussistono i presupposti per una mera dichiarazione di

incompatibilità (*bloße Unvereinbarkeitserklärung*²; cfr. *BVerfGE*, vol. 128, p. 282 ss., in part. 321 ss.; vol. 129, p. 269 ss., in part. 284).

338 2. All'incostituzionalità del § 217 *StGB* non consegue che il legislatore debba astenersi completamente da una disciplina dell'aiuto al suicidio. Egli ha ottenuto il mandato di agire in modo costituzionalmente non censurabile, in base ai doveri di tutela a lui spettanti, in favore dell'autonomia circa la decisione sulla conclusione della propria vita (cfr. par. 231 ss.). Un concetto di tutela legislativa si deve tuttavia orientare alla concezione di essere umano quale entità spirituale e morale, posta alla base dell'ordinamento costituzionale disegnato dal *Grundgesetz* e destinato a determinarsi e a svilupparsi in libertà (cfr. *BVerfGE*, vol. 32, p. 98 ss., in part. 107 ss.; vol. 108, p. 282 ss., in part. 300; vol. 128, p. 326 ss., in part. 376; vol. 138, p. 296 ss., in part. 339 *Rn.* 109). Il riconoscimento costituzionale dell'individuo quale essere umano dotato della capacità di autodeterminazione esige una severa limitazione dell'intervento statale diretto alla tutela dell'autodeterminazione stessa, la quale può essere integrata con elementi di assicurazione della qualità della medicina e della farmacologia, nonché della tutela contro gli abusi.

339 In relazione al fenomeno dell'aiuto organizzato al suicidio il legislatore ha a disposizione un ampio spettro di possibilità per la tutela dell'autodeterminazione sulla propria vita. Esse si estendono dalla regolamentazione di meccanismi procedurali di garanzia, quali ad esempio obblighi di spiegazione e di attesa prescritti per legge, passando per riserve di autorizzazione che assicurino l'affidabilità delle offerte di aiuto al suicidio, fino a divieti di forme

² Il Tribunale Costituzionale Federale tedesco adotta questo tipo di giudizio, che consente la sopravvivenza della norma per un periodo limitato, quando la dichiarazione di nullità della norma impugnata comporterebbe nell'immediato svantaggi irrimediabili, peggiori di quelli derivanti dalla presenza della norma stessa, e si possa demandare al legislatore interventi di modifica o di novellazione. Tale forma di giudizio tutela, ove possibile, la discrezionalità del legislatore nella conformazione delle disposizioni di legge e previene fasi di vuoto normativo, impegnando tuttavia nel contempo il legislatore alla riforma.

Più nello specifico, ai fini della *bloße Unvereinbarkeitserklärung*, autorevole dottrina isola le seguenti casistiche: (i) la dichiarazione di nullità priverebbe completamente di tutela beni giuridici di rango supremo e, nel contempo, dal bilanciamento con i beni giuridici coinvolti si evinca che l'interferenza nel relativo godimento sia provvisoriamente accettabile; (ii) il legislatore ha a disposizione plurime possibilità per rimediare al profilo di incostituzionalità che si rileva, caso che si presenta il relazione alle violazioni del principio di uguaglianza. In questo secondo caso, tuttavia, la norma verrà di fatto disapplicata per i nuovi giudizi – conseguendo, in questo, un effetto simile a quello della dichiarazione di nullità – mentre i giudizi già avviati, nei quali essa sia coinvolta, devono essere interrotti. Il già citato impegno legislativo alla riforma può quindi diventare particolarmente stringente.

Sul punto, cfr. per tutti C. HILLGRUBER, C. GOOS, *Verfassungsprozessrecht*, Heidelberg, IV ed. 2015, p. 224-226, *Rn.* 538-544, nonché i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi citati. Il tema è trattato anche nello studio comparatistico in lingua inglese di R. ROGOWSKI, T. GAWRON, *Constitutional Courts in Comparison: The US Supreme Court and the German Federal Constitutional Court*, New York-Oxford, 2^a ed. 2016, p. 216 ss., tradotta come *void declaration*. (*N.d.T.*)

fenomeniche particolarmente pericolose, equivalenti alla *ratio* normativa del § 217 *StGB*. Essi possono essere previsti anche dal diritto penale, con riferimento al significato dei beni giuridici da tutelare o comunque essere protetti tramite la sanzione penale delle infrazioni (cfr. sul punto *retro*, parr. 268 ss.).

340 In virtù del riconoscimento del diritto al suicidio dal punto di vista del diritto costituzionale, che include i motivi alla base di una decisione suicidaria individuale e, in tal modo, sottrae questi ultimi ad un giudizio secondo i canoni di una razionalità obiettiva (cfr. par. 210), si fa tuttavia divieto di sottoporre l'ammissibilità di un aiuto al suicidio a criteri sostanziali, quali per esempio di renderli dipendenti dall'insorgenza di una patologia irreversibile o mortale. Ciò non osta alla possibilità di porre requisiti differenti in relazione alle condizioni di vita a fini di prova della serietà e della durevolezza di una volontà suicida. Il legislatore è libero di sviluppare un concetto procedurale di garanzia.

341 Ad ogni modo, ogni limitazione normativa del suicidio assistito deve assicurare che si lasci al diritto, costituzionalmente tutelato, dell'individuo di porre fine alla vita sulla base di una propria decisione con il sostegno di terzi anche uno spazio di fatto sufficiente al suo dispiegamento e alla sua attuazione. Lo esigono non solo una struttura coerente della disciplina professionale dei medici e dei farmacisti, ma anche – ove possibili – adattamenti nella disciplina dei narcotici (*Betäubungsmittelrechts*).

342 L'onere alla conformazione coerente dell'ordinamento giuridico non esclude di mantenere elementi di tutela dei consumatori e di protezione contro gli abusi già affermati nell'ambito della disciplina dei farmaci e degli stupefacenti, nonché di contestualizzarli in un concetto di tutela nell'ambito dell'aiuto al suicidio. Tutto questo fa salvo che non può mai esistere un obbligo di aiuto al suicidio.

D

343 La decisione sulla restituzione degli esborsi si basa sul § 34a co. 2° e 3°, *BVerfGG*.

F.to: Voßkuhle, Masing, Huber, Hermanns, Kessel-Wulf, König, Maidowski, Langenfeld